

PGT

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Elaborato modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute al PGT adottato e del Parere Motivato dell'autorità competente per la VAS

LUGLIO 2013 aggiornamento DICEMBRE 2013

PGT

Piano di Governo
del Territorio



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

Piazza Garibaldi
C.A.P. 23848
Tel. 0341-266419
Telefax 0341-579251
Codice Fiscale 00566690137

e-mail: ediliziaprivata@comune.oggiono.lc.it

PROGETTO

Ing. Giovanni Viganò
Via Friuli n°, 10/a
C.A.P. 20046 Biassono (MB)
Tel. +39 039.2497961
Fax +39 039.2497954
e-mail: archetiposrl@pec.it

Arch. Andrea Negrini
Via Sant'Abbondio n°, 13
C.A.P. 22021 S. Giovanni di Bellagio (CO)
Tel. +39 031.950203
Fax +39 031.950191
e-mail: andrea.negrini@archiworldpec.it



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1

INDICE	
PARTE I	7
DISPOSIZIONI GENERALI DEL	7
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	7
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	8
ART. 1.1 – NORME E DISPOSIZIONI COMUNI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	8
ART. 1.2 – APPLICAZIONE DEL PGT	8
ART. 1.3 – ELABORATI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	9
ART. 1.4 – CONTENUTI E FINALITA' DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	9
ART. 1.5 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI, DIFFORMITA' E CONTRASTI, DEROGHE	13
ART. 1.6 – INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI	15
ART. 1.7 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI	24
ART. 1.8 – APPLICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI E ASSERVIMENTO	26
ART. 1.9 – NORME GENERALI PER STATO DI FATTO IN CONTRASTO CON LE PREVISIONI	
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	29
ART. 1.409 – AREE DI PERTINENZA	29
ART. 1.44-10 – NORME DI CARATTERE SPECIALE PER PUBBLICA UTILITA'	29
ART. 1.11 – NORME GENERALI IN MATERIA AMBIENTALE	30
TITOLO 2 – MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PGT	31
ART. 2.1 – MODALITA' DI ATTUAZIONE	31
ART. 2.2 – PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (PCC)	31
ART. 2.3 – PIANI ATTUATIVI	31
ART. 2.4 – CONVENZIONI DEI PIANI ATTUATIVI	33
ART. 2.5 – CESSIONI DI AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	34
ART. 2.6 – CESSIONI DI AREE PER SERVIZI PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILITA'	34
ART. 2.7 – PIANI ATTUATIVI – PIANI DI RECUPERO – PIANI INTEGRATI – SPORTELLI UNICI	35



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ART. 2.8 – INTERVENTI SU BENI PAESAGGISTICI	36
ART. 2.9 – MONETIZZAZIONI	36
ART. 2.10 – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	37
ART. 2.11 – SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE	37
ART. 2.12 – PEREQUAZIONE URBANISTICA, CREDITI EDILIZI E COMPENSAZIONI, MISURE DI INCENTIVAZIONE	37
ART. 2.13 – VOCAZIONI FUNZIONALI E INDICI DI MASSIMA PER LE AREE DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA	42
ART. 2.14 – DESTINAZIONI D’USO	44
ART. 2.15 – MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D’USO DEGLI IMMOBILI	51
ART. 2.16 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE LAVORAZIONI INSALUBRI ESISTENTI ALL’INTERNO DEL PERIMETRO DEL CENTRO EDIFICATO	52
ART. 2.17 – PARCHEGGI	52
TITOLO 3 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI	58
ART. 3.1 – VIABILITA’ E VINCOLO DI RISPETTO STRADALE	58
ART. 3.2 – VINCOLO DI RISPETTO CIMITERIALE	58
ART. 3.3 – VINCOLO DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI	58
ART. 3.4 – DISCIPLINA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	59
ART. 3.5 – ACCESSI CARRAI	60
ART. 3.6 – COSTRUZIONI ACCESSORIE	61
ART. 3.7 – RECINZIONI	62
ART. 3.8 – MURI DI SOSTEGNO	63
ART. 3.9 – BENI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	63
PARTE II	65
IL DOCUMENTO DI PIANO	65
TITOLO 4 – DOCUMENTO DI PIANO	66



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3

ART. 4.1- NORME PER TIPI DI AMBITI	66
ART. 4.2 - AMBITI A PREVALENTE VOCAZIONE RESIDENZIALE	67
ART. 4.3 - AMBITI A PREVALENTE VOCAZIONE PRODUTTIVA E ARTIGIANALE	68
ART. 4.4 - AMBITI A PREVALENTE MIX FUNZIONALE	69
ART. 4.5 - AMBITI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO.	69
ART. 4.6 - CAMPI SOSTA O DI TRANSITO DEI NOMADI	70
ART. 4.7 - SCHEDE D'INDIRIZZO PROGETTUALE PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE	70
ART. 4.8 - LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE: CORRIDOI ECOLOGICI E SORGENTI DI BIODIVERSITA'	71
ART. 4.9 - INDIRIZZI PER LA RETE ECOLOGICA COMUNALE	71
ART. 4.10 - ITINERARI PEDONALI E CICLABILI	72
PARTE III	73
IL PIANO DELLE REGOLE	73
TITOLO 5 -PIANO DELLE REGOLE: NORME PER TIPI DI AMBITI	74
ART. 5.1 - AREE APPARTENENTI A DIVERSI AMBITI	74
ART. 5.2 - NORME GENERALI PER AMBITI RESIDENZIALI	74
ART. 5.3 - NORME GENERALI PER AMBITI PRODUTTIVI	75
EMENDAMENTO 4 MODIFICHE ALL'ART. 5.4	75
ART. 5.4 - NORME GENERALI PER LE DISTANZE	75
ART. 5.5 - AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (TUC)	76
ART. 5.6 - TESSUTI DI INTERESSE STORICO CULTURALE E DOCUMENTALE (TIS)	76
ART. 5.6.1 - A1 - CENTRO STORICO	78
ART. 5.6.2 - A2 - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE	80
ART. 5.6.3 - SA -SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	81
ART. 5.6.4 - PIANI DI RECUPERO	82



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

4

ART. 5.7 – TESSUTI DI RECENTE FORMAZIONE (TRF)	87
ART. 5.7.1 – B1 – AMBITI A BASSA DENSITÀ	87
ART. 5.7.2 – B2 – AMBITI A MEDIA DENSITÀ	88
ART. 5.7.3 – B3 – AMBITI AD ALTA DENSITÀ	89
ART. 5.7.4 – VP – AMBITI DI VERDE PRIVATO	90
ART. 5.7.5 – AMBITO INDUSTRIALE, ARTIGIANALE	91
ART. 5.7.6 – AMBITO COMMERCIALE, E-DIREZIONALE	93
ART. 5.7.7 – AMBITO A DESTINAZIONE MISTA DI RIASSETTO URBANO	93
ART. 5.7.8 – AMBITO A DESTINAZIONE TURISTICO RICETTIVA	94
ART. 5.7.9 – AMBITO RICETTIVO ADIBITO A CAMPEGGIO	95
ART. 5.7.10 – AMBITI DI PIANI ATTUATIVI IN CORSO DI VIGENZA E IN CORSO DI REALIZZAZIONE	97
ART. 5.7.10a – PIANO ATTUATIVO DI INTERESSE SOVRACOMUNALE IN CORSO E DA RI-CONVENZIONARE	97
ART. 5.8 – AMBITI DEL TESSUTO URBANO DI COMPLETAMENTO (TCM)	97
ART. 5.8.1 – PIANI ATTUATIVI RESIDENZIALI	98
ART. 5.8.2 – PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	99
ART. 5.9 – AMBITI PER LA VIABILITÀ	103
ART. 5.9.1 VIABILITA' ESISTENTE	104
ART. 5.9.2 INFRASTRUTTURE IN CORSO DI REALIZZAZIONE E IN PROGETTO	104
ART. 5.9.3 – PERCORSI CICLO-PEDONALI	105
ART. 5.10 – AMBITO FERROVIARIO	106
ART. 5.11 – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE E IMPIANTI DI LAVAGGIO DELLE AUTOVETTURE	107
ART. 5.11.1 – CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE	108



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

5

ART. 5.12 - SISTEMA RURALE PAESISTICO-AMBIENTALE	109
ART. 5.12.1 - AMBITI AGRICOLI DI INTERESSE STRATEGICO	110
ART. 5.12.2 - AMBITI AGRICOLI DI INTERESSE GENERICICO	112
ART. 5.12.3 - FORMAZIONI VEGETALI MINORI	114
ART. 5.12.4 - AMBITI DEI BOSCHI	116
ART. 5.12.5 - AMBITI DI INTERESSE AMBIENTALE ED URBANO	120
ART. 5.12.6 - EDIFICI NON AGRICOLI UBICATI NEGLI AMBITI DEL SISTEMA RURALE PAESISTICO-AMBIENTALE	122
ART. 5.12.7 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E	123
ART. 5.13 - AMBITI CIMITERIALI	124
ART. 5.14 - ALLEGATI AL PIANO DELLE REGOLE	124
PARTE IV	125
IL PIANO DEI SERVIZI	125
TITOLO 6 - PIANO DEI SERVIZI	126
ART. 6.1 - RIFERIMENTI NORMATIVI	126
ART. 6.2 - ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE	126
ART. 6.3 - ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI	129
ART. 6.4 - CESSIONI DI AREE PER SERVIZI PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILITA'	131
ART. 6.4 - QUANTIFICAZIONE DEI SERVIZI QUALE STANDARD MINIMO COMUNALE NEGLI AMBITI E NEI PIANI ATTUATIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO E DEL PIANO DELLE REGOLE	131
ART. 6.5 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	132
ART. 6.6 - SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE	136
ART. 6.7 - PARCHEGGI PUBBLICI	136
ART. 6.8 - AREE PER SERVIZI TECNOLOGICI	137
ART. 6.9 - ATTREZZATURE CIMITERIALI	137
ART. 6.10 - AREA DI PERMANENZA DI COMUNITÀ NOMADI	138



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ART. 6.11 – MONETIZZAZIONI	139
ART. 6.12 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO	140
ART. 6.13 – PISTE CICLO-PEDONALI	141
ART. 6.14 – CORRIDOIO ECOLOGICO – VERDE DI CONNESSIONE	142
ART. 6.15 – AREE E FASCE DI RISPETTO	143
ART. 6.16 – DISCIPLINA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	144
ART. 6.17 – ACCESSIBILITA' DEGLI SPAZI PUBBLICI O DESTINATI AD USO PUBBLICO	145
ART. 6.18 – TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE – ALBERATURA DI PERTINENZA DELLE COSTRUZIONI	146
PARTE V	147
ALLEGATI AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	147
TITOLO 7 – ALLEGATI AL PGT	148
ART. 7.1 – ALLEGATI AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	148
ALLEGATO I – NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE (AL PUNTO 4.) DELLO STUDIO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT	149
ALLEGATO II – NORME POLIZIA IDRAULICA – REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA	150
ALLEGATO III – NORME POLIZIA IDRAULICA – ELENCO DEI CORSI D'ACQUA	151
ALLEGATO IV – NORME DI POLIZIA MORTUARIA	152
ALLEGATO V – ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	153



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

8

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.1 – NORME E DISPOSIZIONI COMUNI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni comuni del Piano di Governo del Territorio le stesse assumono efficacia in tutti i suoi tre documenti costitutivi Documento di Piano (DdP), Piano delle Regole (PdR) e Piano dei Servizi (PdS), in cui valgono le disposizioni elencate nei seguenti articoli.

ART. 1.2 – APPLICAZIONE DEL PGT

1. Ai sensi della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, il governo del territorio comunale è regolato anche dagli strumenti sovraordinati di livello regionale e provinciale e dalla strumentazione urbanistica comunale costituita dal Piano di Governo del Territorio (PGT), dai Piani attuativi e dagli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, e dai piani di settore vigenti.

2. Il PGT definisce e disciplina l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti: il Documento di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi.

3. Tutte le opere edilizie e tutte le trasformazioni urbanistiche per le quali, in base alla vigente legislazione statale e regionale, risulti necessario il rilascio di un titolo abilitativo edilizio, e tutti i mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie o con opere strutturali di adeguamento al nuovo uso, debbono risultare conformi alle prescrizioni del presente PGT nonché alle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.

4. Il DdP, per il periodo di 5 anni della sua validità, definisce gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativi alle possibilità edificatorie ed alla dotazione di servizi.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

5. Gli atti del PGT sono sempre modificabili, previa le necessarie procedure stabilite dalla l.r. 12/2005 e successive modifiche nonché delle relative procedure di valutazione ambientale strategica, se previste, secondo i disposti normativi di riferimento.

ART. 1.3 - ELABORATI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

1. Il Piano di Governo del Territorio è costituito da un insieme di elaborati grafici e testuali.

2. Gli elaborati sono divisi in due categorie: elaborati prescrittivi ed elaborati conoscitivi - ricognitivi;

- a. gli elaborati prescrittivi/ di progetto, formano gli atti cogenti di riferimento per le trasformazioni del territorio;
- b. gli elaborati conoscitivi - ricognitivi costituiscono i documenti di supporto per la ricerca della qualità nelle medesime trasformazioni e sono prescrittivi relativamente alle previsioni sovraordinate in essi riportate.

3. I contenuti prescrittivi delle presenti norme, in caso di contrasto, prevalgono sugli elaborati grafici. Le previsioni con carattere prescrittivo degli elaborati grafici di maggior dettaglio, in caso di contrasto, prevalgono sugli stessi contenuti negli elaborati grafici di minor dettaglio.

ART. 1.4 - CONTENUTI E FINALITA' DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

1. Il Piano di Governo del Territorio (PGT), definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è strumento della pianificazione comunale.

2. Esso è un progetto urbanistico unitario per il territorio comunale ~~che~~, in attuazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza, sanciti dall'art. 1 l.r. 12/2005.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

10

3. Il Piano di Governo del Territorio si attua, al fine di una equa ripartizione dei benefici economici derivanti dalle trasformazioni del territorio, applicando i principi di Compensazione, Perequazione, Traslazione e Flessibilità, qualora ciò non contrasti con gli interessi pubblici generali e con gli obiettivi di pianificazione territoriali perseguiti dall'Amministrazione.

4. Il Piano di Governo del Territorio:

- ha contenuti compatibili e coerenti con i Piani Territoriali Sovracomunali, e in particolare con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecco e il Piano Territoriale Paesistico della Regione Lombardia;
- esplica la propria efficacia, disciplinando, anche con le norme di Piani Settoriali allegati, gli interventi di completamento e di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in conformità al sistema dei vincoli esistenti e di nuova apposizione;
- in conformità all'art. 4, l.r. 11 marzo 2005, n. 12, è stato redatto e sottoposto alla valutazione ambientale e ne è stata valutata la sostenibilità ambientale secondo i criteri evidenziati negli allegati specifici e quindi è stato predisposto tenendo conto delle risultanze della stessa.

Esso individua, definisce e norma, attraverso il Documento di Piano, anche secondo i disposti richiamati nell'art. 8 della l.r. 12/2005 e successive modifiche, le modalità di intervento nelle parti del territorio oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Il DdP non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

Il DdP ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale termine, il comune provvede all'approvazione di un nuovo DdP. Per quanto non definito valgono le disposizioni integrali di cui alla l.r. 12/2005 e successive modifiche.



PGT

Piano di Governo del Territorio NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Esso individua, definisce e norma, attraverso il Piano delle Regole, anche secondo quanto definito dall'art. 10 della l.r. 12/2005 e successive modifiche:

- a) gli ambiti del tessuto urbano consolidato storico e di recente formazione;
- b) gli immobili e le aree assoggettati a tutela e salvaguardia in base alla normativa statale e regionale;
- c) le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
- d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera b);
- e) le aree del sistema rurale paesistico ambientale;
- g) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

Il PdR definisce le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l'esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell'impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.

Per gli ambiti sopra identificati identifica i parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione.

Per le aree del sistema rurale paesistico ambientale destinate all'agricoltura:

- 1) detta la disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia;
- 2) recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti;
- 3) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d'uso;
- 4) per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal PTR e dal PTCP.

Le indicazioni contenute nel PdR hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile, sempre secondo quanto stabilito dalla l.r. 12/2005 e successive modifiche.

Il PGT individua, definisce e norma il territorio attraverso il Piano dei Servizi, anche secondo quanto definito dall'art. 9 della l.r. 12/2005 e successive modifiche al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste.

Il Piano dei Servizi:

- definisce i fabbisogni e il dimensionamento per l'attuazione del PGT, nonché la programmazione temporale indicativa degli interventi;
- promuove scelte e modalità di incentivazione delle forme di concorso, partecipazione e coordinamento tra Comune, Enti e Privati, per la realizzazione e la gestione dei Servizi;

Il PdS esplicita la sostenibilità dei costi per la sua realizzazione, anche in rapporto al Programma Triennale delle Opere Pubbliche, nell'ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati.

Il PdS indica i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione individuati dal DdP; le aree in questi individuati non configurano vincoli espropriativi.

Il PdS andrà integrato, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS).

Le previsioni contenute nel PdS e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal PdS hanno la durata di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine, l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. E' comunque ammessa, da parte del proprietario dell'area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione di attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, secondo i dettami normativi vigenti.

Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del PdS che demandino al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione.

Il PdS non ha termini di validità ed è sempre modificabile secondo le disposizioni e procedure di cui alla l.r. 12/2005 e successive modifiche.

La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal PdS, non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.

5. Per quanto non definito valgono le disposizioni integrali di cui alla l.r. 12/2005 e successive modifiche.

ART. 1.5 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI, DIFFORMITA' E CONTRASTI, DEROGHE

1. In caso di incompatibilità le disposizioni legislative statali e regionali prevalgono su quelle del PGT; sono altresì prevalenti su quelle del PGT le prescrizioni, ovunque contenute, in attuazione di disposizioni di leggi



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

14

statali o regionali o provinciali, con particolare riferimento alle disposizioni di PTCP in materia paesistica e di rischio idraulico quali:

- il Titolo VII delle NdA di PTCP "La dimensione paesaggistica del PTCP";
- l'Allegato 2 alle Norme che fornisce indirizzi alla pianificazione comunale per la tutela del paesaggio;
- il "Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale";
- il "Quadro di riferimento paesaggistico provinciale e indirizzi di tutela" del PTCP.

Nelle aree critiche per problemi di dissesto e/o di esondabilità, le opere di mitigazione dei rischi e le arginature, per quanto possibile, dovranno privilegiare interventi con tecniche di ingegneria naturalistica, secondo quanto contenuto nella D.G.R. n. 48740 del 29 febbraio 2000 "Approvazione direttiva "quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica".

In tutti gli interventi di nuova edificazione previsti nelle zone di pianura o fondovalle alluvionale (corrispondenti alla fascia di sensibilità A1-A2 della Tavola PR4.1), soggetti a strumento urbanistico preventivo (Piano Attuativo e/o Permesso di Costruire Convenzionato), al fine di rallentare il deflusso delle acque meteoriche ai corsi d'acqua superficiali, devono essere predisposti sistemi di raccolta delle acque piovane (vasche volano) secondo le indicazioni contenute nelle NTA del PTCP.

2. In caso di difformità tra gli elaborati grafici di PGT e le presenti norme, prevalgono queste ultime.

3. In caso di difformità tra previsioni di uguale cogenza, contenute in elaborati appartenenti a documenti diversi del PGT, prevale la previsione contenuta nel PdS nel caso di contrasto con ciascuno degli altri due documenti o con entrambi, stante il carattere di pubblica utilità delle previsioni in esso contenute; prevale la previsione del PdR in caso di contrasto tra questo e il DdP, in considerazione del valore conformativo delle previsioni in esso contenute.



PGT

Piano di Governo del Territorio NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

4. Sono ammesse deroghe alle presenti norme di attuazione solo nei casi consentiti dalla legislazione vigente.

5. Lo Studio geologico comunale e le relative norme fanno parte integrante a tutti gli effetti dei contenuti del Piano di Governo del Territorio.

7. Il PGT è integrato dagli strumenti di settore già vigenti alla sua entrata in vigore o successivamente approvati. In caso di contrasto, prevale la normativa più recente. Più in particolare il PGT è integrato, ove siano o divengano vigenti, dai seguenti strumenti di settore e dalle loro specifiche indicazioni normative:

- Piano di Indirizzo Forestale, PIF;
- Piano faunistico provinciale - Provincia di Lecco;
- Studio per la definizione della componente geologica idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio- adeguamento PAI;
- Studio del Reticolo Idrografico Minore;
- Classificazione acustica del territorio comunale;
- Piano Regolatore Cimiteriale;

L'elenco sopra riportato ha efficacia meramente indicativa; nel caso di modifica verrà aggiornato ad iniziativa del Comune e dell'aggiornamento verrà data comunicazione al Consiglio Comunale e mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

8. Le prescrizioni tecniche e procedurali non contenute nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione sono rinviate al Regolamento Edilizio.

ART. 1.6 - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Piano di Governo del Territorio, nei suoi tre documenti costitutivi Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, valgono le definizioni di seguito elencate

2. L'utilizzazione edificatoria del suolo è valutata e regolata utilizzando i seguenti parametri e definizioni.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

16

- 1) **AT** (Ambito di trasformazione): è così definito l'ambito territoriale di nuova espansione sul quale il Piano di Governo del Territorio e in particolare il DdP, si attua con un Piano Urbanistico Attuativo, preliminare ai successivi interventi edilizi. L'Ambito è delimitato graficamente e numerato nelle tavole e negli elaborati grafici e documentali, ivi comprese le NTA, del DdP.
- 2) **AP** (Ambito perequato): è così definito l'ambito territoriale già impegnato a vario titolo dal PRG previgente, sul quale il Piano di Governo del Territorio e in particolare il DdP, si attua con un Piano Urbanistico Attuativo, preliminare ai successivi interventi edilizi. L'Ambito è delimitato graficamente e numerato nelle tavole e negli elaborati grafici e documentali, ivi comprese le NTA, del DdP.
- 3) **AR** (Ambito di riqualificazione): è così definito l'ambito territoriale, di valore storico o interno al perimetro del centro storico, utili ai fini della riorganizzazione e riqualificazione del tessuto urbano consolidato già impegnato a vario titolo dal PRG previgente, sul quale il Piano di Governo del Territorio e in particolare il DdP, si attua con un Piano di Recupero, preliminare ai successivi interventi edilizi. L'Ambito è delimitato graficamente e numerato nelle tavole e negli elaborati grafici e documentali, ivi comprese le NTA, del DdP.
- 4) **St** (Superficie territoriale): equivale all'area compresa nel perimetro di un ambito in cui si attua l'intervento a mezzo di piano attuativo, permesso di costruire convenzionato e programma integrato di intervento comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e delle aree per l'urbanizzazione secondaria, quando previste. In tale superficie sono computabili le aree di proprietà privata che vengano destinate a strade e servizi pubblici da cedersi al Comune, con eventuale esclusione delle sedi stradali esistenti nonché delle aree e spazi già di uso pubblico, salvo diverse e particolari disposizioni contenute



nelle schede d'indirizzo progettuale dei singoli Ambiti del DdP (AT, AP e AR).

- 5) **Sf** (Superficie fondiaria): equivale all'area di un lotto sul quale si attua l'operazione anche a mezzo di intervento diretto. La Sf è misurata al netto delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria, delle aree destinate alla viabilità e delle strade eventualmente esistenti o che saranno previste internamente all'area, destinate al pubblico transito. Possono essere computate nella Sf le aree di allargamento di strade già esistenti e che ricadano nei relativi ambiti di azzonamento, a condizione che le stesse aree siano **rese di uso pubblico o cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale**. Al fine del calcolo della Sf possono considerarsi solo dei terreni che siano contigui e con il medesimo ambito e non separati da una strada pubblica,
- 6) **Sp** (Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche degli Ambiti di DdP): è così definita la porzione dell'ambito di DdP da destinare ad attrezzature pubbliche. Quando non diversamente specificato, anche nella Convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto attuatore, tale superficie deve essere ceduta all'amministrazione comunale. La Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche degli ambiti del DdP è individuata nelle schede d'indirizzo progettuale degli ambiti del DdP;
- 7) **Slp** (superficie lorda di pavimento): è la somma delle superfici lorde dei singoli piani fuori terra, seminterrati, interrati e soppalcati, misurati entro il profilo esterno delle pareti perimetrali di chiusura.
- Non sono computabili nella Slp:
- a) le esclusioni indicate nelle L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007, n. 26 del 20 aprile 1995 e s.m.i.;
 - b) i portici, le logge, ~~gli spazi accessori delle unità immobiliari~~, gli interrati e/o seminterrati con altezza non



superiore a m 2,50, misurata dal pavimento all'intradosso della soletta superiore, e non adibiti alla permanenza di persone. Si considerano seminterrate le sagome volumetriche sporgenti fino ad un massimo di m 1,25 dal profilo del terreno naturale determinate con la media ponderale (area delle facciate all'intradosso della soletta del piano terra / intero perimetro del piano seminterrato-interrato);

c) i box ~~anche~~ fuori terra nel limite massimo previsto pari a 1 mq/10 mc;

d) i sottotetti non agibili e aventi altezza media ponderale (volume netto/superficie netta) non superiore a m 1,50 computando nel calcolo gli eventuali volumi utilizzati per la formazione di abbaini e/o simili;

e) gli atri d'ingresso e vani scala comuni a più unità immobiliari al lordo delle murature perimetrali;

f) i vani ascensori al lordo delle murature perimetrali;

g) i locali tecnici Lt;

h) **le costruzioni accessorie di cui all'art. 3.6;** ~~i manufatti isolati non computabili come superficie coperta Sc;~~

8) **Su** (superficie utile): è la superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, dei pilastri, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre, così come definite dal Decreto Ministeriale 10 maggio 1977 n°. 801.

9) **Sc** (superficie coperta): è la proiezione orizzontale delle sole parti fuori terra dell'edificio, principali e secondarie anche se da esso sono staccate, comprensiva della proiezione di portici, tettoie, gronde e balconi oltre 1,50 m di sporgenza dal profilo delle murature perimetrali o delle strutture verticali di sostegno.

Sono inoltre escluse dal computo della superficie coperta:

a) le piscine a cielo aperto;

b) le scale aperte non coperte;

c) **le costruzioni accessorie di cui all'art. 3.6;**



~~il capanno degli attrezzi da giardino/orto avente altezza massima H non superiore a m 2,50, e superficie coperta inferiore a 5,00 mq per ogni unità immobiliare;~~

- d) ribalte di carico e scarico scoperte o con copertura mobile a servizio di attività produttive, di deposito o commerciali;
- e) i locali tecnici Lt;
- f) **i vani ascensori di nuova realizzazione, al lordo delle murature perimetrali, solo per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.G.T..**

- 10) **Sv** (superficie di vendita): La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, **anche** se coperte e i relativi corselli di manovra).

L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi, anche se contigui ed avere accesso diretto da spazi pubblici.

La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili e a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate.

In caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.



La superficie di vendita viene computata nella misura di $\frac{1}{2}$ della superficie lorda di pavimento complessivamente utilizzata per la vendita qualora l'esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio riguardi i prodotti elencati di seguito:

- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori e vernici, carte da parati;
- ferramenta e utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas e igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiali per l'edilizia;
- legnami.

11) **H (altezza del fabbricato): è uguale all'altezza intercorrente tra la quota più alta all'intradosso della copertura misurata sotto travetto e la media aritmetica delle quote d'imposta del fabbricato individuate nei vertici del perimetro.**

Ai fini del calcolo della media aritmetica si considera la quota più bassa tra il terreno naturale o il terreno di progetto.

Nel calcolo dell'altezza non si considerano gli accessi veicolari ai piani interrati o seminterrati destinati ad autorimessa.

~~H (altezza del fabbricato): è uguale all'altezza media ponderate delle facciate (area delle facciate / perimetro) calcolata dalla quota del terreno naturale e l'estradosso della soletta di copertura dell'ultimo piano a cui sommare l'altezza del sottotetto calcolata dal precedente punto di arrivo sino al punto più alto dell'intradosso della soletta di copertura (sotto travetto).~~

~~Nel caso di coperture piane il punto più alto individuabile al di sopra del solaio di copertura.~~



Da queste disposizioni sono esclusi i comignoli, le antenne, i locali e volumi tecnici, i corpi scala fino ad un massimo di mt. 2,50 all'intradosso della copertura e ascensori fino ad un massimo di mt. 3,50 sempre all'intradosso della copertura.

Per gli edifici industriali l'altezza massima dei locali e volumi tecnici è estesa fino ad un massimo di mt. 3,50 all'intradosso della copertura.

Nel caso di realizzazione di volumi ammissibili al di sopra dell'altezza massima il progetto dovrà ottenere il parere vincolante della Commissione Paesaggio.

Nelle zone sotto vincolo PAI (Legge 267/98) l'altezza si calcola dalla quota fissata nelle specifiche norme PAI e pari a 50 cm oltre la quota di massima esondazione.

Per gli edifici pubblici o di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale può concedere la deroga a norma delle vigenti leggi.

12) **V** (volume): è uguale alla sommatoria della S_{lp} moltiplicata per l'altezza virtuale di 3,00 m.

Il volume degli edifici esistenti si determina come gli edifici di nuova costruzione.

13) **I_t** = S_{lp}/S_t (Indice di fabbricabilità territoriale): esprime la S_{lp} massima realizzabile per ogni unità di superficie territoriale.

14) **I_f** = S_{lp}/S_f (Indice di fabbricabilità fondiaria): esprime la S_{lp} massima realizzabile sul lotto stesso su cui insiste l'indice per ogni unità di superficie fondiaria.

15) **I_{fe}** = S_{lp}/S_f (Indice di edificabilità fondiaria esistente): esprime l'indice di edificabilità fondiaria esistente rispetto ad un lotto edificato, ovvero la S_{lp} esistente per ogni unità di superficie fondiaria.

16) **I_{te}** = S_{lp}/S_t (Indice di edificabilità territoriale esistente): esprime l'indice di edificabilità territoriale esistente rispetto ad



un lotto edificato, ovvero la Slp esistente per ogni unità di superficie territoriale.

17) $Ic = Slp/St$ (Indice di Compensazione): esprime la Slp aggiuntiva massima realizzabile per ogni unità di superficie territoriale, o fondiaria se applicato ai lotti in intervento diretto, derivante da crediti edilizi maturati nelle aree del PGT a cui le presenti norme ne danno diritto.

18) $Ut = Slp/Laf St$ (Indice di utilizzazione insediativa territoriale): esprime la massima superficie lorda di piano per ogni unità di superficie territoriale. ~~di lotto territoriale asservibile.~~

19) $Uf = Slp/Laf Sf$ (Indice di utilizzazione insediativa fondiaria): esprime la massima superficie lorda di piano per ogni unità di superficie fondiaria. ~~di lotto fondiaria asservibile.~~

20) $Rc = Sc/Laf Sf$ (Rapporto di copertura): è il rapporto tra superficie coperta e la superficie fondiaria. ~~di lotto fondiaria asservibile.~~

~~$Rp = Sc/Sf$ (rapporto di permeabilità): è il rapporto tra superficie permeabile e superficie fondiaria.~~

21) $Ds =$ (Distanza da strada): è la distanza dal fabbricato alla strada misurata a raggio dal punto di massima sporgenza di ogni opera in elevazione anche se aperta con esclusione degli elementi decorativi quali cornicioni e pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere aggettanti per non più di 1,50 m.

22) Df (Distanza tra fabbricati): è la distanza tra i fabbricati misurata a raggio dal punto di massima sporgenza di ogni opera in elevazione anche se aperta con esclusione degli elementi decorativi quali cornicioni e pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere aggettanti per non più di 1,50 m.



Sono ammesse distanze inferiori nel caso di interventi edilizi compresi in Piano Attuativo ovvero nel caso di edifici tra loro collegati da corpi di fabbrica computati come Sc.

- 23) **Dc** (Distanza dal confine): è la distanza dal fabbricato al confine di proprietà misurata a raggio dal punto di massima sporgenza di ogni opera in elevazione anche se aperta con esclusione degli elementi decorativi quali cornicioni e pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere aggettanti per non più di 1,50 m.

Potranno essere convenzionate distanze inferiori con atto registrato e trascritto.

Non è computabile ai fini della distanza dal confine il cappotto termico realizzato su edifici esistenti finalizzato al risparmio energetico così come consentito dalle leggi vigenti.

- 24) **Sper** (Superficie permeabile): è la superficie del lotto **fondario** in grado di assorbire e di lasciarsi attraversare direttamente dall'acqua, non occupata dalla proiezione sul piano orizzontale della sagoma degli edifici e di tutte le altre opere edilizie realizzate fuori terra, seminterrate o interrate con esclusione delle opere interrate aventi soprastante coltre di terreno di spessore minimo di cm. 50. **Come superficie permeabile è possibile computare quella dei parcheggi e di eventuali percorsi, anche carrabili, se a fondo drenante.**

- 25) **Rp = Sper/Sf** (Rapporto di permeabilità): è il rapporto tra superficie permeabile e ~~l'area di pertinenza~~ **superficie fondiaria dei fabbricati**, si esprime in percentuale.

- 26) **Lt** (Locali tecnici): sono i locali funzionali ad ospitare esclusivamente impianti di servizio del fabbricato o di reti tecnologiche quali: riscaldamento, trasformazione elettrica, illuminazione, acqua potabile, condizionamento, raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, ecc.; non sono comunque locali tecnici quelli adibiti ad attività produttive.



- 27) **Cabine elettriche di trasformazione.** Le cabine elettriche di trasformazione dell'energia non incidono sullo sfruttamento edilizio del lotto e perciò non si computano ai fini del calcolo della S_{lp} costruibile; la superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura. In deroga alle distanze minime prescritte, le cabine elettriche di trasformazione dell'energia possono essere costruite in confine di proprietà, nonché in fregio alle recinzioni, previo accordo tra i confinanti, e nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla Circolare del Ministero LL.PP. n. 5980 del 30 dicembre 1970 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 1.7 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Le tipologie degli interventi edilizi di recupero del patrimonio edilizio esistente e degli interventi di nuova edificazione, contenute nelle presenti Norme, sono riferite alle definizioni di cui all'art. 27 della L.R. 12/05:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo



edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

- d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; la ricostruzione dell'edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma;
- e) interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente:
1. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6;
 2. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
 3. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 4. ~~(comma numero~~ ~~6)~~ ~~6)~~ dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 129 del 2006);
 5. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte,



campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

6. gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;

7. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

7-bis) gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito.

f) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

ART. 1.8 - APPLICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI E ASSERVIMENTO

1. Le aree per i servizi pubblici, nelle dimensioni minime previste dal DM 02.04.1968, n. 1444, e secondo le indicazioni della L.R. 12/2005, sono dimensionate facendo convenzionalmente corrispondere, per gli ambiti residenziali, ad ogni abitante un V di 150 mc e una SIp di 50 mq, comprensivi anche delle destinazioni non specificatamente residenziali, ma strettamente connesse con le residenze (negozi di vicinato, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).



2. Per lo sviluppo dei Piani Attuativi ~~e per i PCC (Permessi di Costruire Convenzionati)~~, si applicano gli indici di utilizzazione territoriale. **Per lo sviluppo dei Permessi di Costruire Convenzionati) e per gli interventi diretti** ~~Per lo sviluppo dell'intervento diretto~~ si applicano gli indici di utilizzazione fondiaria.

Le superfici fondiarie e territoriali individuate dagli elaborati del PGT o dagli strumenti di attuazione dello stesso, le quali sono state utilizzate per la determinazione della superficie lorda edificabile, resteranno asservite, in caso di edificazione, quali aree di pertinenza dell'intervento e degli edifici realizzati, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, in modo da non poter essere considerate per l'edificazione di altre costruzioni.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT la superficie asservita è l'estensione del lotto calcolata con gli indici del PGT.

La Superficie lorda di pavimento edificabile nelle aree consolidate è un parametro caratteristico del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi e misurata in metri quadri.

La Slp delle aree consolidate dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi si ottiene dall'area totale delle proprietà (o dei lotti asserviti) considerate detraendo:

- le porzioni che, per vincoli di piano o di legge, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate a strade pubbliche, a spazi pubblici, ad attrezzature o servizi di pubblico interesse, a verde pubblico o forestale, o ad altri usi di pubblico interesse; altresì le fasce di rispetto stradale su cui non si prevede l'allocazione di edificabilità;
- le quote di terreno pertinenti ad altri edifici esistenti sull'area considerata che s'intendono mantenere;
- le porzioni di terreno la cui edificabilità è stata eventualmente ceduta, per convenzione, a proprietà confinanti.

In sede di rilascio di singolo provvedimento, possono essere computate, al fine del calcolo della Slp edificabile, le aree non vincolate a destinazione pubblica dal Piano di Governo del Territorio, che i proprietari cedono gratuitamente al Comune per opere di urbanizzazione e servizi di interesse collettivo.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Quando venga realizzata la Superficie Lorda di Pavimento (Slp) corrispondente ad una determinata superficie, questa costituisce l'area di pertinenza dell'edificio realizzato e resta vincolata alla non edificazione (sino alla demolizione dell'edificio realizzato o all'eventuale modifica degli indici di Piano) in modo che, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà avvenuta a partire dalla data di adozione del primo degli atti costituenti il PGT, detta superficie non possa più essere considerata nel computo di nuove Superficie Lorda di Pavimento (Slp) da realizzare.

La Superficie lorda di pavimento si considera "satura" quando gli edifici che vi sorgono hanno già utilizzato la massima superficie di piano consentita dai rispettivi indici.

Per calcolare l'edificabilità di un lotto se ne considera la superficie reale su rilievo dimostrativo sottoscritto da tecnico abilitato.

In caso di trasferimento di diritti edificatori tra lotti distinti il Comune richiede la trascrizione del vincolo di cui sopra, a cura e spese del richiedente.

Ai fini delle presenti verifiche si considera la data del 09/04/2002 di approvazione della variante generale del PRG previgente.

Il Permesso di Costruire ovvero la Denuncia di Inizio Attività devono essere integrati, da atto d'obbligo unilaterale depositato presso il Comune, che definisca il vincolo di non edificabilità relativo alla porzione di area di pertinenza del fabbricato, secondo gli indici edificatori in vigore.

Tale vincolo può essere cancellato e modificato solo in caso di demolizione di quanto edificato o di incremento degli indici edificatori.

L'eventuale frazionamento del lotto vincolato, effettuato successivamente alla data di adozione del PGT, non consente l'autonomo computo a fini edificatori della porzione frazionata, laddove nel suo complesso il lotto abbia esaurito la sua potenzialità edificatoria.

Per gli edifici legittimamente esistenti alla data di adozione del PGT si considera vincolata come area di pertinenza quella necessaria, secondo



PGT

Piano di Governo del Territorio NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

gli indici edificatori definiti dal PGT, alla realizzazione dei fabbricati stessi, con le caratteristiche dimensionali in essere.

E' ammessa la cessione della potenzialità edificatoria ad altri lotti contigui appartenenti allo stesso ambito urbanistico ed a condizione che la convenzione notarile costitutiva della relativa *servitus non aedificandi* sia regolarmente trascritta nei pubblici registri immobiliari e depositata presso gli uffici comunali.

EMENDAMENTO 1 ELIMINAZIONE ART. 1.9

~~ART. 1.9 – NORME GENERALI PER STATO DI FATTO IN CONTRASTO CON LE PREVISIONI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO~~

~~1. Le norme transitorie fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di verifica di compatibilità degli interventi previsti sia a quanto disposto dal Piano di Governo del Territorio che del Piano Regolatore vigente.~~

ART. 1.109 – AREE DI PERTINENZA

1. Gli edifici hanno come pertinenza le aree fondiari o territoriali che, in base agli indici edificatori del PGT, hanno consentito la loro realizzazione.

2. Le aree di pertinenza degli edifici esistenti alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio sono quelle che permettono di assicurare il rispetto degli indici di edificabilità dello stesso.

Se già sature devono intendersi asservite per l'intera loro estensione, senza impegno per le adiacenti proprietà di terzi.

ART. 1.14-10 – NORME DI CARATTERE SPECIALE PER PUBBLICA UTILITA'

1. È sempre possibile a seguito di comprovata necessità operativa utilizzare aree, anche appartenenti ad ambiti vincolati, per la localizzazione e l'esercizio di attività di interesse pubblico, anche di valenza sovracomunale, che non comportino previsioni di edificabilità. L'utilizzo di tali aree dovrà essere opportunamente convenzionato con gli operatori e potrà essere acconsentito solo per la durata dello svolgimento dell'attività stessa.



ART 1.11 – NORME GENERALI IN MATERIA AMBIENTALE

1. Si richiamano qui le disposizioni della normativa ambientale vigente, in quanto applicabili, di cui a:

- D.G.R. 22.11.08 n -8/8745 e s.m.i. "Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici, di modifica cd integrazione delle precedenti D.G.R. 31. 10.07 n° 8/5773 e D.G.R. n. 501812007";
- commi 1 e 2 del RR 2/2006: si pone l'accento in tal senso sulla necessità che i progetti di nuova edificazione e di recupero degli edifici esistenti aderiscano appieno alle prescrizioni di cui all'art.6, commi 1 e 2 del RR 2/2006 nelle parti in cui questo dispone dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idro-sanitari, misuratori di volume omologati, sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche;
- art. 8 comma 2 Legge 447/1995 e art. 5 della Legge Regionale l3/200 1 per il contenimento dell'inquinamento acustico;
- Lr. 17/2000 e successive Dgr. VII/6162 del 29/09/2011, Lr. 38/2004 e Lr. 19/2005 per il contenimento dell'inquinamento luminoso.



TITOLO 2 – MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PGT

ART. 2.1 – MODALITA' DI ATTUAZIONE

1. Il Piano di Governo del Territorio viene attuato secondo quanto stabilito dalla l.r. 12/2005 e smi, dal DPR 380/2001 e smi, e secondo le ulteriori norme vigenti in materia edilizia urbanistica. Le modalità di attuazione delle trasformazioni sono indicate nei singoli piani costituenti il PGT e relativi azzonamenti.

ART. 2.2 – PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (PCC)

1. Il PGT prevede anche il ricorso al permesso di costruire, laddove specificato, subordinato alla stipula di apposito atto convenzionale.
2. Il permesso di costruire convenzionato (PCC) impone che la documentazione progettuale debba essere corredata da appositi atti convenzionali disciplinanti gli oneri, gli obblighi e le prescrizioni/condizioni di riferimento dei singoli interventi.

ART. 2.3 – PIANI ATTUATIVI

1. Per gli ambiti di trasformazione in cui viene indicata la modalità a piano attuativo, l'attuazione avviene tramite i piani attuativi comunali, costituiti da tutti gli strumenti esecutivi previsti dalla legislazione statale e regionale vigente.
2. Per quegli ambiti assoggettati a Piano Attuativo è possibile per i privati, in accordo con l'Amministrazione Comunale, il frazionamento dei P.A. stessi in più lotti. Il suddetto Piano Attuativo dovrà comunque prevedere per tutto il comparto un progetto generale di fattibilità riguardante la viabilità, i sottoservizi e la localizzazione dei servizi pubblici e di pubblica utilità.
3. Il DdP connette direttamente le azioni di sviluppo alla loro modalità di attuazione mediante i vari tipi di piani attuativi comunali con eventuale eccezione degli interventi pubblici e di quelli di interesse pubblico o generale, di cui al PdS.



4. Nei piani attuativi vengono fissati in via definitiva, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel DdP (normativa specifica del Titolo II), gli indici urbanistico-edilizi necessari alla attuazione delle previsioni dello stesso; per il dimensionamento delle aree per servizi da reperire e/o monetizzare ai sensi dell'art. 46 della L.R. 12/2005, si utilizza il numero di abitanti insediabili, desunto applicando il parametro di 150 mc/abitante.

5. Per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta (51%) del valore di detti immobili in base all'imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in consorzio ai sensi dell'art. 27, comma 5, della Legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). In tal caso, il Sindaco provvede, entro dieci giorni dalla presentazione del Piano Attuativo, ad attivare la procedura di cui all'art. 27, comma 5, della legge 166/2002 e il termine di novanta giorni di cui all'art. 14, comma 1, inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione della suddetta procedura.

6. Le previsioni contenute nei piani attuativi e loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

7. Le prescrizioni planivolumetriche contenute nel progetto di piano attuativo devono essere sufficientemente dettagliate sia per quanto riguarda l'assetto planimetrico che per i profili regolatori. Non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

8. Nel caso i Piani Attuativi siano interessati da previsioni di standard o viabilità comunali, come indicato nel PdS, lo studio dei Piani interessati dovrà verificare le relative indicazioni.



9. Le superfici devono essere dimostrate con rilievo sottoscritto da tecnico abilitato.

L'individuazione della superficie accertata dovrà costituire allegato obbligatorio di ogni Piano Attuativo.

ART. 2.4 - CONVENZIONI DEI PIANI ATTUATIVI

1. La convenzione, alla cui stipulazione è subordinato il rilascio dei titoli abilitativi relativamente agli interventi contemplati dai piani attuativi, oltre a quanto stabilito ai numeri 3) e 4) dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), deve prevedere:

a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione, nonché la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal piano dei servizi ovvero loro monetizzazione; qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l'acquisizione di altre aree a destinazione pubblica;

b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione o di quelle che siano necessarie per allacciare l'ambito ai pubblici servizi; le caratteristiche tecniche di tali opere devono essere esattamente definite; ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti distintamente per la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della presente legge, è corrisposta la differenza; al comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti al piano attuativo, nonché all'entità ed alle caratteristiche dell'insediamento e comunque non inferiore agli oneri previsti dalla relativa deliberazione comunale;

c) altri accordi convenuti tra i contraenti secondo i criteri approvati dai comuni per l'attuazione degli interventi.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve stabilire i tempi di realizzazione degli interventi contemplati dal piano attuativo, comunque non superiori a dieci anni.

ART. 2.5 - CESSIONI DI AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

1. Le urbanizzazioni primarie e secondarie sono relative alle opere identificate dalla L.R. n. 12/2005.

2. Ove necessario, il titolo abilitativo alla edificazione è accompagnato da una impegnativa unilaterale, da trascriversi a cura e spese degli interessati, per la cessione al Comune, senza corrispettivo delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione pertinenti all'intervento.

EMENDAMENTO 2 MODIFICHE ART. 2.6

ART. 2.6 - CESSIONI DI AREE PER SERVIZI PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILITA'

1. All'interno di tutti i Permessi di costruire convenzionati e dei Piani Attuativi del territorio comunale, salvo che per diverse disposizioni indicate nei per i singoli ambiti, sono prescritte le seguenti cessioni minime di aree standard:

- per i PCC a prevalente destinazione residenziale il 30% della Sf;
- per i PCC a prevalente destinazione produttiva il 20% della Sf;
- per i PCC a prevalente destinazione commerciale direzionale il 30% della Sf;
- per i Piani Attuativi a prevalente destinazione residenziale il 30% della Sf;



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

35

- per i Piani Attuativi a prevalente destinazione produttiva e artigianale il 20% della St;
- per i Piani Attuativi a prevalente destinazione commerciale direzionale il 30% della St.

ART. 2.7 – PIANI ATTUATIVI – PIANI DI RECUPERO – PIANI INTEGRATI – SPORTELLI UNICI

1. Vengono recepiti e confermati i parametri edilizi ed urbanistici e le prescrizioni attuative contenuti negli elaborati tecnici dei piani attuativi approvati definitivamente e convenzionati alla data di adozione del primo piano costituente il PGT. Allo scadere della validità di ciascun piano sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi elencati nell'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 12/2005. Ove sia riscontrato il completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dalle rispettive convenzioni le trasformazioni dei lotti ancora liberi potranno essere edificati secondo i parametri urbanistico-edilizi fissati dal piano di appartenenza, mentre quelli già nella disponibilità dell'Amministrazione, non destinati alla realizzazione di specifiche opere di interesse pubblico, potranno essere diversamente utilizzati o valorizzati da parte dell'amministrazione comunale.

2. Nei soli piani attuativi approvati definitivamente e convenzionati valgono le norme tecniche di attuazione del PRG previgente alla data della convenzione fino alla validità della convenzione stessa. **Nelle zone sotto vincolo PAI (Legge 267/98) l'altezza si calcola dalla quota fissata nelle specifiche norme PAI e pari a 50 cm oltre la quota di massima esondazione.**

3. La verifica degli indici dei Piani Attuativi non approvati definitivamente e non convenzionati dovrà essere fatta sugli indici del PGT trasformando il volume V in Slp dividendo il volume attribuito dal PRG diviso 3.



ART. 2.8 – INTERVENTI SU BENI PAESAGGISTICI

1. Gli interventi su beni sottoposti a tutela paesaggistica sono soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e al rispetto delle norme di cui agli art. 80 e segg. l.r.12/2005. Infatti il territorio del Comune di Oggiono è, in particolar modo, soggetto a vincolo paesaggistico per la zona costiera del Lago di Annone (DM 5/6/1967) e per le zone note come "Monte Sirone" e Poggio di Stolegarda, di cui alla DGR 7/19800 del 2004.

2. Al fine di promuovere l'inserimento armonico dei nuovi interventi edilizi e/o degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione, in relazione ai caratteri del contesto locale circostante, per i nuovi interventi edilizi consentiti dal Piano in contesti almeno di "media sensibilità paesistica" viene prevista una ricognizione speditiva del contesto, termine con il quale si intende la produzione di un elaborato che documenti, cartograficamente e fotograficamente, lo stato dei luoghi (per approfondimenti si veda l'Allegato 2 alle NdA del PTCP).

ART. 2.9 – MONETIZZAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 46 l.r. 12/2005, qualora l'acquisizione delle aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale in dotazione dei Piani Attuativi e dei **Permessi di Costruire Convenzionati PCC** non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione ~~del piano attuativo~~ può prevedere, in alternativa parziale o **totale** della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. ~~Deve essere comunque garantito lo standard minimo di 18 m²/ab.~~

2. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati dal Comune per la realizzazione degli interventi previsti nel PdS ivi compresa l'acquisizione di altre aree a destinazione pubblica.

3. In tutti i casi, i proventi delle monetizzazioni dovranno essere impiegati per la realizzazione delle rispettive opere di urbanizzazione



primarie e secondarie oggetto di monetizzazione, secondo le indicazioni del PdS.

ART. 2.10 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. Ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni e del DPR 380/2001 e successive modifiche e integrazioni, gli interventi edilizi, fatto salvo le eventuali deroghe previste dalle leggi in vigore, devono corrispondere quanto previsto dalle tariffe vigenti in ordine al contributo di costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione.

ART. 2.11 - SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

1. A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati possono essere autorizzati a realizzare una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria, nel rispetto del D.LGS 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

2 Il Comune determina le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione della loro congruità tecnico-economica e di prestazione di idonee garanzie finanziarie nonché le sanzioni conseguenti in caso di inottemperanza e le modalità per l'eventuale presa in carico delle opere. ~~Le opere, collaudate a cura del comune, sono acquisite alla proprietà comunale.~~

ART. 2.12 - PEREQUAZIONE URBANISTICA, CREDITI EDILIZI E COMPENSAZIONI, MISURE DI INCENTIVAZIONE

1. In conformità a quanto espresso dell' Art. 11 l.r. 12/05 e successive, le presenti N.T.A riportano le relative normative specifiche per il territorio comunale.

2. Il Piano di Governo del Territorio utilizza gli istituti della Perequazione urbanistica, dei Crediti edilizi, delle Compensazioni, delle Misure di incentivazione in funzione del raggiungimento di obiettivi



PGT

Piano di Governo del Territorio NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

specifici che vengono utilizzati nei documenti costitutivi del Piano di Governo nel seguente modo:

- la Perequazione urbanistica viene utilizzata negli Ambiti del Documento di Piano (AT, AP e AR).
- i Crediti edilizi e le Compensazioni vengono utilizzate nel Documento di Piano, nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi, previo accordo con l'Amministrazione Comunale nei casi identificati e normati specificatamente.
- le Misure di incentivazione vengono utilizzate nel Piano delle Regole e nel Documento di Piano.

3. Successivamente alla data di approvazione del presente PGT dovrà essere redatto specifico Regolamento di Attuazione del regime giuridico della compensazione.

Tale regolamento dovrà

- fissare le direttive per la determinazione delle aree di isovalore fondiarie ed i relativi coefficienti di conguaglio da applicare in caso di trasferimenti del credito edilizio in ambiti aventi differenti valori;
- fissare le modalità attuative per la redazione delle perizie estimative di determinazione dei valori fondiari degli ambiti;
- fissare la durata e l'efficacia dei valori estimativi;
- specificare tutti i passaggi amministrativi necessari per trasferire ed utilizzare il credito edilizio;
- definire le priorità di intervento con le relative premialità;
- determinare la somma per le spese amministrative e tecniche legate sia alla istruttoria che alla tenuta dei registri.

Dovrà inoltre determinare tutto quant'altro non qui specificato che dovesse risultare utile per la corretta ed equa applicazione del meccanismo compensativo.

4. Perequazione urbanistica

La Perequazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si garantisce l'equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente



dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree. La Perequazione urbanistica si applica negli ambiti AT, AP e AR del Documento di Piano.

La perequazione urbanistica si articola in perequazione tra comparti e perequazione di comparto.

La perequazione tra comparti e di comparto si applica agli ambiti del Documento di Piano AT, AP e AR ed è ottenuta applicando indici edificatori differenziati, per comparto, che tengono conto della localizzazione e degli obiettivi e assegnati all'ambito dal DdP.

Essa è ottenuta applicando lo stesso indice edificatorio all'intera area inclusa nella perimetrazione dell'ambito che la definisce fisicamente, indipendentemente dalla destinazione d'uso da realizzarsi. La capacità edificatoria consentita deve essere realizzata, di norma, sulle aree fondiari, di concentrazione volumetrica, definite dalle schede di indirizzo progettuale del Documento di Piano (cfr. Allegato A alla relazione di Documento di Piano).

5. Compensazione

La compensazione è ottenuta attribuendo alle aree di proprietà privata, destinate a servizi pubblici e di interesse pubblico (SP, SR), alla viabilità (MV) (con esclusione della nuova viabilità di livello sovracomunale), e alle aree di interesse urbano e ambientale (AIU, AIA), non comprese negli ambiti del Documento di Piano (AT, AP e AR) diritti edificatori teorici, misurati in Superficie Lorda di Pavimento (Slp).

I diritti edificatori di cui al presente comma, si traducono in capacità edificatoria da trasferire negli ambiti del DdP e negli ambiti del tessuto consolidato individuati dalle norme nel Piano delle Regole, a fronte della cessione al Comune delle aree sopra citate o della realizzazione di attrezzature e servizi pubblici.

La compensazione è ottenuta attribuendo agli ambiti del DdP e agli ambiti del tessuto consolidato individuati dalle norme nel Piano delle Regole una capacità edificatoria aggiuntiva (pari a 0,05 mq/mq) a fronte della realizzazione di interventi di compensazione su aree di proprietà privata (cfr. 2 Documenti tecnici PTCP - Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale), costituenti i



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

40

varchi della rete ecologica e di connessione ambientale ovvero della cessione al Comune delle aree costituenti la rete ecologica.

Per ogni *Ambito oggetto di trasferimento di diritti edificatori*, come sopra individuato, dovrà essere predisposta una Scheda Normativa a cura del proponente che definisca:

- a) la localizzazione dell'intervento;
- b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;

La proposta di Credito edilizio sarà oggetto di valutazione da parte della Giunta Comunale e dovrà essere coerente con il Regolamento di Attuazione che sarà redatto dopo l'approvazione del P.G.T.

Quanto previsto dal presente articolo non potrà riguardare opere realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente.

I Crediti edilizi sono annotati in un apposito registro, coerente con il Regolamento di Attuazione che sarà redatto dopo l'approvazione del P.G.T., previo atto pubblico di trasferimento e, nel caso di commercializzazione, nei relativi atti dovranno essere riportati:

- a) i dati del titolare del credito;
- b) le quantità di riferimento del credito;
- c) i dati delle zone urbanistiche dove possono essere spesi;
- d) ogni variazione soggettiva od oggettiva che li riguardi.

In fase di prima applicazione i beneficiari dei crediti edilizi, contestualmente alla trascrizione dell'atto dovranno versare una somma che sarà determinata dal regolamento di Attuazione di cui all'art. 2.12 punto 3 per spese amministrative e tecniche legate sia alla istruttoria che per la tenuta dei registri.



6. Credito edilizio

Il Credito edilizio è l'istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale. Esso si forma mediante il riconoscimento di una quantità di superficie lorda di pavimento ai soggetti che si fanno carico degli interventi e delle cessioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di seguito elencati.

Mediante l'istituto del Credito edilizio, il Piano di Governo del Territorio, si propone di raggiungere per determinati ambiti urbani e territoriali, un insieme di obiettivi di riqualificazione diffusa, quali:

a. realizzazione di opere di miglioramento della qualità urbana paesaggistica e ambientale, secondo le priorità stabilite nel Regolamento di Attuazione all'art. 2.14 punto 3 come ad esempio:

- aree per servizi pubblici e di uso pubblico
- arredo urbano
- pavimentazione corti e cortili ad uso pubblico
- aree di interesse ambientale ovvero boscate
- percorsi ciclopedonali
- attuazione della rete ecologica e simili
- realizzazione di aree per opere di compensazione;
- realizzazione di opere di completamento e razionalizzazione della rete viaria, come ad esempio sistemazione e allargamento di incroci stradali, completamento di tratti stradali, ecc.

b. eliminazione di opere incongrue, contrastanti con i vincoli e le tutele.

7. Misure di incentivazione

Le Misure d'incentivazione si applicano mediante incrementi percentuali della capacità edificatoria e sono finalizzate a promuovere un'elevata qualità costruttiva e insediativa e a incentivare la riduzione delle necessità energetiche. L'applicazione delle Misure d'incentivazione è soggetta all'applicazione di specifiche forme di convenzionamento da associarsi all'atto abilitativo.

La misura di incentivazione si applica solo nel caso di raggiungimento delle classi A così come definite dalla legislazione regionale vigente in materia di contenimento energetico ed è pari al 10 % della Slp che si sommerà agli indici di base che il Piano definisce per ciascuna zona.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

42

ART. 2.13 - VOCAZIONI FUNZIONALI E INDICI DI MASSIMA PER LE AREE DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

1. Il PGT, ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005, individua gli ambiti delle trasformazioni (AT, AP e AR) e definisce i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, ed ai sensi dell'art. 12 della medesima Legge Regionale n. 12/2005 connette direttamente le azioni di sviluppo degli ambiti di trasformazione alla loro modalità di attuazione mediante i vari tipi di Piani attuativi comunali.
2. Gli interventi edilizi ed urbanistici sulle aree individuate sono subordinati all'approvazione di Piani attuativi secondo le indicazioni contenute nelle presenti Norme.
3. Il Comune su tali aree valuta la richiesta del privato per l'attivazione del Piano Attuativo e, se conforme, accoglie tale richiesta ed indica le caratteristiche dell'intervento ai fini dell'applicazione dei meccanismi di incentivazione, perequazione e compensazione; precisa i contenuti previsti dalle specifiche previsioni relative all'area interessata e formula indirizzi per il coordinamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la dotazione di standard urbanistici, in relazione alle previsioni del PdS.
4. Qualora il Comune, in sede di verifica della proposta, le ritenga utili a conseguire la maggior efficacia di programmi comunali di intervento, una semplificazione delle procedure, una maggior funzionalità urbanistica e una migliore compatibilità ambientale, sulle aree di trasformazione, in sede di Piano attuativo, è consentita la modifica delle perimetrazioni di area e di ambito e delle entità degli standard monetizzabili e delle aree da cedere, pur conservando i principi di uniformità ed equità adottati per la valutazione degli oneri e delle potenzialità edificatorie, fatti comunque salvi i diritti di terzi e i principi perequativi.
5. Gli interventi proposti devono essere preceduti da una valutazione paesistico ambientale del progetto, ai fini della determinazione del grado



di incidenza paesistico del progetto anche in relazione alla sensibilità paesistica dei luoghi interessati.

6. Le opere di mitigazione e compensazione devono essere sempre previste in fase di programmazione e progettazione generale, rimanendo ai singoli progetti architettonici ed alla fase di realizzazione delle urbanizzazioni la puntuale esecuzione delle stesse.

7. Le aree a standard nella quantità prevista dal PdS nei Piani Attuativi, vengono reperite e cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale all'atto della convenzione dei Piani stessi, salvo quanto disposto per i singoli ambiti.

8. La perequazione urbanistica, è incentrata su un'equa ed uniforme distribuzione di diritti edificatori indipendentemente dalla localizzazione delle aree pubbliche e delle aree per attrezzature pubbliche e dei relativi obblighi nei confronti del Comune.

9. Il Piano Attuativo determina in modo definitivo le aree sulle quali deve essere concentrata l'edificazione e quelle da cedere al Comune o da asservire per realizzare servizi e infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche.

10. In alternativa a tale attribuzione di diritti edificatori, sulla base delle indicazioni del piano dei servizi il proprietario può realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale, mediante accreditamento o stipulazione di convenzione con il Comune per la gestione del servizio.

11. Nei piani Attuativi individuati dal Piano delle Regole, è ammesso il recupero a fini abitativi dei sottotetti di cui agli art. 63 e 64 della L.R. 12/2005 e successive modifiche e secondo quanto previsto dalle NTA d'ambito

12. In sede di pianificazione dei Piani Attuativi si dovrà pertanto prevedere:



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

44

- a. il rispetto degli obiettivi e dei criteri per la progettazione urbanistica, delle destinazioni e delle quantità ammesse, delle dotazioni richieste e delle prescrizioni di cui alle presenti norme e delle norme specifiche dell'ambito interessato;
- b. l'individuazione dei lotti interessati dall'edificazione;
- c. il reticolo viario, carrabile – pedonale e ciclabile, con il relativo verde di arredo stradale, piazzole per raccolta rifiuti, apparecchiature di illuminazione, ecc...;
- d. i manufatti previsti e tutte le disposizioni adottate per l'eliminazione delle barriere architettoniche sia nelle aree pubbliche che negli accessi private;
- e. i sistemi di raccolta delle acque piovane finalizzati al loro riutilizzo per impianti sanitari, per irrigazione, a fini antincendio, ecc...;
- f. l'esecuzione dei sottoservizi, le opere di urbanizzazione.

ART. 2.14 - DESTINAZIONI D'USO

1. La destinazione d'uso è il complesso di usi o funzioni ammesse dal Piano Urbanistico per un'area o un edificio.

2. Le destinazioni d'uso sono così classificate:

D1 - Residenziale:

per abitazioni residenziali si intendono oltre agli alloggi, gli spazi accessori di servizio.

D2- Artigianato di servizio alla residenza:

comprende le attività di produzione di beni di consumo e/o di fornitura di servizi la cui localizzazione e conduzione aziendale risulta compatibile con le caratteristiche urbanistico-edilizie degli edifici prevalentemente residenziali.

A titolo esemplificativo, rientrano nella specifica destinazione "artigianato di servizio alla residenza" le seguenti attività: riparazione beni di consumo, per la persona, per la casa e per l'ufficio; fabbricazione e riparazione strumenti ottici e fotografici, musicali e di precisione; rilegatura e finitura libri; laboratori di



corniceria; vetrai; sartoria; maglieria, confezionamento di prodotti tessili, cappelli, ecc.; lavanderia (anche automatica) e stireria; fabbricazione di prodotti alimentari (panetteria, pasticceria, gelateria, dolci, pizza al taglio, bevande, ecc.); laboratori fotografici; laboratori di informatica, Tv e radio; parrucchieri, estetisti, istituti di bellezza, riparazioni scarpe; restauratori, nonché altre attività simili.

D3 - Commerciale:

L'attività di commercio al dettaglio va esercitata con specifico riferimento a uno o ad ambedue i seguenti settori merceologici:

- alimentare
- non alimentare.

Gli esercizi per il commercio al dettaglio sono così classificati:

D3.1 Esercizi di vicinato (ESV):

Esercizio con superficie di vendita non superiore a 150 mq.

D3.2 Media struttura di vendita (MSV):

Esercizio con superficie di vendita superiore a 150 mq. e fino a 1.500 mq. All'interno di questa classe dimensionale si distinguono due tipologie:

- medie strutture di vendita di prossimità (MSVP): con superficie di vendita superiore a 150 mq. e fino a 600 mq
- medie strutture di vendita di rilevanza locale (MSVL): con superficie di vendita superiore a 600 mq. e fino a 1.500 mq

D3.3 Grande struttura di vendita (GSV):

Esercizio con superficie di vendita superiore a 1.500 mq.

D3.4 Strutture organizzate in forma unitaria

Media o grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte ad attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente.

Si distinguono:



a) il centro commerciale: media o grande struttura che si caratterizza, in tutto o in parte, per l'unicità della struttura o dell'insediamento commerciale, per la destinazione specifica o prevalente della struttura, per gli spazi di servizio gestiti unitariamente e per le infrastrutture comuni; il "centro commerciale" può configurarsi altresì come:

a1) centro commerciale tradizionale, inteso quale complesso costituito dall'aggregazione, nella stessa area, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali, su suolo privato, con accessibilità a un insieme di esercizi commerciali e con servizi comuni fruibili dall'intero complesso;

a2) centro commerciale multifunzionale, inteso quale complesso, con i caratteri di cui sopra, concepito e organizzato per svolgere una molteplicità di funzioni (culturali, d'intrattenimento, di svago, di spettacolo, di benessere o di divertimento), complementari alla funzione commerciale;

a3) Factory Outlet Centre, costituito da una media o da una grande superficie, localizzata in luogo diverso da quello di produzione e in cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di esitare prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari;

b) parco commerciale, inteso quale complesso di commercio costituito dall'aggregazione, in aree contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita, localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune.



La superficie di vendita delle strutture unitarie è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi nelle stesse inserite.

D3.5 Commercio all'ingrosso

Si intende l'attività svolta da chi professionalmente acquista merce a nome e per conto proprio e la rivende ad altri commercianti, utilizzatori professionali o altri utilizzatori in grande.

D3.6 Pubblici esercizi

Comprendono attività di somministrazione di alimenti e bevande, spazi relativi al funzionamento, sale ricreative (biliardo, sale giochi).

D3.7 Centri di telefonia in sede fissa (phone center):

strutture nelle quali è svolta in via esclusiva l'attività commerciale di cessione al pubblico. Ai sensi della L.R. 3 Marzo 2006 n.6, in abbinamento a tale attività possono essere effettuate solamente: la vendita di schede telefoniche e le attività che comportino una connessione telefonica o telematica (internet, ecc.) allo scopo di fornire servizi di telefonia locale indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate, con esclusione degli ambiti ove è espressamente vietata la localizzazione di attività espressamente individuate dagli stessi comuni (ai sensi dell'art. 25, comma 8 nonies, l.r. 12/2005) suscettibili di determinare situazioni di disagio a motivo della frequentazione costante e prolungata dei luoghi. I comuni definiscono contestualmente la disciplina necessaria per assicurare il corretto inserimento delle attività nel contesto urbano e in particolare la disponibilità di aree per parcheggi.

D4 Produttiva

Le destinazioni per le l'attività produttiva sono così classificate.

D4.1 Produttivo generico

Comprendono tutti i tipi di attività artigianali e industriali per la produzione di beni che risultano compatibili con l'ambiente urbano oltre a depositi di materiali e/o manufatti con o senza commercio all'ingrosso degli stessi.

Oltre agli spazi per l'attività di produzione sono compresi:

- uffici tecnici ed amministrativi al servizio esclusivo dell'unità produttiva;



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

48

- attività espositive e di vendita di beni prodotti dall'attività insediata in loco e con Slp massima pari al 30% di quella dell'attività produttiva;

E' ammessa la presenza di abitazioni residenziali destinate esclusivamente al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di due alloggi o di 150 mq di Slp cadauno che dovranno essere pertinenziali.

Le attività commerciali di vendita al dettaglio non sono ammesse

D4.2 – Depositi a cielo aperto

Comprendono gli spazi destinati a depositi di materiali e manufatti edilizi, di cantiere, ferrosi, nonché spazi per depositi ed esposizioni di merci con o senza commercio all'ingrosso degli stessi (ad esempio roulotte, motocaravan, autoveicoli, materiali edili, ecc.).

Le attività commerciali di vendita al dettaglio non sono ammesse

E' ammessa la presenza di uffici, servizi e guardiole nella misura massima di 100 m² di Slp.

E' prescritta la sistemazione di una fascia alberata continua lungo tutti i confini del lotto. Le alberature devono avere altezza minima di 3 m ed essere previste a distanza tale da determinare una barriera continua di verde.

D5- Di Autotrasporto

Attività connessa all'autotrasporto, alla logistica ivi compresi officine di manutenzione, piazzali e capannoni per la custodia degli automezzi. Oltre agli spazi per l'attività di autotrasporto e logistica sono compresi uffici tecnici ed amministrativi al servizio esclusivo dell'unità produttiva.

E' ammessa la presenza di abitazioni residenziali destinate esclusivamente al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di due alloggi o di 150 mq di Slp cadauno che dovranno essere pertinenziali.

D6- Terziaria

Comprende gli uffici, gli studi professionali e gli ambulatori medici, le attività di servizio alle imprese di piccole e medie dimensioni, di



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

49

carattere eminentemente privato e che non provochino grande concorso di pubblico. In tale uso sono comprese le agenzie e gli sportelli bancari, gli istituti di credito e similari, le agenzie assicurative.

Comprende, inoltre, tutte quelle attività di servizio e supporto alle imprese di produzione quali laboratori e centri di ricerca – attività di formazione professionale – attività di consulenza e supporto sia alla produzione che alla commercializzazione dei prodotti – produzione di servizi informatici e tecnologici.

D7- Turistico - Ricettiva

Gli esercizi per l'attività turistico-ricettiva sono così classificati.

D7.1- Alberghiera

Comprendono le attività pertinenti all'ospitalità alberghiera ed ai servizi turistici connessi: alberghi, pensioni, locande, residence, ostelli per la gioventù, oltre agli spazi di servizio (cantine, lavanderie, spazi tecnici, rimesse, ecc.) e complementari (ristoranti, bar, sale riunioni, attrezzature sportive e ricreative).

E' ammessa la presenza di abitazioni residenziali destinate esclusivamente al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di due alloggi o di 150 mq di Slp cadauno che dovranno essere pertinenziali.

D7.2 - Campeggi

Comprendono edifici ed aree pertinenti al turismo all'aria aperta. Comprendono fabbricati ed aree destinati alla reception, ai servizi igienici, alla ristorazione, alle pratiche sportive, all'alloggio di custodia nei limiti di 150 mq di Slp, al rimessaggio delle attrezzature. Si rimanda alla normativa nazionale e regionale in materia.

D8- Agricoltura

Si intendono gli edifici, le attrezzature e le aree destinate per l'attività agricola.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

50

3. Per quanto riguarda le destinazioni d'uso dei servizi pubblici o di interesse pubblico:

ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO	IC
Attrezzature istituzionali	AI
- Sedi istituzionali	AI 1
- Attrezzature Cimiteriali	AI 2
- Sede di associazioni	AI 3
- Azienda municipalizzata	AI 4
- Stazioni	AI 5
- Caserme	AI 6
Attrezzature religiose	RE
- Chiesa	RE 1
- Oratorio e centro sportivo aggregato	RE 2
- Centri di culto	RE 3
Attrezzature culturali, per lo sport e il tempo libero	AC
- Biblioteca, Museo, Teatro e sala conferenza, Centro culturale..	AC 1
- Sede associazioni	AC 2
- Attrezzature per lo sport ed il tempo libero (palestre, campi sportivi)	AC 3
Attrezzature socio sanitarie e assistenziali	ASS
- Ospedale	ASS 1
- Sede ASL	ASS 2
- Poliambulatori - Ambulatori - Servizi sanitari	ASS 3
- Sede associazioni	ASS 4
- Casa di riposo - R.S.A.	ASS 5
- Residenza agevolata	ASS 6
ATTREZZATURE SCOLASTICHE	AS
- Asili nido e micronido	AS 1
- Scuole per l'infanzia	AS 1
- Scuole primarie	AS 1
- Scuole secondarie di I grado	AS 1
- Scuole secondarie di II grado	AS 2
- Centri per corsi di formazione	AS 3
VERDE PUBBLICO URBANO SISTEMA DELLE AREE VERDI	VE



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

URBANE	
- Verde stradale	VE 1
- Verde generico	VE 2
- Giardini e parchi urbani	VE 3
- Spazi pubblici a carattere pedonale	VE 4
SERVIZI PER LA MOBILITA' E LA SOSTA	MV
Parcheggi pubblici e di uso pubblico	P
- alla residenza	P 1
- alle attrezzature pubbliche	P 2
SERVIZI ALLA PRODUZIONE FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SP
- Parcheggi dedicati alle attività produttive	P 3
- Parcheggi dedicati alla attività terziarie e commerciali	P 4
Percorsi pedonali e piste ciclabili	CP
IMPIANTI SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTALI	T
- Strutture dei servizi a rete quali cabine e centrali	T 1
- Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti	T 2
ALTRI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO	
Aree di permanenza comunità nomadi	CN

ART. 2.15 - MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D'USO DEGLI IMMOBILI

1. Sono possibili mutamenti di destinazione d'uso degli immobili conformemente con quanto disciplinato agli art. 51, 52, 53, e 54 della l.r. 12/05 e successive modifiche
2. Il cambio di destinazione d'uso è soggetto a ~~comunicazione~~ **specifico provvedimento edilizio**.
3. I cambi d'uso, con opere e senza opere, dovranno avvenire solo in conformità al PGT. L'onerosità dei cambi d'uso avviene in riferimento alla Lr. 12/2005.
Negli edifici concessionati con destinazioni d'uso in contrasto con il PGT, è ammesso il mantenimento delle funzioni esistenti **e regolarmente autorizzate** alla data di adozione del presente PGT. Su tali edifici sono



PGT

Piano di Governo del Territorio NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e consolidamenti statici.

Qualora la destinazione d'uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, **sempre in conformità al PGT**, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

4. Ogni intervento di trasformazione che preveda un incremento di capacità insediativa, anche attraverso un cambio di destinazione d'uso, è sottoposto alle verifiche di standard a servizi; e per parcheggi, previste dal PGT.

ART. 2.16 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE LAVORAZIONI INSALUBRI ESISTENTI **ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL CENTRO EDIFICATO**

1. Sono ammessi interventi edilizi finalizzati all'adeguamento tecnologico e/o igienico sanitario che concorrono alla riduzione dell'inquinamento e/o al miglioramento delle condizioni dell'ambiente di lavoro.

ART. 2.17 - PARCHEGGI

1. I parcheggi possono essere:

- privati;
- privati di uso pubblico;
- pubblici.

a. Parcheggi privati: devono essere previsti, ai fini dell'applicazione della Legge n. 122/89, negli interventi di nuova edificazione, di ricostruzione e di ampliamento nella quantità minima prescritta di 1 mq/10 mc di volume che, per gli edifici non residenziali viene determinato moltiplicando la superficie lorda di pavimento per l'altezza virtuale di m 3,00. Parte di tale dotazione dovrà essere reperita all'esterno della recinzione dell'area, e/o in area sempre accessibile, nella quantità minima di 1 posto auto ogni unità immobiliare, con esclusione dei centri storici e dei nuclei di antica formazione; per tutti gli interventi di cui sopra che prevedono l'aumento di unità immobiliari, dovrà essere sempre rispettata la quantità



minima sopra descritta con la facoltà, in caso di evidente impossibilità tecnica, di realizzarla solo all'interno. La dotazione di parcheggi deve essere pertinenzializzata attraverso atto d'obbligo unilaterale trascritto.

b. Parcheggi privati di uso pubblico: oltre ai parcheggi privati di cui al punto a. devono essere previsti a servizio di tutte le attività lavorative negli interventi di nuova edificazione, di ricostruzione, di ristrutturazione, di ampliamento e di cambio di destinazione d'uso nella quantità minima specificata al punto 2 del presente articolo, con esclusione dei centri storici e dei nuclei di antica formazione, e salvo norme più restrittive del regolamento pubblici esercizi. La dotazione di parcheggi, i quali dovranno essere aperti nell'orario di affluenza, deve essere asservita con atto d'obbligo unilaterale trascritto per la relativa funzione che si esaurisce con la cessazione dell'attività. Salve le indicazioni di cui alle norme di ambito di centro storico e dei nuclei di antica formazione.

c. Parcheggi pubblici: sono destinati a soddisfare le esigenze pubbliche o assolvere standard urbanistici e dovranno essere sempre aperti salvo specifiche regolamentazioni. I parcheggi pubblici sono sempre di proprietà pubblica, e realizzati su aree pubbliche o destinate ad essere cedute al Comune; la loro manutenzione e la loro gestione possono tuttavia essere affidate attraverso convenzione dal Comune a soggetti privati.

2. La dotazione di parcheggi privati di uso pubblico sarà direttamente connessa alle destinazioni d'uso come sotto riportata: ~~parte di tale dotazione dovrà essere reperita all'esterno della recinzione dell'area di proprietà nelle percentuali minime indicate ad eccezione dei centri storici e dei nuclei di antica formazione:~~

	zona destinazione d'uso	quantità parcheggio	di cui all'esterno
D2	Artigianato di servizio alla residenza	25m ² /100m ² di Slp	60%
D3.1	Esercizi di vicinato (ESV)	25m ² /100m ² di Slp	60%
D3.2	Media struttura di vendita (MSV)	100m ² /100m ² di Slp	60%
D3.3	Grande struttura di vendita (GSV)	200m ² /100m ² di Slp	60%
D3.4	Commerciale: per grande struttura di vendita	200m ² /100 m ² di Slp	60%
	Commerciale: per media struttura di	100m ² /100 m ² di Slp	60%



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

54

vendita

D3.5	Commercio all'ingrosso	25m ² /100m ² di Slp	20%
D3.6	Pubblici esercizi	100m ² /100m ²	60%
D3.7	Centri di telefonia	100m ² /100m ²	60%
D4.1	Produttivo generico	1m ² /10m ³	20%
D4.2	Depositi a cielo aperto	15m ² /100m ² di superficie destinata a deposito	20%
D5	Di autotrasporto	1m ² /10m ³	20%
D6	Terziaria	50m ² /100m ² di Slp	60%
D7	Ricettiva/alberghiera	50m ² /100m ² di Slp	60%
D8	Residenza dell'imprenditore agricolo	1m ² /10m ³	30%

~~a. **Parcheggi privati:** negli interventi di nuova edificazione o di ricostruzione e cambio destinazione d'uso debbono essere previsti spazi a parcheggio privato nella quantità minima prescritta dalla legge, secondo quanto specificato al punto 3 del presente articolo, e fatte salve le indicazioni di cui alle norme di ambito di centro storico. Gli spazi a parcheggio, potranno essere localizzati anche all'esterno dell'area delimitata dalla recinzione ed essere direttamente accessibili dalla sede stradale. In tal caso sono consentite solo segnalazioni di parcheggi di pertinenza con cartelli o colorazioni al suolo senza alcun tipo o meccanismo di barriera.~~

~~Il posizionamento dei parcheggi deve essere comunque compatibile con il Codice della strada.~~

~~b. **Parcheggi privati di uso pubblico:** sono destinati a soddisfare specifiche esigenze di sosta e di parcheggio al servizio degli insediamenti e delle attrezzature di interesse pubblico, specificamente asserviti all'uso pubblico, che dovranno essere aperti al pubblico nell'orario di affluenza.~~

~~c. **Parcheggi pubblici** I parcheggi pubblici sono ricavati in aree o costruzioni, la cui utilizzazione è aperta alla generalità degli utenti, fatte salve le eventuali limitazioni derivanti da norme del Codice della~~



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

~~Strada o da regolamentazioni del traffico e della sosta (ad es. riservato al carico e scarico merci, ai residenti, ai portatori di handicap e simili). I parcheggi pubblici sono sempre di proprietà pubblica e realizzati su aree pubbliche o destinate ad essere cedute al Comune, la loro manutenzione e la loro gestione possono tuttavia essere affidate attraverso convenzione dal Comune a soggetti privati. I parcheggi pubblici, debbono soddisfare, in modo diffuso su tutto il territorio, fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al servizio dell'intero sistema della viabilità urbana.~~

~~La verifica della dotazione di parcheggi privati e privati di uso pubblico, secondo le disposizioni del presente articolo è richiesta per i seguenti interventi:~~

- ~~— nuova costruzione,~~
- ~~— ampliamento al di sopra del 20% del volume dell'edificio (rif. art. 27/e-6 LR 12/05 s.m.i), per la sola parte ampliata;~~
- ~~— ristrutturazione nella fattispecie di demolizione e ricostruzione;~~
- ~~— cambi d'uso nei casi in cui questi richiedano una maggiore dotazione in relazione al cambio stesso, nei casi in cui la dotazione richiesta sia minore occorre comunque dimostrarlo.~~

~~3. La dotazione di parcheggi privati e privati di uso pubblico sarà direttamente connessa alle destinazioni d'uso come sotto riportato; parte di tale dotazione dovrà essere reperita all'esterno della recinzione dell'area di proprietà nelle percentuali minime indicate ad eccezione dei centri storici e dei nuclei di antica formazione:~~

	zona destinazione d'uso	quantità parcheggio	di cui all'esterno
D1	Residenziale	4m ² /10m ³	30%
D2	Artigianato di servizio alla residenza	50m ² /100m ² di Slp	60%
D3.1	Esercizi di vicinato (ESV)	50m ² /100m ² di Slp	60%
D3.2	Media struttura di vendita (MSV)	100m ² /100m ² di Slp	60%
D3.3	Grande struttura di vendita (GSV)	200m ² /100m ² di Slp	60%
D3.4	Commerciale: per grande struttura di vendita	200m ² /100 m ² di Slp	60%
	Commerciale: per media struttura di vendita	100m ² /100 m ² di Slp	60%



PGT

Piano di Governo del Territorio NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

D3.5	Commercio all'ingrosso	50m ² /100m ² di Slp	20%
D3.6	Pubblici esercizi	100m ² /100m ²	60%
D3.7	Centri di telefonia	100m ² /100m ²	60%
D4.1	Produttivo generico	1m ² /10m ³	20%
D4.2	Depositi a cielo aperto	15m ² /100m ² di superficie destinata a depositi	20%
D5	Di autotrasporto	1m ² /10m ³	20%
D6	Terziaria	50m ² /100m ² di Slp	60%
D7	Ricettiva/alberghiera	50m ² /100m ² di Slp	60%
D8	Residenza dell'imprenditore agricolo	1m ² /10m ³	30%

3. Nei casi di edifici con destinazioni d'uso plurime, la dotazione dei parcheggi **privati di uso pubblico** dovrà essere verificata per ogni singola destinazione d'uso.

~~Salvo la quantità da reperirsi obbligatoriamente per disposizione di legge, la monetizzazione dei posti auto è ammessa solo dove è accertata l'impossibilità al reperimento e nei centri storici, per interventi che non prevedano la demolizione e ricostruzione.~~

L'eventuale monetizzazione dei **parcheggi privati di uso pubblico** deve essere accettata da parte dell'amministrazione comunale con atto della giunta comunale e le risorse devono essere utilizzate per la realizzazione di parcheggi o opere similari.

I costi della monetizzazione saranno fissati con deliberazione di giunta comunale.

A recepimento del "Regolamento di individuazione dei criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande" per i parcheggi privati di uso pubblico dei pubblici esercizi la monetizzazione non è ammessa.

~~Nelle operazioni di ampliamento dovranno essere garantiti gli spazi pertinenziali di parcheggio per la sola parte ampliata in aggiunta a quelli esistenti. Questi ultimi, se presenti in misura maggiore rispetto a quelli richiesti per la parte già edificata, potranno essere computati ai fini dell'ampliamento.~~



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

57

~~Ai fini dell'applicazione della Legge n. 122/89 il volume degli edifici non residenziali viene determinato moltiplicando la superficie lorda di pavimento per l'altezza virtuale di m 3,00.~~

~~La dotazione di parcheggi di pertinenza come sopra articolata vale sia per gli interventi previsti nel Piano delle Regole sia per gli interventi in attuazione delle previsioni per gli ambiti di trasformazione previsti dal DdP.~~

La dotazione di parcheggi deve essere pertinenzata attraverso atto d'obbligo unilaterale per la relativa funzione **e debitamente trascritto**. ~~L'amministrazione comunale può richiedere la trascrizione nei registri immobiliari, fatte salve le disposizioni legislative vigenti in materia.~~

La realizzazione e la manutenzione dei parcheggi di dotazione deve essere a totale carico del proprietario.

Si definisce "parcheggio verde" quando il rapporto tra la superficie permeabile/drenante e la superficie **del parcheggio territoriale** risulti almeno di 0,5.

In contiguità con l'area stradale le rampe o le corsie di accesso ai parcheggi devono avere un tratto minimo di 5 m con pendenza non superiore a 5%.

Il **posizionamento** dei parcheggi deve essere compatibile con il Codice della strada.



TITOLO 3 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 3.1 – VIABILITA' E VINCOLO DI RISPETTO STRADALE

1. I tracciati viari riportati dal PGT in cartografia hanno valore indicativo.
2. Eventuali interventi di viabilità non riportati in cartografia possono essere definiti in sede di piano attuativo di ogni ambito.
Negli ambiti agricoli è consentita inoltre la costruzione di strade interpoderali di larghezza non superiore a 4 m d'iniziativa pubblica, privata, o consortile, anche se non previste dallo strumento urbanistico generale.
3. La viabilità esistente è indicata nelle tavole di piano con sedime bianco. Ciò sta ad indicare l'esistenza dei tracciati.

ART. 3.2 – VINCOLO DI RISPETTO CIMITERIALE

1. Il limite del rispetto cimiteriale corrisponde a quello formalmente autorizzato dall'autorità competente. ~~Entro tale limite è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione che presenti requisiti di durata, di inamovibilità ed incorporamento del terreno o che siano caratterizzate dalla presenza dell'uomo, anche non continuativa o comunque incompatibili con l'esigenza di assicurare decoro ai luoghi di sepoltura, nonché di tutti gli interventi non previsti dall'art. 338 così come modificato dall'art. 28 della Legge n. 166 del 01/08/2002.~~

Entro tale limite sono consentite esclusivamente le attività edilizie previste dall'art 388, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 24 luglio 1934, così come modificato dall'art. 28 della Legge n. 166 del 01/08/2002.

ART. 3.3 – VINCOLO DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI

1. In caso di edificazione in prossimità di elettrodotti sono da rispettare le prescrizioni di cui all'art. 5 del D.P.C.M 23 aprile 1992 e successive modifiche.



Per le costruzioni ricadenti nelle fascia di rispetto degli elettrodotti all'atto della richiesta di Permesso di Costruire, dovrà essere prodotto il nulla-osta da parte dell'Ente gestore dell'elettrodotto.

ART. 3.4 - DISCIPLINA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

1. Al fine di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano erogate mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, ai sensi del D.Lgs. 258/2000 e D.g.r. 7/12693 del 10 aprile 2003 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuate aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.

2. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni; essa ha un'estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta, possibilmente recintata ed adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

3. Le zone di rispetto sono graficamente individuate nella tavola DP03. In particolare nelle zone di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di autorizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

60

- apertura di pozzi ad eccezioni di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione e dalla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda 170 Kg per ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

4. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma precedente preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

5. In ogni caso, ai sensi dell'art. 94, comma 4, lettera i) del D.lg. 152/2006 e dell'allegato 1, art. 3 del D.G.R. n. 7/12693 del 10/04/2003, all'interno della zona di rispetto dei pozzi, non saranno ammessi i seguenti centri di pericolo:

- linea di elettrodeposizione galvanica
- impianti di depurazione delle acque reflue
- eventuali aree di stoccaggio /deposito di sostanze chimiche pericolose e rifiuti
- reti interne di nuova realizzazione non conformi all'allegato 1, art. 3, DPR n. 71/12693.

ART. 3.5 - ACCESSI CARRAI

1. Si considera accesso ogni entrata carrabile da un lotto ad una strada pubblica o privata aperta al pubblico in transito.

2. Ogni accesso carraio deve rispondere ai seguenti requisiti:



- l'area di raccordo deve avere un tratto minimo di 5 m con pendenza non superiore a 5% dalla carreggiata stradale o dal filo del marciapiede e deve essere pavimentata;
- l'acqua piovana deve essere incanalata e raccolta in modo da non defluire sulla strada;
- i cancelli carrai e le porte di autorimesse non devono invadere lo spazio di almeno 5,00 dal ciglio della carreggiata stradale;
- la recinzione eventuale deve essere raccordata con smussi in modo da ottenere la massima visibilità;

3. L'Amministrazione Comunale può dettare ulteriori prescrizioni costruttive o limitazioni per una maggiore sicurezza del traffico, quando gli accessi servano impianti industriali, edifici commerciali od artigianali, edifici di uso collettivo.

4. Gli accessi devono in ogni caso essere conformi alle disposizioni di cui al Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada – DPR 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni.

EMENDAMENTO 3 MODIFICHE ALL'ART. 3.6

ART. 3.6 – COSTRUZIONI ACCESSORIE

1. Per costruzioni accessorie si intendono le piccole costruzioni al servizio e completamento **di ogni unità immobiliare** ~~della costruzione principale~~, senza la presenza continuativa di persone, quali: capanno degli attrezzi da giardino/orto, padiglioni da giardino, serre, pergolati, gazebo, ecc.

2. Salvo particolari norme previste per singoli ambiti, le costruzioni accessorie devono ~~di norma~~ soddisfare le seguenti prescrizioni:

- distare dal confine di proprietà 5,00 m salvo maggiori arretramenti per fasce di rispetto; minori distanze sono da convenzionare con atto registrato e trascritto;
- non superino l'altezza massima H di m 2,50.
- abbiano superficie coperta complessiva non superiore al ~~20%~~ **10%** della superficie coperta massima ammessa.



PGT

Piano di Governo del Territorio NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

~~Nel caso di terreni confinanti, con quote differenti, l'altezza massima si intende misurata dalla quota inferiore, salvo convenzione tra confinanti, Tali costruzioni accessorie sono consentite solo su lotti già edificati. alla data di adozione del presente PGT.~~

Le costruzioni accessorie dovranno prevedere soluzioni progettuali, materiali e colori tali da garantire un corretto inserimento ambientale e un corretto rapporto con la edificazione circostante.

3. Negli ambiti di centro storico non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni accessorie. ~~fatta eccezione per il ricovero degli autoveicoli, previa autorizzazione di un progetto unitario esteso ad un comparto o al singolo cortile, attraverso cui definire la sistemazione, la riqualificazione e l'uso degli spazi liberi, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e dell'ambiente.~~

~~4. Allo scopo di miglioramenti igienici e funzionali delle vecchie costruzioni esistenti, è consentita l'aggiunta di piccoli volumi accessori, quali servizi igienici per abitazioni che ne siano sprovviste o presentino carenze rispetto le disposizioni del Regolamento di Igiene, corpi di scala necessari a migliorare la funzionalità abitativa (volumi comunque che non comportino la possibilità di incremento quantitativo di abitanti insediabili), senza tener conto del loro volume agli effetti del calcolo della densità fondiaria massima ammessa, una tantum e nel limite massimo del 5% del volume esistente, rispettando gli indici di altezza e distanze prescritte per l'ambito.~~

~~La disposizione di cui al capoverso precedente non si applica negli ambiti di piani attuativo, al di fuori dei piani attuativi.~~

~~Quanto sopra è comunque subordinato ad una soluzione progettuale di tali aggiunte che sia valida esteticamente, rispettosa del decoro urbano, nonché coerentemente integrata con la costruzione esistente.~~

ART. 3.7 - RECINZIONI

1. Tutte le recinzioni, siano esse sui confini privati o verso gli spazi pubblici o privati aperti al pubblico, devono essere di altezza non superiore a m 2,00, misurata dalla quota naturale del terreno, sui confini



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

verso la proprietà privata, e dalla quota di marciapiede adiacente (esistente o da realizzarsi) verso le proprietà pubbliche.

2. Sono ammesse recinzioni cieche che dovranno essere autorizzate dalla Commissione del Paesaggio.

3. I cancelli pedonali potranno essere a filo con la recinzione, se esiste il marciapiede o lo spazio per realizzarlo; negli altri casi dovranno essere arretrati di 1 m.

4. Eventuali pensiline di copertura non dovranno sporgere dal filo della proprietà privata.

5. Nei piani attuativi le recinzioni dovranno essere previste con tipologie omogenee.

ART. 3.8 - MURI DI SOSTEGNO

1. E' ammessa la realizzazione di muri di sostegno atti a contenere il dislivello di terreni che dovranno essere motivati e approvati dalla Commissione Paesaggio.

In ogni caso si prescrive l'uso di materiali di finitura, sulla parete visibile, in modo da garantire un inserimento armonico nel contesto ambientale.

ART. 3.9 - BENI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

1. Nel territorio comunale esiste la presenza di numerose aree a rischio di rinvenimento archeologico risultanti dalla documentazione presente sia negli archivi e nella bibliografia scientifica presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia sia nell'elenco depositato all'Ufficio Tecnico Comunale e sotto riportato.

2. Tutti i progetti dovranno essere verificati se ricadenti o meno nelle aree sopra indicate e, in tale situazione, si prescrive che tutti gli eventuali progetti che prevedano abbassamenti dalla quota attuale dal



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

piano di campagna, vengano trasmessi alla Soprintendenza per l'espressione del parere di competenza e per le opportune misure di tutela.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PARTE II

IL DOCUMENTO DI PIANO



TITOLO 4 - DOCUMENTO DI PIANO

ART. 4.1- NORME PER TIPI DI AMBITI

1. Gli ambiti di trasformazione (AT), perequati (AP) e di riqualificazione (AR), sono costituiti dall'insieme delle aree specificamente perimetrare nella cartografia di PGT.

Essi, sono individuati nella cartografia mediante indicazione numerica e perimetrazione e sono disciplinati singolarmente; gli interventi ammessi sono volti alla riqualificazione urbanistica dell'abitato e ambientale del territorio.

2. Gli ambiti di trasformazione (AT), comprendono aree libere esterne al tessuto consolidato, già localizzate dal previgente PRG, che per dimensione e contesto, rivestono rilevanza significativa per la portata delle trasformazioni connesse dal punto di vista morfologico e ambientale del territorio agricolo.

3. Gli ambiti perequati (AP), sono riferiti ad aree edificate ovvero libere, interne al tessuto consolidato, aventi rilevanza urbana, tale da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano o di quartiere, ovvero esterne funzionali alla riqualificazione ambientale dei siti.

4. Gli ambiti di riqualificazione (AR), sono riferiti ad aree edificate, interne al tessuto del centro storico, aventi rilevanza urbana, tale da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano o di quartiere, ovvero interne a nuclei di antica formazione e funzionali alla riqualificazione architettonica e ambientale dei siti.

5. Le aree per servizi pubblici e di uso pubblico localizzate negli ambiti del DdP, sono specificamente destinate agli scopi e funzioni stabilite nelle schede d'indirizzo progettuale d'ambito e recepite dal PdS.

6. Nel caso in cui l'area ricadente in un ambito del DdP sia interessata da insediamenti produttivi dismessi o in via di dismissione dovrà essere effettuata, prima di ogni intervento, un'indagine svolta ad accertare lo



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

67

stato del suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed eventuali acque superficiali.

Nell'ambito delle indagini ambientali da effettuare ex art 242 del D. Lgs. 152/2006, prima di procedere all'attuazione dell'ambito residenziale, al fine di valutare i parametri del terreno compatibilmente alla destinazione urbanistica, qualora il Comune intenda avvalersi di ARPA per la validazione dei dati, occorre che la parte predisponga e sottoponga ad ARPA un Piano di Indagini Ambientali, concordando con la stessa la data dei campionamenti da effettuare in contraddittorio. In caso di superamento dei limiti previsti dalle normative in essere per i terreni e/o per le acque sotterranee, si attivano le procedure di caratterizzazione/bonifica dei luoghi ex D. Lgs. 152/06. In funzione dei riscontri e delle situazioni in essere, potranno essere previsti piani di monitoraggio con anche delle attività in essere.

7. Ai fini della salvaguardia paesaggistica del territorio comunale, gli interventi di trasformazione devono conformarsi alle "Classi di sensibilità paesaggistica" (Tav. PR4.1) previa "Ricognizione speditiva del contesto" ai sensi dell'art. 2.8 delle presenti norme.

ART. 4.2 - AMBITI A PREVALENTE VOCAZIONE RESIDENZIALE

1. Il DdP, individua i seguenti ambiti a prevalente vocazione residenziale:

- ambito AT-R01
- ambito AT-R02
- ambito AT-R03
- ~~- ambito AT-R04~~
- ambito AP-R01
- ambito AP-R02
- ambito AR-R01~~2~~
- ambito AR-R02

2. Lo sviluppo degli ambiti potrà avvenire solo attraverso piano attuativo.

3. Destinazioni d'uso escluse



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

D3.2 - D3.3 - D3.4 - D.3.5 - D3.7 - D4.1 - D4.2 - D5 - D7.2 - D8 - T

4. Servizi pubblici

Oltre agli standard di legge per le diverse destinazioni, dovranno essere realizzati i servizi pubblici e di uso pubblico previsti nelle specifiche schede d'indirizzo progettuale d'ambito.

ART. 4.3 - AMBITI A PREVALENTE VOCAZIONE PRODUTTIVA E ARTIGIANALE

1. Il DdP, individua i seguenti ambiti a prevalente vocazione produttiva e artigianale:

- ambito AT-P01
- ambito AT-P02
- ambito AP-P01

2. Lo sviluppo degli ambiti potrà avvenire solo attraverso piano attuativo.

3. Destinazioni d'uso escluse:

D1 - D3.1 - D3.2 - D3.3 - D3.4 - D3.6 - D3.7 - D6 - D7.1 - D7.2 - D8 - T

4. Servizi pubblici

Oltre agli standard di legge per le diverse destinazioni, dovranno essere realizzati i servizi pubblici e di uso pubblico previsti nelle specifiche schede d'indirizzo progettuale d'ambito.

5. Nel caso di non conoscenza dell'attività lavorativa, il Permesso di Costruire dovrà essere corredato di tutte le documentazioni necessarie riguardanti il manufatto e l'esterno, riservandosi tutti gli adempimenti relativi al rilascio dell'agibilità e dell'attività lavorativa al momento dell'effettiva individuazione dell'utilizzatore e dall'attività lavorativa.



ART. 4.4 - AMBITI A PREVALENTE MIX FUNZIONALE

1. Il DdP, individua i seguenti ambiti perequati a prevalente vocazione residenziale.

- ambito AP-M01
- ambito AP-M02

2. Lo sviluppo degli ambiti potrà avvenire solo attraverso piano attuativo.

3. Destinazioni d'uso escluse:

D3.2 - D3.3 - D3.4 - D3.5 - D4.1 - D4.2 - D5 - D7.2 - D8 - T

Per l'ambito AP-M02

- è ammessa anche la destinazione d'uso D3.3.

4. Servizi pubblici

Oltre agli standard di legge per le diverse destinazioni dovranno essere realizzati i servizi pubblici e di uso pubblico previsti nelle specifiche schede d'indirizzo progettuale d'ambito.

ART. 4.5 - AMBITI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO.

1. Il DdP, individua i seguenti ambiti finalizzati alla realizzazione attrezzature e servizi pubblici:

- ambito AT-S01
- ambito AT-S02

2. Lo sviluppo degli ambiti potrà avvenire solo attraverso piano attuativo.

3. Destinazioni d'uso ammesse:

Per l'AT-01: VE

Per l' AT-02 AS, VE, AC



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

70

4. Alle aree di proprietà privata comprese negli ambiti è attribuito un indice edificatorio di trasferimento (Ic) di 0,05 mq/mq, concedibile a fronte della cessione dal Comune delle stesse aree, in conformità alle disposizioni delle presenti norme.

5. Prescrizioni particolari

Per l'ambito AT-S01 l'attuazione avviene mediante Piano Particolareggiato.

ART. 4.6 – CAMPI SOSTA O DI TRANSITO DEI NOMADI

1. Ai sensi della l.r. 12/05 art. 8 comma 2 lettera e ter e art. 9 comma 1bis i campi di sosta o di transito dei nomadi possono essere realizzati unicamente nelle aree specificatamente indicate nel DdP e nel PdS.

2. IL DdP prevede il posizionamento di una nuova area di permanenza dei nomadi in conformità a quanto previsto dal PdS.

Il DdP ha rilevato la necessità di spostare l'area di permanenza esistente in quanto situata in adiacenza al cimitero di Oggiono. La nuova area viene individuata in località esterna al tessuto consolidato e posizionata tra il campo sportivo e le aree agricole ad esso contigue, come riportato nelle Tav. PR3.1, PR3.2b e PS6.1.

3. L'area di permanenza sarà disciplinata da apposito regolamento da emanare secondo quanto stabilito delle presenti norme.

ART. 4.7 – SCHEDE D'INDIRIZZO PROGETTUALE PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE

1. Nell'Allegato A alla relazione, sono contenute le schede d'indirizzo progettuale degli ambiti del Documento di Piano con l'individuazione dei valori e dei parametri di edificabilità e di cessione. Ogni scheda è costituita da più pagine contenenti rispettivamente: ortofoto, indicazioni normative e linee guida.



ART. 4.8 – LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE: CORRIDOI ECOLOGICI E SORGENTI DI BIODIVERSITA'

1. La Tavola del DdP recepisce le indicazioni della pianificazione sovraordinata indicando i sedimi appartenenti alla rete ecologica nel territorio comunale di Oggiono.

2. La tavola DP14 del DdP recepisce la rete ecologica del PTR e del PTCP, anche al fine di inquadrare nel territorio le aree oggetto di trasformazione individuandone gli eventuali contrasti con la rete stessa.

Gli elementi costitutivi fondamentali della rete ecologica del territorio di Oggiono sono:

- a) ambiti di valore ecologico ambientale
- b) ambiti boscati
- c) formazioni vegetali

3. Le aree soggette alla suddetta rete ecologica dovranno rispettare la Normativa Tecnica del PTCP, salvo modifiche e varianti autorizzate dall'Ente Provinciale.

ART. 4.9 – INDIRIZZI PER LA RETE ECOLOGICA COMUNALE

1. Il Piano delle Regole individua i corridoi della rete ecologica comunale che sono rappresentati nella carta del PdR con apposito segno grafico. L'individuazione è finalizzata a garantire la salvaguardia a livello locale della continuità ecosistemica e garantire il raggiungimento dell'obiettivo di incremento della biodiversità nel territorio comunale.

Le superfici comprese nelle fasce della rete ecologica concorrono al calcolo delle possibilità edificatorie.

All'interno di tali fasce di tutela dei corridoi della rete ecologica non possono essere alterate le condizioni ambientali ed ecosistemiche esistenti. Devono essere attuati e realizzati interventi finalizzati al miglioramento ambientale ed ecosistemico dei corridoi ecologici. Qualora i corridoi ecologici e le rispettive fasce di tutela comprendono strade o altri elementi infrastrutturali sono consentiti gli interventi finalizzati



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

72

alla manutenzione ed al mantenimento della funzionalità ed operatività di questi.

Per i corridoi ecologici localizzati negli ambiti del sistema rurale paesistico ambientale sono consentite le attività indicate nei rispettivi articoli dei singoli ambiti.

Ai fini della tutela e della attuazione della Rete Ecologica locale di primo e di secondo livello si richiamano i contenuti di indirizzo e i criteri attuativi definiti nel documento Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli Enti Locali (DGR del 26 novembre 2008 n. 8/8515 e delle connesse DGR 6415/2007 e DGR 6445/2997).

ART. 4.10 - ITINERARI PEDONALI E CICLABILI

1. Il DdP e il PdS indicano, e il PdR recepisce, i tracciati interessati dagli itinerari pedonali e ciclabili, alcuni dei quali già esistenti e completi, altri in fase di realizzazione, altri da individuare e ricavare sia lungo la viabilità principale che lungo la secondaria. Le piste ciclo pedonali potranno essere ricavate ai bordi della carreggiata stradale, o, in mancanza di spazio, all'interno della stessa. Esse devono essere il più possibile autonome, indipendenti e protette da qualsiasi ulteriore interferenza viabilistica.

2. Le caratteristiche compositive e tipologie costruttive sono demandate al Regolamento Edilizio e al PdS.

3. Qualsiasi intervento edilizio che dovesse interessare le suddette viabilità dovrà tenere conto e salvaguardarne il tracciato.

4. Le modalità di intervento sono demandate al PdS.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PARTE III
IL PIANO DELLE REGOLE



TITOLO 5 –PIANO DELLE REGOLE: NORME PER TIPI DI AMBITI

ART. 5.1 – AREE APPARTENENTI A DIVERSI AMBITI

1. Nell'ipotesi in cui il terreno di un medesimo proprietario appartenga a diversi ambiti omogenei, le eventuali attività edilizie ammesse debbono rispettare la destinazione d'uso e gli indici prescritti per i singoli ambiti, salvo la possibilità di edificare sino al confine dell'ambito ricadente all'interno della stessa proprietà, fatti salvi i disposti del D.M. 02.04.1968 n. 1444 e le norme del codice civile in materia di distanze. Sono fatti salvi anche i contenuti dell'ultimo comma dell'art. 1.8 delle presenti NTA.

ART. 5.2 – NORME GENERALI PER AMBITI RESIDENZIALI

1. Gli ambiti residenziali sono destinati prevalentemente alle abitazioni.
2. Le attività commerciali consentite devono in ogni caso rispettare i limiti e le prescrizioni stabilite dalle norme del PGT.
3. Nel caso di piani attuativi il limite suddetto può intendersi riferito al dimensionamento complessivo degli interventi previsti dal piano e non necessariamente ai singoli edifici.
4. Per tutti gli interventi di riconversione da produttivo/artigianale a residenziale è prescritto l'obbligo di far effettuare un'indagine preliminare, ex art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, prima di procedere all'attuazione dell'ambito residenziale, al fine di valutare i parametri del terreno compatibilmente alla destinazione urbanistica. Inoltre, nell'ambito delle indagini ambientali a monte del D. Lgs. 152/2006, qualora il Comune intenda avvalersi di ARPA per la validazione dei dati, occorre che la parte predisponga e sottoponga ad ARPA un Piano di Indagini Ambientali, concordando con la stessa la data dei campionamenti da effettuare in contraddittorio. In caso di superamento dei limiti previsti dalle normative in essere per i terreni e/o per le acque sotterranee, si attivano le



procedure di caratterizzazione/bonifica dei luoghi ex D. Lgs. 152/2006. In funzione dei riscontri e delle situazioni in essere, potranno essere previsti piani di monitoraggio con anche delle attività in essere.

ART. 5.3 – NORME GENERALI PER AMBITI PRODUTTIVI

1. Per insediamento produttivo si intende ogni installazione volta in modo continuo o discontinuo ad effettuare entro un definito perimetro nei limiti in merito indicati: estrazione, o produzione, o trasformazione, o utilizzazione, o deposito, o attività commerciale all'ingrosso di sostanze di qualsiasi natura, con presenza, anche se solo temporanea di persone.

2. Le attività commerciali consentite devono in ogni caso rispettare i limiti e le prescrizioni stabilite dalle norme del Piano di Governo del Territorio.

EMENDAMENTO 4 MODIFICHE ALL'ART. 5.4

ART. 5.4 – NORME GENERALI PER LE DISTANZE

Nel tessuto di recente formazione valgono le seguenti norme:

Distanze dai confini	$D_c = 1/2$ di H della proiezione sul piano orizzontale del prospetto dell'edificio con un minimo di 5,00 m, oppure 0,0 m con convenzione tra confinanti.
Distanze tra fabbricati	$D_f =$ di H alla proiezione sul piano orizzontale del prospetto dell'edificio con un minimo di 10,00 m;
Distanze da strada	$D_s = 5,00$ m per strada con Larghezza inferiore a 7,00 m; 7,50 m per strada con larghezza tra 7,00 e 15,00 m; 10,00 m per strade con larghezza superiore a 15,00 m; e nel rispetto di quanto eventualmente stabilito nelle tavole di previsioni del PGT.



ART. 5.5 – AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (TUC)

Il tessuto urbano consolidato si articola in:

- tessuti di interesse storico culturale e documentale (TIS)
- tessuti di recente formazione (TRF)

ART. 5.6 – TESSUTI DI INTERESSE STORICO CULTURALE E DOCUMENTALE (TIS)

1. Il TIS, a sua volta, si articola in:

- A1 – ambiti del centro storico
- A2 – ambiti dei nuclei di antica formazione
- SA – siti di interesse archeologico
- PR – Piani di Recupero

2. Modalità di intervento

Le apposite tavole (PR2.3 –A1- e PR2.6 – A2-) indicano per ogni singolo edificio le modalità d'intervento.

~~L'intervento consentito~~ **Gli interventi sono consentiti** in base alle seguenti definizioni:

a. OPERE DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE

Si applicano agli edifici di più recente costruzione o che hanno già subito interventi di ristrutturazione e/o sistemazione complessiva; per questi edifici sono ammesse opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia.

Sono ammessi interventi che tendano ad eliminare gli elementi estranei all'organismo edilizio.

È ammesso l'utilizzo abitabile di tutto il volume fisico esistente senza modifiche alla sagoma planivolumetrica e nel rispetto delle norme che regolamentano gli ambienti.

b. RISTRUTTURAZIONE

Si applicano agli edifici di limitato interesse ambientale, con un impianto tipico dell'edilizia tradizionale che hanno però subito interventi di ristrutturazione a volte anche dissonanti con l'ambiente.

Per gli edifici compresi in questa classe sono ammessi tutti quegli



interventi che comportano modifiche tipologiche alle singole parti immobiliari mediante un insieme di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Sono pertanto ammessi oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche gli interventi di ristrutturazione edilizia.

La ristrutturazione può avvenire anche mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio o di alcune sue parti, salvo diversa indicazione come previsto nelle prescrizioni specifiche (es. obbligo di conservazione della facciata), sempre nel limite del volume preesistente. Le operazioni di questo tipo possono comportare un aumento della superficie utile di calpestio, attraverso l'utilizzo di tutto il volume fisico esistente e anche modeste alterazioni della sagoma planivolumetrica.

Gli interventi dovranno contemplare il reimpiego degli elementi originali quali portali, contorni, ringhiere, eccetera, giudicati di pregio ambientale anche se non specificatamente indicati negli elaborati di piano.

c. RESTAURO

Sono gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio.

Per gli elementi caratteristici che presentano un interesse storico, artistico, ambientale, sono ammessi gli interventi finalizzati alla conservazione dell'organismo edilizio ed al miglioramento dei livelli di funzionalità senza provocare una sostanziale modifica delle caratteristiche preesistenti, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso e mirando ad un'adeguata valorizzazione degli elementi architettonici presenti.

Gli interventi che prevedono cambiamenti di destinazione d'uso e/o modifiche planivolumetriche in misura sostanziale sono subordinati a Piano di Recupero da individuarsi con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Gli interventi dovranno contemplare il reimpiego degli elementi originali quali portali, contorni, ringhiere, eccetera, giudicati di pregio ambientale anche se non specificatamente indicati negli elaborati di piano.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

La tavola Modalità d'intervento identifica inoltre gli immobili, i complessi edilizi, le aree da assoggettare a Piani di Recupero (PR), ex art 28 della l. 457 / 78, secondo le indicazioni di cui all'Art. 5.5.4 delle presenti norme .

Tali piani dovranno precisare il nuovo assetto planivolumetrico delle zone interessate, anche con totale o parziale sostituzione del tessuto urbanistico esistente.

I nuovi interventi in tali zone sono pertanto subordinati alla preventiva approvazione del Piano di Recupero esteso ad ogni singolo comparto.

ART. 5.6.1 - A1 - CENTRO STORICO

1. Descrizione

La zona A1 comprende il nucleo storico centrale del Comune di Oggiono che è individuato nelle tavole del PdR.

2. Destinazioni d'uso escluse:

D3.2 - D3.3 - D3.4 - D.3.5 - D3.7 - D4.1 - D4.2 - D5 - D7.2 - D8 - T

3. Parametri edilizi Indici edificatori

H = H esistente;

If = If esistente;

Rc = Rc esistente

4. Modalità di intervento

L'apposita tavola, "PR2.3-Modalità d'intervento centro storico", indica per ogni singolo edificio l'intervento consentito.

Per gli edifici inclusi nei P.R., prima della formazione dei Piani stessi, sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

In tutti gli interventi dovranno essere rigorosamente rispettate le caratteristiche di finitura preesistenti.

5. Prescrizioni

All'interno della zona indicata come "zona di rispetto del battistero e della Chiesa" al fine di non compromettere la prospettiva del complesso



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

79

monumentale sottoposto a tutela delle cose di interesse storico ed artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ogni intervento dovrà ottenere la preventiva approvazione della Soprintendenza ai Monumenti.

Salvo diverse indicazioni nelle successive prescrizioni specifiche è vietato aggiungere agli edifici sovrastrutture che possano rendersi incompatibili con il contesto storico ed ambientale dei luoghi.

In particolare le scale esterne dovranno essere sempre aperte, con parapetti in ferro a disegno semplice o in legno.

Negli interventi di ristrutturazione si deve tendere a eliminare le sovrastrutture che siano estranee all'edificio originario.

Agli effetti della conservazione dei caratteri espressivi dell'architettura, dei partiti architettonici dei fronti, della forma e dimensione delle aperture, dei materiali e delle lavorazioni adottate per tutti gli elementi edilizi esterni, dei colori di finitura impiegati, gli interventi dovranno rispettare le caratteristiche peculiari dell'edificio esistente e dell'ambito edilizio interessato.

E' obbligatorio il mantenimento degli elementi decorativi dell'edificio come portali, lesene, cornici, fregi, affreschi, pitture, parapetti in ferro battuto.

Gli interventi sulle facciate visibili da spazi pubblici devono riguardare l'intera facciata dell'edificio.

Le aree libere di pertinenza degli edifici non sono modificabili, salvo diversa prescrizione specifica; è ammessa unicamente la possibilità di realizzare box interrati.

Nelle corti è vietata la costruzione di nuove recinzioni.

Non sono consentiti balconi a sbalzo, mentre sarà possibile ricavare delle logge.



ART. 5.6.2 – A2 – NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

1. Descrizione

Il tessuto comprende i nuclei storici diversi da quelli individuati come tessuto A1.

Questi nuclei sono definiti "zona di recupero del patrimonio edilizio esistente" ai sensi dell'art. 27 della L.457/1978.

Tutta l'area è classificata di interesse ambientale, ai sensi dell'art.5 della L.R. 15.01.2001 n°. 1 e gli interventi ammessi sono quelli volti alla sua salvaguardia e conservazione.

I nuclei sono individuati nelle tavole del PdR (PR2.4-2.5-2.6-3.1).

2. Destinazioni d'uso escluse

D3.2 – D3.3 – D3.4 – D.3.5 – D3.7 – D4.1 – D4.2 – D5 – D7.2 – D8 – T

3. Parametri urbanistici ed edilizi

Ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.l 2.04.68 n° 1444 nelle operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative la densità edilizia non deve superare quella preesistente, computata senza tenere conto di soprastrutture di epoca recente ed in nessun caso i 5 mc/mq .

Agli effetti dell'altezza massima degli edifici gli interventi non potranno superare l'altezza degli edifici preesistenti salvo limitate variazioni solo se motivate da esigenze di allineamento del filo di gronda nell'edificazione a cortina.

Il recupero, ai fini abitativi del sottotetto, che non comporti modifiche della sagoma, non è da intendersi come aumento dell'altezza.

Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle preesistenti senza tener conto di costruzioni aggiuntive prive di valore ambientale.

4. Prescrizioni

Salvo diverse indicazioni nelle successive prescrizioni specifiche è vietato aggiungere agli edifici soprastrutture che possano rendersi incompatibili con il contesto storico ed ambientale dei luoghi.

In particolare le scale esterne dovranno essere sempre aperte, con parapetti in ferro a disegno semplice o in legno.



Negli interventi di ristrutturazione si deve tendere a eliminare le sovrastrutture che siano estranee all'edificio originario.

Agli effetti della conservazione dei caratteri espressivi dell'architettura, dei partiti architettonici dei fronti, della forma e dimensione delle aperture, dei materiali e delle lavorazioni adottate per tutti gli elementi edilizi esterni, dei colori di finitura impiegati, gli interventi dovranno rispettare le caratteristiche peculiari dell'edificio esistente e dell'ambito edilizio interessato.

E' obbligatorio il mantenimento degli elementi decorativi dell'edificio come portali, lesene, cornici, fregi, affreschi, pitture, parapetti in ferro battuto.

Gli interventi sulle facciate visibili da spazi pubblici devono riguardare l'intera facciata dell'edificio.

Le aree libere di pertinenza degli edifici non sono modificabili, salvo diversa prescrizione specifica; è ammessa unicamente la possibilità di realizzare box interrati.

Nelle corti è vietata la costruzione di nuove recinzioni.

Non sono consentiti balconi a sbalzo, mentre sarà possibile ricavare delle logge.

ART. 5.6.3 - SA -SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

1. Gli interventi nei Siti di interesse archeologico, **individuati nella tavola DP04 del Documento di Piano**, con le limitazioni e le esclusioni di cui al punto successivo, devono essere volti a:

- conservare e valorizzare il patrimonio edilizio ed urbanistico se esistente, migliorando le condizioni insediative ed abitative.
- conservare i reperti, comunque configurati, ed in particolare le incisioni rupestri poste all'aperto.



PGT

Piano di Governo del Territorio NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- recuperare e valorizzare le infrastrutture appartenenti alla rete dei percorsi storici.
- recuperare e valorizzare gli impianti vegetali di rilevanza botanica o di architettura del verde, comunque configurati (es. roccoli, ecc).

2. Nei Siti di interesse archeologico, non sono ammessi interventi ed opere di scavo, perforazione, movimento terra, lavorazione agricola profonda, se non autorizzate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.

ART. 5.6.4 - PIANI DI RECUPERO

1. Il PdR, nelle tavole dei Centri storici, individua con apposito segno grafico gli ambiti da assoggettare a Piano di Recupero.

Nei Piano di Recupero:

- La destinazione d'uso per commercio al dettaglio non potrà superare la porzione di un terzo della superficie utile degli interventi previsti.
- La destinazione d'uso per terziario pubblico e privato non potrà superare la proporzione di un terzo della superficie utile degli interventi previsti.
- La destinazione d'uso per artigianato di servizio non potrà superare la proporzione del 20% della superficie utile degli interventi previsti. Tale destinazione non potrà comprendere le attività di produzione di merci, ma sarà specifica al servizio di persone, ed imprese. Comprenderà gli spazi di supporto e di servizio alle attività consentite.
- Tutte le attività esistenti o da insediare nella zona dovranno essere compatibili con la residenza.
- Gli edifici esistenti destinati ad attività produttive, commerciali e terziarie diverse da quelle previste dalla normativa funzionale di tessuto, fino all'atto dell'adozione dei Piani Esecutivi, potranno mantenere le destinazioni in atto e/o essere ridestinati a funzioni ad esse assimilabili. Fino all'atto dell'adozione dei Piani Esecutivi gli edifici esistenti potranno altresì essere assoggettati ad interventi edilizi che non comportino incremento del volume e/o modificazione delle sagome degli edifici.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

-In tutti gli interventi dovranno essere rigorosamente rispettate le caratteristiche di finitura preesistenti. Dovranno essere eliminati gli elementi in contrasto con l'edificio originario e dovranno essere di norma rispettate le prescrizioni seguenti:

COPERTURE

Le coperture devono mantenere la sagoma esistente salvo lievi modifiche di rettifica. Non sono ammesse onduline, tegole di cemento.

SCALE ESTERNE

Devono avere rivestimenti in pietra come le esistenti o nei seguenti materiali: serizzo, granito, beola.

Sono vietati rivestimenti in marmo lucido.

Sono pure ammesse scale in legno.

SERRAMENTI ESTERNI

Devono avere forma preferibilmente allungata, con il lato di maggior lunghezza disposto verticalmente ed essere realizzati in legno con persiane e dovranno avere tinteggiature secondo il campionario predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Sono escluse, di norma, le tapparelle avvolgibili di qualsiasi materiale.

PORTONI DEI BOX

Devono essere realizzati in legno oppure con rivestimento sulla faccia esterna in legno.

BALCONI E TERRAZZI

Sono vietati balconi chiusi in muratura.

RINGHIERE

Devono essere trasparenti, in legno o in ferro, con fondini o sbarre quadrate, poste in verticale, salvo il restauro di elementi originari esistenti, colorate come le altre parti in ferro dell'edificio, devono inoltre rispettare quanto prescritto dal Regolamento Comunale d'Igiene.

DAVANZALI E SOGLIE

Devono essere realizzati o ripristinati in pietra grezza, oppure granito, beola, serizzo, o anche cemento con spessore non inferiore a cm. 5.

Eventuali contorni originari in pietra devono essere restaurati e riutilizzati.

Le facciate degli edifici devono essere finite con intonaco civile colorato secondo il campionario predisposto dall'Amministrazione Comunale.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Sono da escludersi intonaci plastici. Devono essere ripristinate le cornici in pietra grezza di porte e portali, di cui deve essere mantenuta la tipologia attuale.

2. Negli ambiti interessati da Piani di Recupero approvati alla data di adozione del presente PGT si attuano gli interventi previsti dallo stesso.

3. Nello specifico per i Piani di Recupero individuati dal presente PGT valgono le seguenti prescrizioni:

4. Destinazioni d'uso escluse

D3.2 - D3.3 - D3.4 - D3.5 - D3.7 - D4.1 - D4.2 - D5 - D7.2 - D8 - T

PR1

Si tratta di due fabbricati accostati ad uso prevalentemente di magazzini deposito, oltre ad alcuni accessori e ripostigli. Potrà essere prevista la sostituzione del volume esistente ~~con altro a destinazione residenziale o di terziario privato~~ con i seguenti limiti:

Slp = 1.533 mq

Sc = Sc esistente

H = 10,50 ml

PR2

Si tratta di tre edifici di interesse storico, siti nel nucleo di antica formazione del Molinatto Superiore. ~~È possibile la trasformazione in residenza dell'esistente.~~ Sono consentite modeste alterazioni degli elementi compositivi. Dovrà essere rivolta particolare attenzione alla ruota di mulino e al relativo impianto.

Slp = Slp esistente

Sc = Sc esistente

H = H esistente

PR3

Il Piano è finalizzato alla formazione di un'area verde e di parcheggio su via De Francesco di mq. 1.900. ~~Il nuovo volume realizzabile potrà avere destinazione a residenza o a terziario privato.~~

Slp = 1.666 mq

Sc = 1.000 mq ~~Sc esistente~~



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

85

H = 12,00 ml

PR4

Si tratta di un ampio isolato con edifici in condizioni insufficienti o pessime dal punto di vista statico, igienico e distributivo. Occorre intervenire con una riorganizzazione complessiva dei volumi, mediante un progetto unitario. I nuovi edifici dovranno mantenere gli attuali allineamenti su via Primo Maggio e su via Cavour salvo l'eliminazione dell'attuale sporgenza che restringe quest'ultima via.

Le linee di gronda dovranno rispettare quelle degli edifici confinanti

Slp = 3.866 mq

Sc = Sc esistente

H = H esistente

PR5

Si tratta di un complesso di edifici a destinazione produttiva, situato in via Marco d'Oggiono da recuperare ~~come residenziale~~ **con altra destinazione ammessa**. Il perimetro del PR include gli edifici ed una porzione di area di pertinenza.

Slp = 2.716 mq

Sc = 940 mq

H = 13,50 ml

PR6

Si tratta di un edificio di interesse storico, Cascina Bergamina, a destinazione rurale, inserito nell'ambito del centro storico di Oggiono.

Il piano di recupero è già approvato definitivamente e convenzionato e pertanto valgono le norme tecniche di attuazione del PRG previgente alla data della convenzione e fino alla validità della convenzione stessa.

Quali indici urbanistici valgono quelli già convenzionati.

Slp = volume convenzionato/3

Sc = Sc convenzionata

H = H convenzionata

PR7

Si tratta di un complesso di edifici a destinazione residenziale posto all'incrocio tra via Molteno e via Milano denominato Tre Cantoni.

Slp = 2.500 mq

Sc = 750 mq

H = 14,50 ml



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

86

Per la determinazione delle distanze da confine si rimanda alla convenzione di Piano di Recupero.

PR8

Si tratta di edifici in fregio alla via 1° Maggio. Alcuni edifici di discreto pregio architettonico, o già parzialmente ristrutturati in precedenza, vengono mantenuti, mentre i volumi fatiscenti, pericolanti e malsani sono demoliti e ricostruiti con altro sedime, nell'ambito del tessuto A1, al fine di creare un nuovo organismo edilizio sviluppato attorno ad un cortile privato, di pubblica utilità diurna, separato dalla via 1° Maggio con una quinta arcuata, per la cui realizzazione vengono recuperati elementi architettonici di pregio esistenti.

Sul lato est del nuovo cortile, viene mantenuta la palazzina tardo ottocentesca. La demolizione degli edifici fatiscenti ha come effetto l'apertura del cortile chiuso esistente. Lungo il confine est, in aderenza al muro esistente, è prevista una unità residenziale di due piani.

Si è ritenuto opportuno ampliare i volumi esistenti e la superficie coperta del 10% della loro entità reale effettiva, computando tutto il volume fisico esistente, con i seguenti limiti:

$S_{lp} = 2.100 \text{ mq}$

$S_c = 900 \text{ mq}$

$H = 15 \text{ ml}$

PR9

Si tratta di un complesso di edifici a destinazione mista posto sulla via Marco d'Oggiono da recuperare ~~come residenziale~~.

$S_{lp} = S_{lp} \text{ esistente}$

$S_c = S_c \text{ esistente}$

$H = H \text{ esistente}$

PR10

Si tratta un complesso di edifici a destinazione produttiva posto in frazione Garbagnola da recuperare ~~come residenziale~~.

$S_{lp} = 300 \text{ mq}$

$S_c = 250 \text{ mq}$

$H = 9,00 \text{ ml}$

PR11

Si tratta di un complesso di edifici a destinazione residenziale posto su via 1° Maggio e su Piazza Manzoni da recuperare.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

87

Slp = Slp esistente

Sc = Sc esistente

H = H esistente

ART. 5.7 - TESSUTI DI RECENTE FORMAZIONE (TRF)

Il TRF si articola nei seguenti ambiti:

- B1 – ambiti a bassa intensità;
- B2 – ambiti a media intensità;
- B3 – ambiti ad alta densità;
- VP – **ambiti di verde privato;**
- Ambito ~~produttivo~~ **industriale, artigianale;**
- Ambito commerciale, **direzionale;**
- Ambito ~~a mix funzionale~~ **a destinazione mista di riassetto urbano;**
- Ambito turistico **ricettivo;**
- Ambito **ricettivo adibito** a campeggio.

ART. 5.7.1 - B1 - AMBITI A BASSA DENSITÀ

1. Descrizione

Sono ambiti con prevalenza della funzione residenziale caratterizzata da una edilizia a bassa densità con tipologie prevalentemente unifamiliari, bifamiliari **e a schiera** dotate di ampi spazi a verde privato attrezzato a parchi, giardini, ecc.

2. Edificazione

E' possibile l'edificazione tramite intervento edilizio diretto, nei limiti degli allineamenti e delle previsioni di PGT.

3. Destinazioni d'uso escluse

D3.2 - D3.3 - D3.4 - D.3.5 - D3.7 - D4.1 - D4.2 - D5 - D7.2 - D8 - T

4. Indici edificatori

Densità edilizia



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- in caso di intervento su lotto già edificato in misura superiore all'indice di zona: $I_f = I_{fe}$;

- in caso di intervento su lotto libero o non saturo:

$$I_{+f} = 0,20 \text{ mq/mq}$$

$$I_c = 0,05 \text{ mq/mq}$$

Altezza $H = 10,00 \text{ m}$

Rapporto di copertura $R_c = 1/3$

Rapporto di permeabilità $R_p = \del{30\%} 35\%$

ART. 5.7.2 - B2 - AMBITI A MEDIA DENSITÀ

1. Descrizione

Sono ambiti con prevalenza della funzione residenziale caratterizzata da una edilizia a media densità con tipologie a blocchi multipiano che comprendono parti del territorio ormai quasi completamente edificate ed appartenenti ad ambiti adeguatamente urbanizzati.

2. Edificazione

E' possibile l'edificazione tramite intervento edilizio diretto, nei limiti degli allineamenti e delle previsioni di PGT.

3. Destinazione d'uso escluse

D3.2 - D3.3 - D3.4 - D3.5 - D3.7 - D4.1 - D4.2 - D5 - D7.2 - D8 - T

4. Indici edificatori

Densità edilizia

- in caso di intervento su lotto già edificato in misura superiore all'indice di zona: $I_f = I_{fe}$;

- in caso di intervento su lotto libero o non saturo:

$$I_{+f} = 0,30 \text{ mq/mq}$$

$$I_c = 0,05 \text{ mq/mq}$$

Altezza $H = 15,00 \text{ m}$

Rapporto di copertura $R_c = 1/3$

Rapporto di permeabilità $R_p = \del{30\%} 35\%$

5. Previsioni da PRG



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Nell'ambito individuato nella tavola n.° PR3.1 e PR3.2b del PdR con la sigla T1 valgono i seguenti parametri:

$$Slp = 4.140 \text{ mq}$$

$$Sc = 2.130 \text{ mq}$$

$$H = 15,00 \text{ ml}$$

La verifica degli indici urbanistici avverrà con le norme del PGT.

ART. 5.7.3 - B3 - AMBITI AD ALTA DENSITÀ

1. Descrizione

Sono ambiti con prevalenza della funzione residenziale caratterizzata da una edilizia a densità più alta e con tipologie a blocchi multipiano.

Si tratta delle aree di prima espansione novecentesca sviluppatasi più immediatamente a ridosso del nucleo storico di Oggiono.

2. Edificazione

E' possibile l'edificazione tramite intervento edilizio diretto, nei limiti degli allineamenti e delle previsioni di PGT.

3. Destinazione d'uso escluse

D3.2 - D3.3 - D3.4 - D3.5 - D3.7 - D4.1 - D4.2 - D5 - D7.2 - D8 - T

4. Indici edificatori

Densità edilizia

- in caso di intervento su lotto già edificato in misura superiore all'indice di zona: $I_f = I_{fe}$;

- in caso di intervento su lotto libero o non saturo:

$$I_f = 0,40 \text{ mq/mq}$$

$$I_c = 0,05 \text{ mq/mq}$$

Altezza $H = 15,00 \text{ m}$

Rapporto di copertura $R_c = 1/3$

Rapporto di permeabilità $R_p = ~~30\%~~ 35\%$

5. Previsioni da PRG - PIANO CASA



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Nell'ambito individuato nelle tavole n.° PR3.1 e PR3.2c del PdR con la sigla B3-1 valgono i parametri dei titoli edilizi rilasciati.

$$\forall S_{lp} = 1.914 \text{ mq}$$

$$S_c = 1.612 \text{ mq}$$

$$H = 15,00 \text{ m}$$

Dotazione parcheggi: 1mq/10mc; gli spazi per parcheggi potranno essere individuati sia in aree interne, che in aree esterne alla superficie coperta, senza l'obbligo della loro previsione in aree esterne alla recinzione dell'area di proprietà (Delibera C.C. n. 76 del 14.10.2009 - Piano Casa).

La verifica degli indici urbanistici avverrà con le norme del PGT.

ART. 5.7.4 - VP - **AMBITI DI VERDE PRIVATO**

1. Descrizione

Gli ambiti a verde privato comprendono le aree private destinate a parchi e giardini e sono destinate al mantenimento, potenziamento e alla formazione del verde mediante conservazione dell'ambiente naturale e paesaggistico esistente, nonché al recupero delle originarie caratteristiche ambientali anche attraverso interventi di piantumazione ed opere di difesa idrogeologica del suolo.

2. Edificazione e prescrizioni

Sono ammessi interventi tramite intervento edilizio diretto per ristrutturazione e risanamento nel rispetto delle destinazioni d'uso residenziali esistenti.

E' fatto divieto di abbattere alberi di alto fusto, ed in caso di sradicamento o essiccamento, o di malattia che ne richieda l'abbattimento, ne è imposta la sostituzione con altri di essenza compatibile con il sistema ambientale esistente.

Sono consentiti l'abbattimento di essenze arboree di scarso interesse vegetazionale ad ambientale e la modifica dell'andamento naturale del terreno solo a fronte di provate esigenze.

Gli ampliamenti del 20% possono essere realizzati anche non in aderenza agli edifici esistenti.

È ammessa la realizzazione di box interrati.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

91

Con l'obiettivo di migliorare l'impatto paesaggistico mediante la distribuzione dell'edificato nel verde, è ammesso il trasferimento della residua capacità edificatoria, da lotti edificabili ricadenti in zona B1, B2 e B3 alla zona VP, se contigua e della medesima proprietà, in misura non superiore a 200 mq con obbligo di compensazione ambientale. Quest'ultima dev'essere quantificata in tre volte la nuova superficie coperta; essa dovrà essere reperita sul lotto di partenza e trasformata in verde privato. L'intervento dovrà essere approvato dalla Commissione Paesaggistica e vincolato con atto unilaterale debitamente trascritto.

3. Destinazione d'uso escluse

D2 - D3.1 - D3.2 - D3.3 - D3.4 - D3.5 - D3.6 - D4.1 - D4.2 - D5 - D6 - D7.2 - D8 - T

4. Indici edificatori

Densità edilizia	Uf = SIp esistente all'atto di adozione del PGT + 20% una tantum secondo prescrizioni
Altezza	H = 10,00 m
Rapporto di copertura	Rc = Rc esistente +20% una tantum secondo prescrizioni

ART. 5.7.5 - AMBITO INDUSTRIALE, ARTIGIANALE

1. Descrizione

Questi ambiti comprendono la parte di territorio comunale sulla quale insistono fabbricati produttivi industriali e artigianali dove si intende mantenere l'attività produttiva in quanto compatibile con il contesto urbanistico circostante.

2. Edificazione

L'edificazione è ammessa di regola mediante intervento diretto, oppure mediante Piano Attuativo di Lottizzazione o Permesso di Costruire Convenzionato se prescritti dal PGT.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

92

3. Destinazione d'uso escluse

D1 - D3.1 - D3.2 - D3.3 - D3.4 - D3.6 - D3.7 - D6 - D7.1 - D7.2 - D8 - T

4. Indici edificatori

Densità edilizia	Uf = 1 mq/mq Ut = 1 mq/mq
Altezza	H = 15,00 m
Rapporto di copertura	Rc su lotto libero o non saturo 60% Rc su lotto saturo Rc=Rc esistente
Rapporto di permeabilità	Rp = 45% 20%

5. Prescrizioni

Sono ammesse le destinazioni d'uso commerciali all'ingrosso la cui dotazione di parcheggi sarà determinata secondo quanto previsto all'art. 2.17.

6. Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti industriali e artigianali, limitatamente agli interventi sottoposti a piano attuativo.

La dotazione minima di standard per attrezzature funzionali alle attività artigianali, per parcheggi, verde, per i nuovi insediamenti industriali e artigianali è pari al 20% della Slp.

Nel caso di ampliamento degli insediamenti esistenti, qualora non si rendesse possibile o opportuna la individuazione e cessione delle aree, sarà possibile procedere alla loro monetizzazione con modalità da definire con apposito provvedimento.

Le aree standard funzionali all'insediamento produttivo, ubicate sull'area appartenente allo stesso, possono essere conteggiate ai fini della verifica della densità edilizia sul lotto interessato.



ART. 5.7.6 - AMBITO COMMERCIALE, E-DIREZIONALE

1. Descrizione

Questi ambiti comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate destinate a insediamenti prevalentemente commerciali e direzionali.

2. Edificazione

L'attuazione avviene mediante piani esecutivi negli ambiti individuati da apposita simbologia nelle tavole di azionamento.

Al di fuori da tali ambiti l'attuazione avviene per intervento edilizio diretto.

3. Destinazione d'uso escluse

D1 - D4.1 - D4.2 - D5 - D7.2 - D8 - T

4. Indici edificatori

Densità edilizia	Uf = 1 mq/mq
Altezza	H = 15,00 ml
Rapporto di copertura	Rc = 50%
Rapporto di permeabilità	Rp = 20% 25%

ART. 5.7.7 - AMBITO A DESTINAZIONE MISTA DI RIASSETTO URBANO

1. Descrizione

Questi ambiti comprendono la parte di territorio comunale sulla quale insistono fabbricati a destinazione mista esistenti per i quali si vuole agevolare il trasferimento dell'attività.

2. Edificazione

L'attuazione avviene per intervento edilizio diretto ovvero tramite Piano Esecutivo.

3. Destinazione d'uso escluse

D3.3 - D3.4 - D3.5 - D4.1 - D4.2 - D5 - D7.2 - D8 - T



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

94

4. Indici edificatori

Densità edilizia	$U_f = S_{lp}$ esistente nei limiti degli indici di R_c
Altezza	$H = 15,00$ m
Rapporto di copertura	$R_c = 30\%$
Rapporto di permeabilità	$R_p = 30\% 35\%$

5. Prescrizioni particolari

Nel caso di mantenimento dell'attività lavorativa sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

In tutti gli interventi è prescritta la cessione e/o asservimento degli standard calcolati per le nuove destinazioni ovvero se accettata dal Comune la monetizzazione degli stessi.

Solo nel caso di interventi di recupero senza demolizione è consentito il recupero della S_{lp} con obbligo di formazione di PA o PCC indipendentemente dalla dimensione dei lotti. Anche in questo caso è prescritta la cessione e/o asservimento degli standard calcolati per le nuove destinazioni ovvero se accettata dal Comune la monetizzazione degli stessi.

Nel caso in cui l'intervento in progetto non consenta di ricollocare le S_{lp} sulla stessa secondo i parametri di riferimento (R_c , distanze, altezze), le sole quantità eccedenti, verificate dal Comune, possono essere oggetto di trasferimento dei crediti edilizi e quindi inserite nel apposito Registro delle cessioni dei diritti edificatori. Per tutti gli interventi del presente articolo sono da garantirsi le dotazioni di parcheggi calcolate sulle nuove destinazioni.

ART. 5.7.8 - AMBITO A DESTINAZIONE TURISTICO RICETTIVA

1. Descrizione

Comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate riservate a insediamenti prevalentemente destinati alla ricettività alberghiera, allo sport, al tempo libero, diverse da quelle riservate ad attrezzature pubbliche.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Edificazione

L'attuazione avviene mediante Piani Attuativi negli ambiti individuati da apposita simbologia nelle tavole di azionamento.

3. Destinazione d'uso escluse

D1 - D3.2 - D3.3 - D3.4 - D3.5 - D3.7 - D4.1 - D4.2 - D5 - D6 - D7.2 - D8 - T

4. Indici edificatori

<i>Densità edilizia</i>	Uf = Uf esistente
<i>Altezza</i>	H = H esistente
Rapporto di copertura	Rc = Rc esistente
Rapporto di permeabilità	Rp = 30% 35%

5. Prescrizioni particolari

È consentita la destinazione d'uso per commercio al dettaglio.

Non è consentita la costruzione di sola residenza.

I parcheggi pubblici e/o di uso pubblico dovranno essere dimensionati, senza possibilità di monetizzazione, in conformità alle disposizioni vigenti, per la dimensione competente all'intera attività insediata, anche in caso di interventi di solo ampliamento.

6. Disposizioni particolari

Per gli ambiti identificati in cartografia di Piano delle Regole con le sigle R2 e R3 è autorizzato un ampliamento una tantum di:

- 666 mq di SIp e altrettanti di Sc per l'R2;
- 1.000 mq di SIp e altrettanti di Sc per l'R3.

ART. 5.7.9 - AMBITO RICETTIVO ADIBITO A CAMPEGGIO

1. Descrizione

Il campeggio esistente è collocato in ambito di sensibilità paesistica molto alta posto in diretta relazione con il lago e sottoposto a vincolo paesaggistico di all'art. 142 del D.DLgs. 22.01.2004 n. 42. Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto della qualità paesistica dell'area, volti alla conservazione degli elementi ambientali di pregio.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

~~La realizzazione di strutture fisse dell'azienda (edifici di servizio e bungalow) nonché interventi di manutenzione straordinaria, sono soggetti a preliminare Piano Attuativo. Fino all'approvazione del Piano Attuativo è ammessa solo la manutenzione ordinaria.~~

Gli allestimenti mobili di pernottamento (roulottes) sono consentiti senza titolo abilitativo a condizione che conservino i meccanismi di rotazione e siano a tutti gli effetti spostabili in qualsiasi momento.

Gli allestimenti mobili di pernottamento (roulottes) non possono essere collegati perennemente al terreno, sostenuti da muri, mattoni e legni, e non possono essere collegati permanentemente alla rete idrica, elettrica, fognaria del campeggio.

E' consentita la realizzazione di bungalow ad un piano fino ad un massimo del 30% delle piazzole che dovranno avere dimensioni minime di 45 mq; questi potranno essere realizzati con un indice fondiario massimo riferito all'intera proprietà pari ad una Slp di 0,06 mq/mq.

E' consentita la realizzazione di edifici ad un piano fuori terra per l'attività (reception, servizi igienici, sport, rimessaggio attrezzature) con un indice fondiario massimo riferito all'intera proprietà pari ad una Slp di 0,05 mq/mq.

In essa devono essere rispettate le prescrizioni dettate dalla vigente legge regionale sui campeggi (LR 15/07 e smi).

2. Destinazione d'uso escluse

D1 - D2 - D3.1 - D3.2 - D3.3 - D3.4 - D3.5 - D3.6 - D3.7 - D4.1 - D4.2
- D5 - D6 - D7.1 - D8 - T

3. Edificazione

Gli interventi per la realizzazione di nuove strutture per le attività di cui al presente articolo sono assoggettati a PA esteso all'intero ambito specificamente campito nella cartografia del PdR.

4. Indici edificatori

Densità edilizia	Uf = 0,05 mq/mq
Altezza	H = 4,5 m
Rapporto di copertura	Rc = 10%
Rapporto di permeabilità	Rp = 30% 45%



5. Prescrizioni

È prescritto l'arretramento della recinzione del campeggio dalla sponda del lago per una fascia di profondità non inferiore ai 10 metri lineari dallo zero idrometrico da cedersi al comune.

È vietata la vendita di piazzole e bungalow.

È altresì vietata la locazione delle stesse per periodi pluriennali e qualsiasi altra forma di cessione in godimento che possa far venire meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario dell'azienda ricettiva all'aria aperta.

ART. 5.7.10 – AMBITI DI PIANI ATTUATIVI IN CORSO DI VIGENZA E IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Si tratta dei piani attuativi approvati definitivamente e convenzionati, e in parte già realizzati, in cui valgono le norme tecniche di attuazione del PRG previgente alla data della convenzione e fino alla validità della convenzione stessa.

In caso di eventuali difformità tra il perimetro delle tavole di PGT e quelle delle convenzioni di Piano Attuativo valgono quelli delle convenzioni approvate.

ART. 5.7.10a – PIANO ATTUATIVO DI INTERESSE SOVRACOMUNALE IN CORSO E DA RI-CONVENZIONARE

Si tratta dell'ambito, sito sul fronte lago, denominato nel PRG previgente PL 5-D. Per tale ambito il PGT ravvisa la necessità di procedere ad un nuovo convenzionamento in quanto pur essendo scaduta la convenzione sottoscritta non sono state terminate le opere. Infatti a causa del tempo trascorso si sono modificati gli obiettivi di sviluppo dell'area.

ART. 5.8 – AMBITI DEL TESSUTO URBANO DI COMPLETAMENTO (TCM)

Il TCM è interessato da:

- Piani Attuativi;
- Permessi di Costruire Convenzionati.



ART. 5.8.1 – PIANI ATTUATIVI RESIDENZIALI

1. Descrizione

Si tratta di ambiti da sottoporre a Piano Attuativo già previsti dal previgente PRG e comprendenti le parti del territorio destinate a nuova urbanizzazione con caratteri insediativi propri dell'ampliamento urbano a bassa e media densità.

Essi si sviluppano su superfici aventi metrature meritevoli di pianificazione attuativa in quanto lo studio progettuale dovrà essere di completamento dell'assetto urbano sia privato che pubblico.

Il piano attuativo dovrà prevedere e risolvere tutte le necessità tipologiche e urbanistiche specifiche del comparto da definire in accordo con l'Amministrazione Comunale.

2. Destinazioni d'uso escluse

D3.2 – D3.3 – D3.4 – D3.5 – D3.7 – D4.1 – D4.2 – D5 – D7.2 – D8 – T

3. Indici edificatori

Densità edilizia Uf = gli indici sono quelli definiti al successivo punto 4 per ogni singolo PA

Rapporto di permeabilità Rp = ~~30%~~ 35%

4. Disposizioni particolari per i PA individuati

Negli ambiti del TCM da sottoporre a piano attuativo si applicano i seguenti indici.

PL1

Slp = 3.155 mq

Sc = 2.840 mq

H = ~~10,00~~ 12,00

È prescritto che l'esborso per l'acquisizione e la realizzazione della strada di accesso al comparto sia condiviso tra gli operatori del PL1 e dell'AP_R02 del Documento di Piano al 50%; il primo operatore che darà attuazione al proprio piano attuativo sarà tenuto ad anticipare il costo dell'intera opera lasciando al comune l'incombenza di reperire le aree



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

99

necessarie. Il secondo operatore rimborserà la sua quota parte contestualmente alla sottoscrizione della propria convenzione di PA.

PL2

Slp = 1.157 mq

Sc = 1.608 mq

H = 10,00

È prescritta la cessione e la realizzazione del tratto di strada di accesso all'ambito.

PL3

Slp = 338 mq

Sc = 624 mq

H = 10,00

PL4

Slp = 906 mq

Sc = 1.255 mq

H = 10,00

5. Prescrizioni particolari

Le superfici con destinazioni d'uso ammesse diverse dalla residenza non potranno essere superiori complessivamente al 20% delle Slp previste nel piano esecutivo.

L'utilizzo delle superfici oggetto di cessione, sarà definito dall'Amministrazione Comunale secondo le indicazioni del Piano dei Servizi.

ART. 5.8.2 – PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI

1. Descrizione

Si tratta di ambiti da sottoporre a Permesso di Costruito Convenzionato. Per il raggiungimento di determinati obiettivi e che dovrà prevedere la realizzazione di servizi ed attrezzature specificatamente individuati dall'Amministrazione Comunale.

L'edificazione è possibile a mezzo di permesso di costruire convenzionato.

2. Le aree da sottoporre a PCC possono essere a prevalente funzione residenziale o a destinazione produttiva.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

100

PCC A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE

2.a Destinazioni d'uso escluse

D3.2 - D3.3 - D3.4 - D3.5 - D3.7 - D4.1 - D4.2 - D5 - D7.2 - D8 - T

PCC A PREVALENTE FUNZIONE PRODUTTIVA

2.b Destinazioni d'uso escluse

D1 - D3.1 - D3.2 - D3.3 - D3.4 - D3.6 - D3.7 - D6 - D7.1 - D7.2 - D8 - T

PCC A PREVALENTE FUNZIONE COMMERCIALE - DIREZIONALE

2.c Destinazioni d'uso escluse

D1 - D4.1 - D4.2 - D5 - D7.2 - D8 - T

3. Indici edificatori

Densità edilizia Uf = gli indici sono quelli definiti al successivo punto 5 per ogni singolo PCC.

Rapporto di permeabilità Rp = ~~30%~~ 35%

4. Cessioni di aree per servizi pubblici e di pubblica utilità

All'interno dei Permessi di costruire convenzionati è obbligatorio attuare le prescrizioni di cui al successivo comma 5, mentre sarà possibile la monetizzazione delle aree a standard di legge eventualmente dovute a conguaglio.

L'individuazione cartografica nelle tavole di piano è puramente indicativa e da valutare nel dettaglio in fase di sottoscrizione della convenzione tra l'amministrazione comunale e la proprietà.

5. Disposizioni e prescrizioni particolari per i PCC individuati

Negli ambiti del TCM da sottoporre a Permessi di costruire convenzionati si applicano i seguenti indici.

PCC-R1

Slp = 800 mq

Sc = 1.000 mq



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

H max = 10,00 m

E' prescritta la cessione di un'area di almeno 840 mq da adibire a parcheggio pubblico.

PCC-R2

Slp= 600 mq

Sc = 300 mq

H max = 10,5 m

E' prescritta, la cessione di un'area di almeno 500 mq per la realizzazione di una strada di collegamento tra via Minzoni e Via Lazzaretto.

PCC-R3

Slp = 300 mq

Sc = 330 mq

H max = 10,00 m

E' prescritta la cessione di un'area di almeno 1.800 mq per la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio della contigua scuola dell'infanzia. **In sede di PCC sarà definito l'accesso al lotto edificabile che potrà avvenire attraverso l'area in cessione.**

PCC-R4

Slp = 7.300 mq

Sc = 3.000 mq

H max =

- per il 75% della superficie coperta in progetto H massima = 10.50 m (3 piani fuori terra);
- per il 25% della superficie coperta in progetto H massima = 13.50 m (4 piani fuori terra).

~~I nuovi volumi dovranno essere contenuti negli attuali allineamenti del sedime del volume esistente. Sui lati più corti sarà invece possibile utilizzare una superficie di scorrimento laterale sino ad un massimo di mt 7,50 dai confini di proprietà. All'interno di questo del~~ perimetro edificatorio ~~di riferimento~~ sarà possibile frazionare i volumi, orientare in modo diversificato le singole facciate, differenziare le altezze con un'alternanza di vuoti e pieni per mitigare l'impatto complessivo dell'intervento.

Per le distanze dai confini e dalle strade vale la norma generale.

Per i parcheggi vale la norma generale.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PCC-R5

Slp = 480 mq

Sc = 600 mq

H max = 10,50 m

PCC_R6 (a e b)

Slp = 1.140 mq

Sc = 650 mq

H max = 10,50 m

È richiesta la cessione di aree per 907 mq di superficie da adibire a parcheggi pubblici, di cui una, lungo la via Papa Giovanni XXIII, per circa 800 mq e un'altra, lungo la via Montegrappa, per circa 100 mq; la realizzazione delle opere è a carico dell'attuatore.

PCC_R7

Slp = 500 mq

Sc = 518 mq

H max = 10,50 m

E richiesta la cessione di un'area di almeno 250 mq di superficie da adibire a marciapiede, lungo la SP60; la realizzazione delle opere è a carico dell'attuatore.

PCC_R8

Slp = 368 mq

Sc = 309 mq

H max = 10,50 m

PCC_R9

Slp = 462 mq

Sc = 388 mq

H max = 10,50 m

È richiesta la cessione di un'area di almeno 450 mq di superficie da adibire a marciapiede sulla via Baravico, a strada di accesso ai lotti e a parcheggio nella parte nord del lotto. La realizzazione delle opere è a carico dell'attuatore.

PCC_R10

Slp = 229 mq

Sc = 240 mq

H max = 10,50 m



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

103

È prescritta la cessione dell'area di proprietà interessata dal tracciato viabilistico in progetto individuato nella cartografia di piano.

PCC-P1

Slp = 1.500 mq oltre l'esistente

Sc = 1.500 mq oltre l'esistente

H max = esistente

La possibilità di ampliamento degli edifici esistenti è ammessa sul lotto individuato nella cartografia di PdR.

E' prescritta la cessione dell'area di proprietà necessaria ~~di un'area di almeno 1.000 mq~~ per la realizzazione di una strada pubblica che colleghi i due assi viari che delimitano il lotto, a nord ovest e sud est. La strada sarà realizzata a cavaliere sulla linea di confine del PCC.

È inoltre prescritta ~~l'allargamento e la messa in sicurezza~~ (la realizzazione) del ponte sul vicino fiume Gandaloglio, come riportato in cartografia di Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

E' altresì prescritto lo spostamento dell'antenna di telecomunicazioni con la cessione all'attuatore dell'attuale sedime occupato dalla stessa.

PCC_C1

Slp = 1.600 mq

Sc = 1.600 mq

H max = 15 m

La superficie di vendita della singola attività non potrà essere superiore agli 600 mq.

E prescritta la cessione di almeno 1.200 mq di aree per standard.

ART. 5.9 – AMBITI PER LA VIABILITÀ

1. Descrizione

Questi ambiti comprendono gli spazi pubblici e privati, esistenti e di nuova formazione, destinati alla circolazione, allo stazionamento dei pedoni e dei veicoli in genere, alla rete dei percorsi pedonali e ciclabili.



ART. 5.9.1 VIABILITA' ESISTENTE

1. Negli ambiti della viabilità è prevista la realizzazione di elementi di arredo stradale ed urbano, di sistemi di protezione dai rumori dall'inquinamento derivanti dal traffico motorizzato.

In tali ambiti sono ammessi anche gli interventi di cui alla L.R. 52/82.

2. Nelle fasce di rispetto si applicano le disposizioni e le norme di legge e in particolare possono essere autorizzati impianti di distribuzione di carburante e impianti di lavaggio delle autovetture.

Per gli impianti situati all'interno del centro abitato è possibile la conversione in parcheggi nel caso di loro dismissione.

3. I limiti di rispetto della viabilità comprendono le aree limitrofe ai tratti di viabilità esistente all'interno del perimetro del Centro Abitato, come definito dalla L. 285/92.

Qualora i limiti di rispetto della viabilità interessino una ambito edificabile di PGT, nell'area edificabile inclusa è ammesso il calcolo degli indici di edificabilità e la trasposizione della Slp sull'ambito adiacente avente la stessa destinazione al di là dei limiti di rispetto.

ART. 5.9.2 INFRASTRUTTURE IN CORSO DI REALIZZAZIONE E IN PROGETTO

1. La tavole di Piano (PR3.1 e PR3.2a,b,c,d,e) indicano i tracciati della viabilità in corso di realizzazione e della nuova viabilità in progetto che interessano il territorio del Comune.

2. Per le infrastrutture in corso di realizzazione, non appena possibile, i tracciati viari definitivamente realizzati verranno inseriti nelle tavole di piano.

3. Le infrastrutture di viabilità in progetto individuate nelle tavole di Piano non hanno carattere esecutivo ed il relativo tracciato è da intendersi indicativo.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

In caso di trasformazione di ambiti interessati da tali infrastrutture, il progetto non dovrà impedire la loro realizzazione, concordando con gli uffici comunali gli allineamenti delle nuove costruzioni. Una volta individuati i tracciati definitivi essi verranno inseriti nelle planimetrie di progetto. Qualora i nuovi tracciati viari non coincidano con quelli previsti dal PGT, dovranno essere recepiti, nelle tavole di PdR e PdS, con apposita variante.

I principali progetti riguardano:

- l'individuazione di una nuova rotatoria sulla SP51 a sud del territorio comunale;
- l'allargamento della via Cà Bianca al Pascolo, dall'incrocio con via Bachelet fino al confine comunale con Annone Brianza;
- la riqualificazione del tratto urbano della SP51, via Papa Giovanni XXIII;
- nuova viabilità urbana di accesso all'ambito AP-M02.

4. In ogni caso, le infrastrutture di viabilità potranno essere realizzate all'interno delle aree delle loro stesse fasce di rispetto individuate nella cartografia di PGT.

5. L'ampiezza minima delle sezioni stradali è per tutte le strade quella risultante dalle tavole grafiche di PGT:

- le strade non previste dalle tavole grafiche di PGT dovranno avere sezione minima di m 6.00.
- le strade non previste dalle tavole grafiche di PGT, da realizzare nell'ambito di un piano urbanistico esecutivo potranno avere, se a fondo cieco, dimensione minima di ml 8.00 purché dotate di adeguate piazzole finali per l'inversione di marcia.)

ART 5.9.3 – PERCORSI CICLO-PEDONALI

1. Il DdP e il PdS indicano e il PdR recepisce i tracciati interessati dagli itinerari pedonali e ciclabili, alcuni dei quali già esistenti e completi, altri in fase di realizzazione, altri da individuare e ricavare sia lungo la viabilità principale che lungo la secondaria. Le piste ciclo pedonali



PGT

Piano di Governo del Territorio NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

potranno essere ricavate ai bordi della carreggiata stradale, o, in mancanza di spazio, all'interno della stessa. Esse devono essere il più possibile autonome, indipendenti e protette da qualsiasi ulteriore interferenza viabilistica.

2. Le caratteristiche compositive e le tipologie costruttive sono demandate al Regolamento Edilizio e al PdS.

3. Qualsiasi intervento edilizio che dovesse interessare le suddette viabilità dovrà tenere conto e salvaguardarne il tracciato.

4. Le modalità di intervento sono demandate al Piano dei Servizi.

ART. 5.10 – AMBITO FERROVIARIO

1. Descrizione

Questi ambiti comprendono gli spazi destinati a sedi ferroviarie, i relativi servizi ed impianti, la direzionalità connessa con il trasporto ferroviario, con l'esclusione degli insediamenti residenziali.

2. Prescrizioni

Le distanze di rispetto dalla ferrovia sono definite in riferimento al DPR dell'11.07.80 n. 753 e sono indicate negli elaborati progettuali del PGT con una fascia di rispetto. In tali aree non è ammessa alcuna costruzione, salvo gli interventi di cui ai punti a, b, del comma 1, dell'art. 27 della l.r.12/05 degli edifici esistenti, la realizzazione di recinzioni, orti, giardini e parcheggi. Qualora la linea di rispetto ferroviario interessi un ambito edificabile del PGT, nell'area edificabile inclusa è ammesso il calcolo degli indici di edificabilità e la trasposizione della SIp sull'ambito adiacente avente la stessa destinazione al di là della linea di rispetto. E' ammessa l'edificazione anche nella fascia di rispetto, qualora l'ente ferroviario ne autorizzi la deroga.

Dovrà essere rispettato quanto citato all'art. 3, comma 2 del D.P.R. 18/11/1998 in merito all'obbligo per le aree non ancora edificate. Il titolare del permesso di Costruire dovrà porre in atto, a proprio carico, tutti quegli interventi necessari per il rispetto dei limiti stabiliti per



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

l'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria e ciò all'interno delle fasce individuate al comma 1 del citato art. 3.

ART. 5.11 – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE E IMPIANTI DI LAVAGGIO DELLE AUTOVETTURE

1. Descrizione

Si tratta delle aree interessate da impianti di distribuzione dei carburanti e/o di lavaggio delle autovetture.

2. Destinazioni d'uso escluse

D1 – D2 – D3.2 – D3.3 – D3.4 – D3.5 – D3.6 – D3.7 – D4.1 – D4.2 – D5 – D6 – D7.1 – D7.2 – D8

3. Indici edificatori

E' consentita la costruzione di edifici pertinenziali e complementari all'impianto aventi destinazione commerciale (quali minibar, minimarket, etc.) e di servizio (autolavaggio, officina, deposito, etc.) nel rispetto dei seguenti parametri:

Rc = 15% (escluso le pensiline)

H = 5,0 m

Slp = 200 mq³

Ds = 5 m Salvo prescrizioni di cui agli art. 26-27-28 del Regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada.

Df = Minimo H e comunque mai inferiore a mt. 10,00 e comunque secondo prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco.

Dc = 5 m

4. Prescrizioni particolari

All'interno del lotto devono essere reperite aree da adibire a verde nella misura del 20% e a parcheggio pertinenziale nella misura minima del 20%.

Le dimensioni del lotto, per nuovi impianti, non possono essere inferiori a 800 mq.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

108

Per le tipologie e dimensioni delle insegne si fa espresso riferimento a quanto eventualmente stabilito dalle norme del Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio; nel caso di insegne a bandiera possono essere derogati i limiti dimensionali previsti dal citato regolamento, verificando comunque la compatibilità delle stesse con le caratteristiche urbane ed ambientali della zona.

Gli impianti ad uso privato sono esclusi dalla presente regolamentazione.

Per gli impianti situati all'interno del centro abitato è possibile la conversione in parcheggi nel caso di loro dismissione.

ART. 5.11.1 - CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE

1. Ai sensi della legge regionale 7 agosto 2008, n. 25, di modifica della legge di settore (L. 5 ottobre 2004, n. 24) sull'apertura di impianti per la distribuzione di carburanti, l'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti stradali di carburanti, di competenza del comune, è subordinata esclusivamente: alle verifiche di conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali; alle prescrizioni fiscali; alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale; alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici; al parere vincolante di conformità della Regione.

2. Il comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/90, alla quale partecipano la Regione, per il parere vincolante, l'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria, l'azienda regionale per l'ambiente (ARPA) territorialmente competente, per gli aspetti di protezione dell'ambiente.

L'impianto per nuove stazioni di distribuzione carburanti o di semplici distributori, è ammesso esclusivamente su aree di adeguate dimensioni ed in posizione tale da non recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale nè da essere disdicevole all'ambiente od



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

109

all'estetica cittadina ed avere una distanza minima del lotto dalle abitazioni esistenti di mt. 25,00, con l'obbligo di una verifica preliminare di impatto acustico.

3. Le attività accessorie che comportano la sosta di veicoli dovranno essere dotate di idonei spazi di sosta.

4. Gli impianti di distributore carburante potranno installarsi nel rispetto delle disposizioni, delle caratteristiche e delle procedure previste dalla L.R. 5 ottobre n. 24 e successive modificazioni e relativi provvedimenti attuativi.

5. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere distanze minime tra impianti di distribuzione carburanti situati lungo la stessa strada, nonché distanze minime dagli incroci, ferma la osservanza delle norme del Ministero dell'Interno sulla sicurezza degli impianti di distribuzione di carburante.

6. Le autorizzazioni alle installazioni di impianti per distribuzione carburanti e le concessioni per le relative costruzioni accessorie debbono considerarsi di natura temporanea e possono essere revocate in ogni tempo per apprezzabili e prevalenti motivi di interesse pubblico.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano agli impianti di distributori carburante ad uso privato, che possono installarsi presso sedi di aziende private o nelle loro pertinenze nel rispetto delle disposizioni, delle caratteristiche e delle procedure previste dalla L.R. 5 ottobre n. 24.

ART. 5.12 - SISTEMA RURALE PAESISTICO-AMBIENTALE

1. In generale per le trasformazioni e le attività in questi ambiti valgono le norme in materia. In particolare si fa riferimento agli indirizzi definiti nel Titolo III della LR 12/05 e smi (Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all'agricoltura) ad eccezione degli indirizzi e delle specifiche restrizioni volti ad una migliore tutela e valorizzazione del



sistema paesaggistico e della tutela idrogeologica di seguito definite per le differenti categorie di ambiti omogenei agricoli e ad eccezione di ambiti ed edifici oggetto di tutela da norme e strumenti sovraordinati.

Costituiscono parte integrante delle presenti norme gli indirizzi del PTC vigente della provincia di Lecco inerenti la tutela e la valorizzazione delle aree e delle attività agricole.

ART. 5.12.1 - AMBITI AGRICOLI DI INTERESSE STRATEGICO

1. Gli ambiti agricoli di interesse strategico sono individuati nelle tavole prescrittive del PdR (PR3.1 e PR3.2a/b/c/d/e). Le aree individuate in tali ambiti sono destinate all'attività agricola. Le trasformazioni del territorio e le nuove edificazioni sono assoggettate alle disposizioni del titolo III della LR 12/2005 e smi, ovvero, gli indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo e per le attività agrituristiche non possono superare i limiti di seguito indicati.

2. Edificazione

L'attuazione avviene per intervento edilizio diretto.

3. Destinazione d'uso escluse D2 - D3 - D.4 - D5 - D.6 - D7

4. Indici edificatori

Densità edilizia m^2/mq . ~~0,06~~ 0,02 su terreni a coltura orticola o floricola specializzata m^2/mq ~~0,004~~ 0,003 con un massimo di ~~500 m²~~ 165 mq per azienda su terreni a bosco, a pascolo ed a prato-pascolo. m^2/mq . 0,01 ~~0,03~~ sugli altri terreni agricoli

Altezza H = 6,50 per le abitazioni, m 11,00 per le attrezzature, nei casi di sostituzione e ampliamento potrà essere conservata l'altezza preesistente se superiore ai ml. 6.50; nel computo dell'altezza non si considerano silos, serbatoi ed accessori simili, inerenti il ciclo produttivo.

Rapporto di copertura Rc = 30%



Distanze dagli spazi pubblici in genere (strade, ecc.) ml. 10, è consentita la distanza di ml. 6 dal ciglio stradale, per le costruzioni a destinazione residenziale e per gli ampliamenti degli edifici esistenti.

Dai confini di proprietà privata ml. 5, tra edifici ml. 10

5. Prescrizioni particolari

Nel computo ~~dei volumi~~ delle superfici realizzabili non sono conteggiate le attrezzature ed infrastrutture produttive, quali stalle, silos, serre, magazzini locali per la lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non potranno superare il rapporto di copertura del 10% della intera superficie aziendale (40% solo per le serre).

Al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini;

Gli interventi sul patrimonio edilizio, esistente e di nuova edificazione, dovranno garantire il massimo rispetto delle tipologie edilizie locali, dovranno essere osservati gli indirizzi volti a mitigazione rischi con esse compatibili. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione è fatto obbligo di abbattimento delle superfetazioni contestualmente all'esecuzione di opere sugli edifici di cui fanno parte, se della medesima proprietà interessata dal provvedimento abilitativo; gli aumenti di ~~volumetria~~ **Slp e Sc**, in misura non superiore al 20% ~~del volume di quelle esistenti, per l'inserimento di volumi ed impianti tecnici.~~ E' sempre ammesso il recupero dei sottotetti secondo quanto previsto e prescritto dalla Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i.. Le aree scoperte di stretta pertinenza degli edifici potranno essere recintate con cancellate e balaustre in legno o ferro, muretti in laterizio o pietra naturale, siepi con interposta rete a maglia sciolta. L'altezza delle recinzioni non potrà superare mt. 1,50. Quando la recinzione sia in muratura con sovrastante cancellata, l'altezza del muro non potrà essere superiore a mt. 0,70. La scelta dei materiali, dei colori e dell'altezza delle recinzioni dovrà essere coerente con le caratteristiche del contesto ambientale, accuratamente descritta negli elaborati progettuali e campionata su diverse alternative.



Gli spazi interrati o seminterrati non computabili ai fini volumetrici sono solo quelli posti sotto il sedime dei fabbricati, con eccezione degli spazi destinati a parcheggio ai sensi della Legge 122/89. Gli spazi interrati o seminterrati non computabili ai fini volumetrici possono essere realizzati anche all'esterno del sedime del fabbricato, con una superficie non superiore al 50% della superficie coperta.

Le richieste per interventi previsti negli ambiti agricoli di interesse strategico dovranno essere corredate da un piano di sviluppo aziendale che preveda:

- Denominazione e localizzazione dell'azienda;
- Indirizzi produttivi;
- Consistenza, localizzazione ed utilizzazione dei fabbricati aziendali;
- Consistenza del bestiame negli ultimi 5 anni;
- Consistenza delle attrezzature e degli impianti degli ultimi 5 anni;
- Impiego forza lavoro a tempo pieno e parziale negli ultimi 5 anni;
- Previsioni di variazione dei prossimi 5 anni dei punti precedenti;

Non sono ammesse destinazioni d'uso tranne quella agricola, la residenza dell'imprenditore agricolo, le destinazioni d'uso degli edifici esistenti alla data di adozione del PGT è fatta salva la possibilità prevista all'ultimo comma dell'art. 5.12.46 "edifici non agricoli ubicati nelle aree del sistema rurale paesistico ambientale".

ART. 5.12.2 - AMBITI AGRICOLI DI INTERESSE GENERICICO

1. Descrizione

Gli ambiti agricoli di interesse generico sono individuati nelle tavole prescrittive del PdR (PR3.1 e PR3.2a/b/c/d/e). ~~Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi~~ **In tali aree sono ammessi solo gli interventi sugli edifici esistenti** di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione è fatto obbligo di abbattimento delle superfetazioni contestualmente all'esecuzione di opere sugli edifici di cui fanno parte, se della medesima proprietà interessata dal provvedimento abilitativo. E' sempre ammesso il recupero dei sottotetti secondo quanto previsto e prescritto dalla Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i.. In tali ambiti le



trasformazioni del territorio sono assoggettate alle seguenti disposizioni e prescrizioni.

2. Edificazione

L'attuazione avviene per intervento edilizio diretto. La volumetria di cui al TITOLO III della legge 12/05 (edificazione in zone agricole) relativa alle zone agricole generiche potrà essere utilizzata sui fondi a tale scopo destinati sia sul territorio di Oggiono che in quello dei Comuni limitrofi.

3. Destinazione d'uso escluse D2 - D3 - D.4 - D5 - D.6 - D7

4. Indici edificatori

Densità edilizia sono ammessi gli aumenti di ~~volumetria~~ **capacità edificatoria**, in misura non superiore al 20% del ~~volum~~ della SIp e Sc esistenti ~~anche per l'inserimento di volumi ed impianti tecnici.~~

Altezza H = 7,50 per le abitazioni, m 11,00 per le attrezzature, nei casi di sostituzione e ampliamento potrà essere conservata l'altezza preesistente se superiore ai ml. 7.50; nel computo dell'altezza non si considerano silos, serbatoi ed accessori simili, inerenti il ciclo produttivo.

Rapporto di copertura Rc = 30%

Distanze Dagli spazi pubblici in genere (strade, ecc.) ml. 10, è consentita la distanza di ml. 6 dal ciglio stradale, per le costruzioni a destinazione residenziale e per gli ampliamenti degli edifici esistenti.

Dai confini di proprietà privata ml. 5, tra edifici ml. 10

5. Prescrizioni particolari

Gli interventi sul patrimonio edilizio, esistente, dovranno garantire il massimo rispetto delle tipologie edilizie locali e l'utilizzo di materiali con esse compatibili. E' vietata l'apertura di nuove strade private, le strade e gli altri percorsi esistenti (carrabili, ciclabili, pedonali) dovranno prevedere l'inserimento di alberature e cespugli, oltre che arredi, sistemi di protezione e segnaletiche di tipo e materiale coerente con l'ambiente



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

114

ed il paesaggio, evitando l'apposizione di segnalazioni, cartellonistica ed apparati di tipo pubblicitario.

Le aree scoperte private di stretta pertinenza degli edifici **esistenti in ambito agricolo generico** potranno essere recintate con cancellate e balaustre in legno o ferro, muretti in laterizio o pietra naturale, siepi con interposta rete a maglia sciolta. **Tali aree potranno essere sottoposte a modesti interventi di sistemazione in termini di illuminazione, "arredo" e finitura del fondo da mantenere drenante; gli interventi devono avere caratteristiche e tipologie che si integrano con il paesaggio agrario e non devono arrecare disturbo in termini di inquinamento luminoso e/o acustico. Le opere devono essere autorizzate mediante parere paesaggistico.**

~~In tali aree è vietata la realizzazione di nuove serre fisse, escluse coperture anche stagionali e nuovi edifici e/o attrezzature di qualsiasi natura anche ai fini dell'attività e/o produzione agricola.~~

Non sono ammesse destinazioni d'uso tranne quella agricola, la residenza dell'imprenditore agricolo, le destinazioni d'uso degli edifici esistenti alla data di adozione del PGT è fatta salva la possibilità prevista all'ultimo comma dell'art. 5.12.46 "edifici non agricoli ubicati nelle aree del sistema rurale paesistico ambientale"

ART. 5.12.3 - FORMAZIONI VEGETALI MINORI

1. Descrizione

Gli ambiti di formazioni vegetali minori sono individuati nelle tavole prescrittive del PdR (PR3.1 e PR3.2a/b/c/d/e). Le trasformazioni del territorio sono assoggettate alle sotto elencate disposizioni e prescrizioni. ~~Per gli edifici esistenti sono ammessi~~ **Sono ammessi, solo sugli edifici esistenti**, gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione è fatto obbligo di abbattimento delle superfetazioni contestualmente all'esecuzione di opere sugli edifici di cui fanno parte, se della medesima proprietà interessata dal provvedimento abilitativo. E' sempre ammesso il recupero dei sottotetti secondo quanto previsto e prescritto dalla Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i.. In tali



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

115

ambiti le trasformazioni del territorio sono assoggettate alle seguenti disposizioni e prescrizioni.

2. Edificazione L'attuazione avviene per intervento edilizio diretto.

3. Destinazione d'uso escluse D2 - D3 - D.4 - D5 - D.6 - D7

4. Indici edificatori

Densità edilizia sono ammessi gli aumenti di **capacità edificatoria volumetrica**, in misura non superiore al 20% del **volume S_{lp} e S_c** esistenti ~~anche per l'inserimento di volumi ed impianti tecnici.~~

Altezza H = 7,50 per le abitazioni, m 11,00 per le attrezzature, nei casi di sostituzione e ampliamento potrà essere conservata l'altezza preesistente se superiore ai ml. 7.50; nel computo dell'altezza non si considerano silos, serbatoi ed accessori simili, inerenti il ciclo produttivo.

Rapporto di copertura Rc = 30%

Distanze Dagli spazi pubblici in genere (strade, ecc.) ml. 10, è consentita la distanza di ml. 6 dal ciglio stradale, per le costruzioni a destinazione residenziale e per gli ampliamenti degli edifici esistenti.

Dai confini di proprietà privata ml. 5, tra edifici ml. 10

5. Prescrizioni particolari

Per tutti gli interventi sugli edifici esistenti dovranno essere osservati gli indirizzi volti a mitigazione rischi territoriali .

~~E' vietata la realizzazione di nuove serre fisse, escluse coperture anche stagionali e nuovi edifici e/o attrezzature di qualsiasi natura anche ai fini dell'attività e/o produzione agricola.~~

Per tutti gli edifici e le tipologie d'intervento valgono, inoltre, i seguenti indirizzi.

Deve essere ridotta al minimo la superficie impermeabile di pertinenza, utilizzando, per le pavimentazioni esterne (anche per gli spazi destinati alla sosta automobilistica), materiali adatti allo scopo.

E' vietata l'interruzione dei percorsi e dei corsi d'acqua esistenti.



E' vietata l'apertura di nuove strade private, le strade e gli altri percorsi esistenti (carrabili, ciclabili, pedonali) dovranno prevedere l'inserimento di alberature e cespugli, oltre che arredi, sistemi di protezione e segnaletiche di tipo e materiale coerente con l'ambiente ed il paesaggio, evitando l'apposizione di segnalazioni, cartellonistica ed apparati di tipo pubblicitario.

Le aree scoperte private di stretta pertinenza degli edifici potranno essere recintate con cancellate e balaustre in legno o ferro, muretti in laterizio o pietra naturale, siepi con interposta rete a maglia sciolta.

E' compatibile l'esercizio dell'attività in grado di garantire un adeguato governo della vegetazione, ma sempre nel rispetto degli indirizzi di tutela ambientale e paesistica. Non sono ammesse destinazioni d'uso tranne quella agricola, la residenza dell'imprenditore agricolo, le destinazioni d'uso degli edifici esistenti alla data di adozione del PGT. È fatta salva la possibilità prevista all'ultimo comma dell'art. 5.12.46 "edifici non agricoli ubicati nelle aree del sistema rurale paesistico ambientale"

ART. 5.12.4 - AMBITI DEI BOSCHI

1. Descrizione

Gli ambiti dei boschi sono individuati nelle tavole prescrittive del PdR (PR3.1 e PR3.2a/b/c/d/e). Gli ambiti dei boschi hanno funzione di salvaguardia paesistica pertanto sono parti del territorio comunale da assoggettare a particolare tutela, resta comunque salvaguardata la silvicoltura nel rispetto delle norme vigenti.

In tali ambiti il PdR persegue l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente esistente, di tutelare e valorizzare gli elementi morfologici e pedologici, di valorizzarne le caratteristiche, le vocazioni e le potenzialità, di individuarne gli utilizzi compatibili, di tutelare ed indirizzare l'attività colturale agricola, di assicurare la fruibilità e la permanenza umana nei luoghi ai fini ambientali e paesistici.

Gli ambiti dei boschi sono trattati dal PdR come elementi di naturale unità ecobiologica e paesistico/percettiva, connotati da un elevato valore culturale e paesistico.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

In tali ambiti non potranno essere ammesse utilizzazioni che non siano rivolte allo scopo della valorizzazione e della fruizione dell'ambiente naturale.

2. Edificazione L'attuazione avviene per intervento edilizio diretto.

3. Destinazione d'uso escluse D1 - D2 - D3 - D.4 - D5 - D.6 - D7

4. Indici edificatori

Densità edilizia sono ammessi gli aumenti di **capacità edificatoria volumetrica**, in misura non superiore al 20% del **volumi Slp e Sc** esistenti ~~anche per l'inserimento di volumi ed impianti tecnici.~~

Altezza H = 7,50 per le abitazioni, m 11,00 per le attrezzature, nei casi di sostituzione e ampliamento potrà essere conservata l'altezza preesistente se superiore ai ml. 7.50; nel computo dell'altezza non si considerano silos, serbatoi ed accessori simili, inerenti il ciclo produttivo.

Rapporto di copertura Rc = 30%

Distanze Dagli spazi pubblici in genere (strade, ecc.) ml. 10, è consentita la distanza di ml. 6 dal ciglio stradale, per le costruzioni a destinazione residenziale e per gli ampliamenti degli edifici esistenti.

Dai confini di proprietà privata ml. 5, tra edifici ml. 10

5. Prescrizioni particolari

In questi ambiti sono in generale ammessi tutti gli interventi di manutenzione, risanamento, recupero e valorizzazione finalizzati alla difesa del suolo, dell'acqua e della vegetazione, nonché gli interventi sulle strutture agricole o edificate, anche per usi non agricoli, finalizzati al mantenimento ed al restauro del paesaggio tradizionale e storico, inteso nella sua complessità consolidata. E' vietata l'interruzione dei percorsi e dei corsi d'acqua esistenti.

E' vietata l'apertura di nuove strade private, le strade e gli altri percorsi esistenti (carrabili, ciclabili, pedonali) dovranno prevedere



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

l'inserimento di alberature e cespugli, oltre che arredi, sistemi di protezione e segnaletiche di tipo e materiale coerente con l'ambiente ed il paesaggio, evitando l'apposizione di segnalazioni, cartellonistica ed apparati di tipo pubblicitario.

~~E' vietata la realizzazione di nuove serre fisse, coperture anche stagionali e nuovi edifici e/o attrezzature di qualsiasi natura anche ai fini dell'attività e/o produzione agricola.~~

E' compatibile l'esercizio dell'attività della silvicoltura in grado di garantire un adeguato governo della vegetazione, ma sempre nel rispetto degli indirizzi di tutela ambientale e paesistica.

Sono inoltre dettate le seguenti regole specifiche:

1) gli interventi di manutenzione devono essere costanti e finalizzati alla conservazione e, dove è necessario, al recupero della funzionalità ecologica, salvaguardando la ricchezza floristica del sottobosco, anche attraverso limitazioni di uso e di percorrenza dell'area, e guidando le dinamiche spontanee in direzione dell'alto fusto, compatibilmente con la natura del suolo e le relative potenzialità di evoluzione dell'impianto.

Per quanto concerne le essenze estranee alla vegetazione autoctona, l'indirizzo è quello di procedere a favorire la colonizzazione e la ripresa graduale della vegetazione spontanea autoctona.

Possono essere realizzati nuovi impianti a bosco, soprattutto nelle zone limitrofe a boschi esistenti.

I nuovi impianti dovranno essere boschi misti, con impianto irregolare e specie autoctone.

2) E' prescritto il mantenimento, il restauro e la valorizzazione del sistema dei collegamenti (sentieri e percorsi). Cascinali e fabbricati rurali isolati e relative aree di pertinenza esistenti: sono considerati come parte essenziale e costitutiva del paesaggio consolidato.

Per gli edifici esistenti e le tipologie d'intervento valgono, inoltre, i seguenti indirizzi.

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, sostituzione è fatto obbligo di abbattimento delle superfetazioni contestualmente all'esecuzione di opere sugli edifici di cui fanno parte, se della medesima proprietà interessata dal provvedimento abilitativo. E' sempre ammesso il recupero



dei sottotetti secondo quanto previsto e prescritto dalla Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i..

Viene prescritta la difesa del rapporto fra insediamento isolato ed ambiente naturale circostante.

E' prescritto inoltre il mantenimento, il consolidamento, la valorizzazione degli elementi tradizionali di definizione degli spazi di pertinenza dei fabbricati, quali muri di recinzione, cancelli, siepi e filari di margine.

Ogni intervento dovrà svolgersi nel rispetto dei caratteri ambientali del nucleo originario considerato nella sua complessità (tipologia, particolari e materiali costruttivi, elementi dell'ambiente piantumato e di arredo esterno).

Deve essere ridotta al minimo la superficie impermeabile di pertinenza, utilizzando, per le pavimentazioni esterne (anche per gli spazi destinati alla sosta automobilistica), materiali adatti allo scopo.

Deve essere evitata l'interruzione dei percorsi e dei corsi d'acqua esistenti e connessi alla fruizione delle aree rurali.

Ove possibile, il sistema di raccolta e convogliamento delle acque superficiali meteoriche nelle aree impermeabilizzate dovrà recapitare le stesse in aree permeabili adiacenti anziché direttamente in fognatura.

Le strade e gli altri percorsi (carrabili, ciclabili, pedonali) dovranno prevedere l'inserimento di alberature e cespugli, oltre che arredi, sistemi di protezione e segnaletiche di tipo e materiale coerente con l'ambiente ed il paesaggio, evitando l'apposizione di segnalazioni, cartellonistica ed apparati di tipo pubblicitario.

Le aree scoperte di stretta pertinenza degli edifici **esistenti** potranno essere recintate con cancellate e balaustre in legno o ferro, muretti in laterizio o pietra naturale, siepi con interposta rete a maglia sciolta.

L'altezza delle recinzioni non potrà superare mt. 1,50. Quando la recinzione sia in muratura con sovrastante cancellata, l'altezza del muro non potrà essere superiore a mt. 0,70.

La scelta dei materiali, dei colori e dell'altezza delle recinzioni dovrà essere coerente con le caratteristiche del contesto ambientale, accuratamente descritta negli elaborati progettuali e campionata su diverse alternative.

Non sono ammesse destinazioni d'uso tranne quella agricola, la residenza dell'imprenditore agricolo, le destinazioni d'uso degli edifici esistenti alla



PGT

Piano di Governo del Territorio NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

data di adozione del PGT, è fatta salva la possibilità prevista all'ultimo comma dell'art. 5.12.46 "edifici non agricoli ubicati nelle aree del sistema rurale paesistico ambientale".

ART. 5.12.5 – AMBITI DI INTERESSE AMBIENTALE ED URBANO

1. Descrizione

In coerenza con quanto previsto dal Piano dei Servizi, il Piano delle Regole individua gli ambiti di interesse ambientale ed urbano utili al raggiungimento dell'obiettivo di piano di aumentare la connessione ambientale tra le diverse parti del territorio comunale. Tali ambiti possono comprendere aree boscate vincolate ai sensi dell'art 142 lett. g del D.Lgs 42/2004.

2. Destinazioni escluse

D1 – D2 – D3.1 – D3.2 – D3.3 – D3.4 – D3.6 – D3.7 – D6 – D7 – D8 – T

3. Disposizioni particolari

Le aree AIA e AIU possono essere acquisite da parte del Comune e/o riqualificate e attrezzate, mediante convenzione, trascritta nei pubblici registri immobiliari, con la quale può essere autorizzato il trasferimento di una capacità edificatoria teorica, non utilizzabile in loco, all'interno degli ambiti edificabili del TRF ove specificamente ammesso l'incremento tramite indice di compensazione (Ic), ovvero all'interno degli ambiti definiti dal DdP.

La determinazione del valore delle aree da cedere o delle opere da realizzare è rimandata al Regolamento di Attuazione, di cui all'art. 2.14 comma 3 delle presenti NTA.

3.a. AIA – Ambiti di Interesse Ambientale

Le aree definite di interesse ambientale (AIA), specificamente individuate nelle tavole del PdR, si riferiscono agli ambiti del fronte lago, di proprietà pubblica e privata, precedentemente azionati a standard nel PRG previgente.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

121

Obiettivo del Piano per questi territori è garantirne la salvaguardia ambientale, nelle loro caratteristiche di naturalità lacuale, e per questo restituiti al territorio non urbanizzato e non urbanizzabile.

È ammessa la gestione di un loro sviluppo a fini turistici tramite la realizzazione di piccole attrezzature e percorsi compatibili con l'ambiente naturale e a basso impatto.

La realizzazione di qualsiasi intervento è subordinato alla preventiva approvazione di un Piano Particolareggiato che definirà: le modalità degli eventuali interventi di bonifica ambientale, le attività di riqualificazione paesistico-ambientale; l'assetto dell'eventuale edificazione di piccole strutture, in misura comunque non superiore a 0,01 mq/mq, l'accessibilità pedonale, ed eventualmente veicolare, l'assetto degli impianti a verde alberato e percorsi ciclabili e pedonali che attrezzeranno l'area, i tempi di realizzazione.

Sono ammessi interventi di qualificazione paesaggistica, finalizzati alla conservazione dei caratteri costitutivi e ambientali dei luoghi, del sistema spondale del lago, dei corsi d'acqua, del reticolo idrico minore.

Gli interventi di riqualificazione e/o attrezzatura devono essere realizzati contestualmente all'attuazione degli interventi privati cui è stata assegnata la capacità edificatoria di cui al comma 2 del presente articolo.

3.b. AIU – Ambiti di Interesse Urbano

Le aree di interesse urbano (AIU), specificamente individuate nelle tavole del PdR, afferiscono al raggiungimento dell'obiettivo di riqualificazione del contesto urbano, in cui sono inserite.

Per esse il piano pone l'obiettivo di mantenimento dello stato di non edificazione.

Sono ammessi interventi di riqualificazione e attrezzatura a verde (rimboschimento, cespugliature, ecc.) e di infrastrutturazione tramite percorsi ciclabili e pedonali.

Gli interventi di riqualificazione e/o attrezzatura devono essere realizzati contestualmente all'attuazione degli interventi privati cui è stata assegnata la capacità edificatoria di cui al comma 2 del presente articolo.



ART. 5.12.6 - EDIFICI NON AGRICOLI UBICATI NEGLI AMBITI DEL SISTEMA RURALE PAESISTICO-AMBIENTALE

1. Descrizione

All'interno delle aree del sistema rurale paesistico ambientale possono essere presenti edifici sparsi destinati alla residenza (ed altre destinazioni d'uso con questa compatibili) non connessa alla produzione agricola ed edifici sparsi oggi in stato di degrado (in abbandono e/o non utilizzati).

2. Edificazione

L'attuazione avviene per intervento edilizio diretto.

3. Destinazione d'uso escluse

D2 - D3 - D.4 - D5 - D.6 - D7.2 - D8

4. Indici edificatori

Densità edilizia sono ammessi gli aumenti di ~~volumetria~~ **capacità edificatoria** una tantum in misura non superiore al 20% del ~~Slp volume e della Sc esistenti~~ **anche per l'inserimento di volumi ed impianti tecnici**

Altezza H = 7,50 per le abitazioni, m 11,00 per le attrezzature, nei casi di sostituzione e ampliamento potrà essere conservata l'altezza preesistente se superiore ai ml. 7.50;

Distanze Dagli spazi pubblici in genere (strade, ecc.) ml. 10, è consentita la distanza di ml. 6 dal ciglio stradale, per le costruzioni a destinazione residenziale e per gli ampliamenti degli edifici esistenti. Dai confini di proprietà privata ml. 5, tra edifici ml. 10

5. Prescrizioni particolari

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione, è fatto obbligo di abbattimento delle superfetazioni contestualmente all'esecuzione di opere sugli edifici di cui fanno parte, se della medesima proprietà interessata dal provvedimento abilitativo. E' sempre ammesso il recupero dei sottotetti secondo quanto previsto e prescritto dalla Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i..

Qualora l'intervento riguardi un edificio non presente nelle cartografie del PdR, il proponente, dovrà produrre e presentare ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo adeguata documentazione atta a



PGT

Piano di Governo del Territorio NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

dimostrare l'epoca di costruzione e la consistenza volumetrica dell'edificio oggetto di intervento. Per gli edifici presenti all'interno delle aree del sistema rurale paesistico ambientale, ove si sia comprovato il cessato uso agricolo, è consentito il cambio di destinazione d'uso in senso residenziale o attività con questa compatibili, quali: piccole attività commerciali di vicinato, piccole attività ricettive non alberghiere.

Gli ampliamenti del 20% possono essere realizzati anche non in aderenza agli edifici esistenti.

Le aree scoperte private di stretta pertinenza degli edifici potranno essere recintate secondo le specifiche prescrizioni di zona. Tali aree potranno essere sottoposte a modesti interventi di sistemazione in termini di illuminazione, "arredo" e finitura del fondo da mantenere drenante; gli interventi devono avere caratteristiche e tipologie che si integrano con il paesaggio agrario e non devono arrecare disturbo in termini di inquinamento luminoso e/o acustico. Le opere devono essere autorizzate mediante parere paesaggistico.

ART. 5.12.7 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E

In relazione al tema della regolamentazione delle distanze tra allevamenti zootecnici, che sono stati individuati sulla tavola DP03 del DdP, ed aree edificate ed edificabili con destinazione residenziale, commerciale e direzionale costituiscono riferimento generale per il PGT:

- le linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale (D.D.G. della Regione Lombardia 29 dicembre 2005, n. 20109);
- il Regolamento Locale di Igiene dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecco;
- gli indirizzi contenuti nel PTCP di Lecco.

Nelle aree agricole le distanze tra allevamenti zootecnici ed aree edificate ed edificabili con destinazione residenziale, commerciale e direzionale, ove non sussistano indirizzi maggiormente restrittivi contenute nella presente normativa sono regolate dal regolamento di igiene.

Il calcolo delle distanze, per quanto riguarda gli allevamenti, va effettuato dal perimetro dei fabbricati adibiti a ricovero o qualsiasi



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

124

struttura per la raccolta e stoccaggio dei reflui zootecnici o similari, non dal terreno circostante adibito ad eventuali opere serventi.

Gli allevamenti zootecnici esistenti, di nuova realizzazione o in ampliamento sono soggetti alle procedure previste dalla vigente disciplina comunitaria, statale e regionale in materia.

Il vincolo della distanza dagli insediamenti di allevamento zootecnico decade con la cessazione dell'attività di allevamento.

ART. 5.13 – AMBITI CIMITERIALI

1. Descrizione

Gli ambiti cimiteriali sono le aree ricomprese nelle zone di rispetto del cimitero di Imberido ed indicate nelle tavole di PGT con apposito segno grafico per l'applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità. Essi corrispondono alle parti dei lotti residenziali limitrofi che nel previgente PRG erano stati stralciati dall'azonamento per l'edificazione in funzione del vecchio rispetto cimiteriale.

2. Prescrizioni

E' ammessa la realizzazione di manufatti, funzionali alle attività cimiteriale, nel rispetto dei seguenti indici: - H = m 4,00 (salvo preesistenze di altezza superiore).

E' consentita l'attività agricola con l'esclusione delle attività specializzate anche se non richiedono specifici edifici.

ART. 5.14 – ALLEGATI AL PIANO DELLE REGOLE

1. Costituiscono parte integrante delle presenti NTA i seguenti allegati:

Allegato A – Beni storico – Artistico – Monumentale Vincolati



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PARTE IV
IL PIANO DEI SERVIZI



TITOLO 6 – PIANO DEI SERVIZI

ART. 6.1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Piano dei Servizi è redatto in conformità all'art. 9 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e, per quanto compatibili, secondo i criteri orientativi emanati con Deliberazione della Giunta Regionale del 21 dicembre 2001 n° 7/7586, che seppur riferita alla L.R. 1/2001 contiene indicazioni ed indirizzi di carattere programmatico, comunque pertinenti.

Le previsioni contenute nel piano dei servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante.

La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.

ART. 6.2 – ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 10, l.r. 12/2005, sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune nell'ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita.

2. Sono così definite le parti del territorio comunale che accolgono, o che sono destinate ad accogliere le attrezzature pubbliche, o di uso pubblico, al servizio della collettività, di cui all'art. 9 della legge regionale n. 12/2005.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3. In tali zone è consentito sia completare le attrezzature esistenti, che realizzare nuove e diverse attrezzature in coerenza con la programmazione comunale (Piano dei Servizi, Piano Triennale delle Opere Pubbliche) e/o con un progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione Comunale.

4. Esse sono riconducibili alle seguenti macro categorie:

- SR - aree per la dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico a carattere locale per la residenza;
- SP - aree per servizi funzionali alle attività produttive;
- SS - aree per servizi pubblici e di interesse pubblico a carattere sovralocale per la residenza;
- IM - aree per infrastrutture di mobilità
- AIA e AIU - aree di connessione ambientale e riqualificazione urbana

5. Esse sono generalmente destinate, secondo quanto indicato con apposito simbolo grafico sulle tavole prescrittive del Piano dei Servizi (Tavola PS6.1), alla realizzazione di opere afferenti alle seguenti destinazioni d'uso.

ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO	IC
Attrezzature istituzionali	AI
- Sedi istituzionali	AI 1
- Attrezzature Cimiteriali	AI 2
- Sede di associazioni	AI 3
- Azienda municipalizzata	AI 4
- Stazioni	AI 5
- Caserme	AI 6
Attrezzature religiose	RE
- Chiesa	RE 1
- Oratorio e centro sportivo aggregato	RE 2
- Centri di culto	RE 3
Attrezzature culturali, per lo sport e il tempo libero	AC
- Biblioteca, Museo, Teatro e sala conferenza, Centro culturale..	AC 1



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Sede associazioni	AC 2
- Attrezzature per lo sport ed il tempo libero (palestre, campi sportivi)	AC 3
Attrezzature socio sanitarie e assistenziali	ASS
- Ospedale	ASS 1
- Sede ASL	ASS 2
- Poliambulatori - Ambulatori - Servizi sanitari	ASS 3
- Sede associazioni	ASS 4
- Casa di riposo - R.S.A.	ASS 5
- Residenza agevolata	ASS 6
ATTREZZATURE SCOLASTICHE	AS
- Asili nido e micronido	AS 1
- Scuole per l'infanzia	AS 1
- Scuole primarie	AS 1
- Scuole secondarie di I grado	AS 1
- Scuole secondarie di II grado	AS 2
- Centri per corsi di formazione	AS 3
VERDE PUBBLICO URBANO SISTEMA DELLE AREE VERDI URBANE	VE
- Verde stradale	VE 1
- Verde generico	VE 2
- Giardini e parchi urbani	VE 3
- Spazi pubblici a carattere pedonale	VE 4
SERVIZI PER LA MOBILITA' E LA SOSTA	MV
Parcheggi pubblici e di uso pubblico	P
- alla residenza	P 1
- alle attrezzature pubbliche	P 2
SERVIZI ALLA PRODUZIONE FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	SP
- Parcheggi dedicati alle attività produttive	P 3
- Parcheggi dedicati alla attività terziarie e commerciali	P 4
Percorsi pedonali e piste ciclabili	CP
IMPIANTI SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTALI	T
- Strutture dei servizi a rete quali cabine e centrali	T 1
- Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti	T 2



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALTRI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO	
Aree di permanenza comunità nomadi	CN

ART. 6.3 – ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI

1. Le previsioni del Piano dei servizi si attuano prevalentemente tramite l'acquisizione pubblica delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico individuate sulla tavole del Piano dei Servizi.
2. L'acquisizione da parte del Comune può avvenire con le procedure di Legge riguardanti le opere di pubblica utilità, ovvero tramite cessione gratuita nell'ambito delle procedure per l'attuazione delle previsioni del PGT secondo quanto determinato dal Regolamento d'Attuazione. Che sarà redatto dopo l'approvazione del P.G.T.
3. Le aree a standard nella quantità minima prevista dal PdS negli Ambiti del DdP e quindi nei Piani Attuativi e dai titoli abilitativi ove è prevista la cessione dello standard, vengono reperite e cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale.
4. Le finalità pubbliche del Piano sono comunque conseguibili, qualora l'Amministrazione comunale lo ritenga utile, anche mediante le procedure di cui ai successivi articoli.
5. La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal Piano dei Servizi, non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del Consiglio Comunale.
6. I privati hanno la facoltà di proporre la realizzazione, a loro intero carico o in compartecipazione col Comune od altro Ente, delle attrezzature previste dal Piano dei servizi, sia su aree di loro proprietà, come su aree di proprietà del Comune o appositamente asservite all'uso pubblico. La proposta di realizzazione può anche prevedere una localizzazione diversa da quella indicata dal Piano dei Servizi, anche su aree non specificamente destinate ai servizi, purché non si tratti di aree



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

130

agricole, aree di rispetto o aree sulle quali non possono essere attuate trasformazioni.

7. Il Piano dei Servizi può essere modificato e aggiornato ai sensi della vigente legislazione; il Comune, in sede di bilancio e approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti, verifica lo stato d'attuazione delle previsioni del Piano dei servizi e ne determina gli eventuali adeguamenti.

8. I limiti e gli indici di edificabilità delle aree del Piano dei Servizi sono definiti in sede di approvazione del progetto esecutivo, tenendo conto della necessità di garantire un coerente rapporto col contesto edilizio ed ambientale. Dovrà sempre essere rispettata la distanza minima del fabbricato dai confini di proprietà pari a mt. 5,00 e la distanza minima tra fabbricati con pareti finestrate pari a mt. 10,00.

9. Nelle aree per attrezzature sportive è ammessa la costruzione per l'alloggio del custode con SIp massima di 150 mq e di strutture per attività di supporto e complementari a servizio dell'utenza.

10. Le attrezzature costituenti i servizi pubblici e di interesse pubblico dovranno essere dotate di idonei spazi di sosta adeguatamente dimensionati. Gli spazi di sosta a servizio delle aree verdi dovranno inserirsi in maniera coerente nel contesto.

Tutti i parcheggi saranno alberati e quando possibile "parcheggi verdi" come definiti all'art. 6.9 comm. 12, con alberature nella misura di almeno una pianta ogni 50,0 mq.

Ogni parcheggio dovrà prevedere una quantità di posti auto per disabili pari a 1/40 dei posti auto totali.

11. Nell'ambito di Piani Attuativi e Permessi di Costruire Convenzionati la previsione cartografica di aree a servizi di carattere locale potrà essere modificata in ragione di un migliore assetto paesistico - ambientale e di funzionalità urbanistica, fermo restando il rispetto della dotazione minima, comunque non inferiore alla quantità individuata nella cartografia



del PdS e fatta salva la regolamentazione degli ambiti del DdP e del PdR definita dalle schede d'indirizzo progettuale e dalle presenti Norme.

12. La destinazione della aree SR non è prescrittiva, se non per quanto espressamente previsto nelle norme specifiche PdR e dalla regolamentazione degli ambiti del Documento di Piano (cfr. Allegato A - Schede d'indirizzo progettuale degli ambiti del Documento di Piano).

~~ART. 6.4 - CESSIONI DI AREE PER SERVIZI PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILITA'~~

~~1. All'interno di tutti i Permessi di Costruire Convenzionati e dei Piani Attuativi del territorio comunale, salvo che per diverse disposizioni indicate nei singoli ambiti, sono prescritte le seguenti cessioni minime di aree standard:~~

- ~~— per i PCC a prevalente destinazione residenziale il 30% della Slp~~
- ~~— per i PCC a prevalente destinazione produttiva e artigianale il 20% della Slp,~~
- ~~— per i Piani Attuativi a prevalente destinazione residenziale il 30% della Slp.~~

ART. 6.4 - QUANTIFICAZIONE DEI SERVIZI QUALE STANDARD MINIMO COMUNALE NEGLI AMBITI E NEI PIANI ATTUATIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO E DEL PIANO DELLE REGOLE

1. Lo standard minimo comunale per la residenza, tenuto conto della previsione della popolazione teorica insediabile con il PGT non può essere inferiore a 18 mq/ab, calcolato secondo il parametro di 150 mc/ab.

2. Ai sensi dell'art. 46 l.r. 12/2005, qualora l'acquisizione delle aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale in dotazione dei Piani Attuativi e dei PCC non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione del piano attuativo può prevedere, in alternativa parziale della cessione, che all'atto della



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. ~~Deve essere comunque garantito lo standard minimo di 18 mq/ab.~~

3. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati dal Comune per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano dei Servizi, ivi compresa l'acquisizione di altre aree a destinazione pubblica.

4. In tutti i casi, i proventi delle monetizzazioni dovranno essere impiegati per la realizzazione delle rispettive opere di urbanizzazione primarie e secondarie oggetto di monetizzazione, secondo le indicazioni del Piano dei Servizi.

ART. 6.5 – ONERI DI URBANIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 44 l.r. l.r.12/2005, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dal Comune, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del Piano dei Servizi e a quelle del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali.

2. Le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite contestualmente alle realizzazioni degli interventi sia pubblici che privati entro la fine dei lavori medesimi così come le altre opere eventualmente pattuite nelle convenzioni e non diversamente disciplinate.

3. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi alle seguenti opere:

- strade;
- spazi di sosta o di parcheggio;
- fognature;
- rete idrica;



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
- pubblica illuminazione;
- spazi di verde attrezzato.
-

4. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi alle seguenti opere:

- attrezzature di interesse comune
- servizi socio-assistenziali
- attrezzature sanitarie
- strutture per la sicurezza
- verde pubblico
- attrezzature sportive
- impianti tecnologici
- cimiteri
- attrezzature culturali
- attrezzature religiose
- attrezzature scolastiche
- parcheggi

5. Gli oneri riguardanti gli edifici residenziali sono definiti nelle tabelle comunali al metro quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento oggetto del permesso di costruire, ovvero della denuncia di inizio attività, calcolata secondo la disciplina urbanistico-edilizia vigente nel comune.

6. Per le costruzioni e gli impianti destinati alle attività industriali o artigianali nonché alle attività turistiche, commerciali e direzionali, gli oneri sono calcolati al metro quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento oggetto del permesso di costruire, compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone.

7. Per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali si computa anche la superficie utilizzabile per gli impianti, con



esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell'attività produttiva.

8. Per gli interventi di ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione, i cui progetti debbono essere corredati dal computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti:

- a) alla superficie virtuale ottenuta dividendo il costo complessivo delle opere in progetto per il costo unitario stabilito annualmente, quando si tratti di edifici con destinazione diversa da quella residenziale;
- b) alla volumetria ottenuta quadruplicando il valore dell'anzidetta superficie virtuale, quando si tratti di edifici con destinazione residenziale.

9. Per gli interventi di ristrutturazione di cui al comma 8 gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono quelli riguardanti gli interventi di nuova costruzione. La relativa riduzione fa riferimento a norme già stabilite.

10. Nel caso in cui l'opera per la quale è richiesto il permesso di costruire, ovvero presentata la denuncia di inizio attività, preveda diverse destinazioni d'uso all'interno dello stesso edificio, la misura del contributo è determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la loro destinazione.

11. Nel caso di interventi su edifici esistenti comportanti modificazioni delle destinazioni d'uso, per quanto attiene all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il contributo dovuto è commisurato alla eventuale maggior somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente e alla quota dovuta per le opere relative ad edifici esistenti, determinata con le modalità di cui ai commi 8 e 9.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

135

12. L'ammontare dell'eventuale maggior somma va sempre riferito ai valori stabiliti dal comune alla data del rilascio del permesso di costruire, ovvero di presentazione della denuncia di inizio attività.

13. Nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione non sono comprese le tariffe e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfetaria, per l'allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e del gas e ad ogni altro servizio pubblico dei quali sia già dotata la zona interessata dall'intervento.

14. Il contributo dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relativamente ad edifici compresi in piani di zona redatti a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), è determinato in sede di formazione dei programmi pluriennali previsti dall'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), con facoltà di riduzione al 50 per cento degli oneri stessi. Analoga facoltà di riduzione del 50 per cento è esercitata dal Comune relativamente agli interventi diretti all'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata.

I termini entro i quali deve essere corrisposto il contributo per gli edifici di cui al comma 15, nonché gli eventuali scomputi accordati in relazione alle opere di urbanizzazione realizzabili direttamente, sono stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 865/1971.

15. Per le costruzioni o gli impianti da eseguirsi nelle aree comprese nei piani per gli insediamenti produttivi previsti dall'articolo 27 della legge 865/1971, nonché per gli insediamenti produttivi da realizzarsi nelle aree attrezzate industriali in attuazione della normativa regionale vigente, i contributi dovuti sono determinati in sede di adozione dei piani stessi, con facoltà di riduzione al 50 per cento.



16. Qualora gli interventi previsti dalla strumentazione urbanistica comunale presentino impatti significativi sui comuni confinanti, gli oneri di urbanizzazione possono essere utilizzati per finanziare i costi di realizzazione di eventuali misure mitigative o compensative.

ART. 6.6 – SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

1. A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati possono essere autorizzati a realizzare una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria, nel rispetto del D.LGS 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Comune determina le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione della loro congruità tecnico-economica e di prestazione di idonee garanzie finanziarie nonché le sanzioni conseguenti in caso di inottemperanza. Le opere, collaudate a cura del comune, sono acquisite alla proprietà comunale.
3. Non possono essere oggetto di scomputo le opere espressamente riservate, nel programma triennale delle opere pubbliche, alla realizzazione diretta da parte del Comune.

ART. 6.7 – PARCHEGGI PUBBLICI

1. Le aree da destinare a parcheggio pubblico sono utilizzabili per realizzare impianti pubblici o di uso pubblico.
2. I proprietari delle aree vincolate a parcheggio di uso pubblico possono impegnarsi a realizzare in alternativa all'esproprio e previa Convenzione con l'Amministrazione Comunale, una struttura asservita ad uso pubblico la cui ricettività sia pari a quella dell'area vincolata, integrata ad un sistema di posti auto ad uso privato rispondenti ai requisiti di cui alla Legge n. 122/89 e alla legge regionale 12/05.
3. Negli interventi nei luoghi centrali, si dovrà operare al fine di evitare soste di lungo periodo.



4. Nei piani attuativi e negli ambiti del DdP riguardanti gli interventi di tipo non residenziale, è necessario prevedere parcheggi che tengano conto dell'uso in funzione delle varie necessità previste.

ART. 6.8 – AREE PER SERVIZI TECNOLOGICI

Sono aree destinate all'installazione di impianti tecnologici al servizio della collettività.

ART. 6.9 – ATTREZZATURE CIMENTERIALI

1. Descrizione

Le attrezzature cimiteriali sono le aree comprese nel recinto cimiteriale e sono destinate alle strutture cimiteriali.

Di esse non fanno parte le relative zone di rispetto, le quali sono indicate nelle tavole di PGT con apposito perimetro per l'applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità.

L'uso delle aree cimiteriali è disciplinato dalle norme di polizia mortuaria e dalle altre norme speciali vigenti in materia e dal Piano Cimiteriale redatto ai sensi del RR. 6/2004.

2. Normativa funzionale

Destinazione d'uso prevalente: cimiteri comprendenti le connesse attrezzature religiose, gli spazi tecnici, ed i servizi necessari alla gestione delle attrezzature, e per il pubblico.

E' consentita la presenza di limitate superfici commerciali per la vendita di fiori al pubblico, purché esterne all'area di rispetto cimiteriale.

All'interno del perimetro, per gli edifici esistenti, sono ammessi gli interventi di cui ai punti a, b, c, del comma 1, dell'art. 27 della l.r.12/05.

Gli interventi relativi a questi ambiti sono realizzati dalla Pubblica Amministrazione e sono preordinati all'esproprio.



3. Nella fascia di rispetto cimiteriale è ammessa la realizzazione di manufatti, funzionale alle attività di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti indici: - H = m 4,00 (salvo preesistenze di altezza superiore).

Le fasce di rispetto dei cimiteri costituiscono il di applicazione dell'Art. 338 del R.D. 1265 del 1934 e del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

In tali fasce è vietato costruire nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti. E' ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture e di manufatti diversi dagli edifici connessi all'attività cimiteriale.

Nelle fasce di rispetto è consentita l'attività agricola con l'esclusione delle attività specializzate anche se non richiedono specifici edifici. Per le fasce di rispetto si applicano altresì le disposizioni di cui all'Art. 8 del RR. n. 6/2004 così come modificato dal RR. n. 1/2007".

ART. 6.10 - AREA DI PERMANENZA DI COMUNITÀ NOMADI

1. Ai sensi della l.r. 12/05 art. 8 comma 2 lettera e ter e art. 9 comma 1bis, il DdP ha individuato l'area per la localizzazione del campo di permanenza dei nomadi.

2. L'amministrazione comunale entro sei mesi dall'approvazione del presente PGT emana apposito regolamento per la gestione del campo.

In ogni caso valgono le seguenti norme:

- a) L'area da destinare al campo deve essere acquisita dal comune;
- b) Il campo deve essere suddiviso in piazzole;
- c) Ogni piazzola è delimitata e provvista di acqua, di allacciamenti elettrici e dei relativi misuratori di consumi.
- d) Ogni piazzola sarà contraddistinta da un numero e costituirà il domicilio di ogni assegnatario.
- e) L'assegnatario è responsabile della piazzola e della sua corretta utilizzazione. Laddove sia assegnata, da parte dell'A.C., una struttura ad un nucleo familiare, l'assegnatario dovrà provvedere alla buona manutenzione dell'alloggio e della piazzola, e ad eseguire a proprie spese le eventuali riparazioni ai danni causati alla struttura dal proprio nucleo familiare.



- f) Il consumo dell'acqua e della luce delle singole piazzole sarà a carico del capofamiglia assegnatario, ripartito secondo i criteri stabiliti dal regolamento di gestione.

ART. 6.11 – MONETIZZAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 46 l.r. 12/2005, qualora l'acquisizione delle aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale in dotazione dei piani attuativi e dei PCC non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione del piano attuativo può prevedere, in alternativa parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. Deve essere comunque garantito lo standard minimo di 18 m²/ab.

2. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati dal Comune per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l'acquisizione di altre aree a destinazione pubblica.

3. Nel caso di attuazione tramite PCC è favorita la monetizzazione; i proventi derivanti devono essere impiegati prioritariamente per la realizzazione di servizi pubblici e di pubblica utilità all'interno del contesto urbano a cui appartiene il lotto interessato dall'intervento oggetto di PCC.

4. In tutti i casi, i proventi delle monetizzazioni dovranno essere impiegati per la realizzazione delle rispettive opere di urbanizzazione primarie e secondarie oggetto di monetizzazione, secondo le indicazioni del Piano dei Servizi.

5. Ai fini del soddisfacimento delle previsioni del Piano dei Servizi, possono essere presi in considerazione i servizi e le attrezzature



privati, di uso pubblico o di interesse generale, gli stessi saranno regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore. Tali servizi saranno presi in considerazione nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita.

6. Gli atti ed i regolamenti di cui sopra dovranno comunque garantire:

- a) una durata dell'asservimento per almeno 30 anni;
- b) la prestazione di idonee garanzie da parte dell'interessato, che coprano adeguatamente gli impegni assunti;
- c) l'individuazione dei livelli minimi qualitativi e quantitativi desiderabili;
- d) l'individuazione di penali in caso di inadempimento;
- e) le modalità di controllo e verifica del servizio reso;
- f) le modalità da attuare per garantire la completa fruibilità ed accessibilità, senza alcuna discriminazione, del servizio.

ART. 6.12 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 9 l.r. 12/2005, le previsioni contenute nel Piano dei Servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante.

2. I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, di attrezzature e servizi previsti dal Piano dei Servizi hanno la durata di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine, l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione.



3. E' comunque ammessa, da parte del proprietario dell'area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta comunale espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali ed all'obbligo di rispettare le procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

4. Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei servizi che demandino al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione.

5. La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal Piano dei Servizi, non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.

ART. 6.13 – PISTE CICLO-PEDONALI

1. Il Piano dei Servizi individua (tavole PS6.1 e PS8.1) il sistema delle percorrenze ciclo-pedonali quale componente essenziale atto a garantire la fruizione degli spazi aperti verdi e quindi da considerare anche quale importante indicatore della dotazione quantitativa, oltre che qualitativa, di strutture per il tempo libero e per l'esercizio dell'attività sportiva.

2. La sezione dei percorsi ciclabili non potrà essere inferiore a m 1,50, da elevarsi ad almeno 2,50 m per due sensi di marcia e 3,00 m nel caso di percorsi alberati; per la progettazione e realizzazione dei percorsi ciclabili si devono applicare i criteri stabiliti dal Manuale regionale (Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale).



ART. 6.14 - CORRIDOIO ECOLOGICO - VERDE DI CONNESSIONE

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della Legge 12/2005, sono compresi nel concetto di "servizi" anche "la dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato".
2. Questo sistema del verde ambientale costituisce al tempo stesso salvaguardia delle aree boscate e delle residue naturalità esistenti nel territorio di Oggiono e garanzia di continuità del non edificato, consentendo di preservare il sistema dei corridoi ecologici.
3. I corsi d'acqua saranno oggetto di interventi di tutela riqualificazione anche con l'arricchimento degli elementi vegetazionali naturali, e con interventi di pulizia. Si prevedrà, dove possibile, una integrazione fra i corsi d'acqua, le aree pubbliche ed i percorsi ciclo pedonali.
4. Le aree destinate a verde di connessione, le zone di tutela ambientale ancorché non soggette ad esproprio, hanno valore di bene ambientale e sono pertanto da tutelare e valorizzare e, possibilmente, da mantenere aperte alla fruizione collettiva, anche tramite accordi specifici con i privati proprietari.
5. Le aree di cui al precedente comma, sia pubbliche che private, vanno conservate, qualificate e devono essere intraprese azioni per il potenziamento della vegetazione autoctona, incrementandola o sostituendola con una adeguata varietà di specie e di dimensione idonea.
6. Qualora non ricorrano motivate esigenze di pubblica utilità, adeguatamente dimostrate, il suolo delle aree di cui ai precedenti commi va mantenuto allo stato naturale, libero da pavimentazioni, salvo che tali aree vengano interessate da percorsi di attraversamento ciclo pedonali.
7. Ai privati proprietari è vietato recintare tali aree ed eseguire interventi sulla vegetazione esistente che eccedano l'ordinaria



manutenzione, o che non siano debitamente autorizzati dagli Organismi competenti del Comune e degli altri Enti preposti.

ART. 6.15 – AREE E FASCE DI RISPETTO

Sono riservate alla protezione della viabilità, della rete ferroviaria, degli elettrodotti, delle aree di salvaguardia della captazione ad uso idropotabile e del reticolo idrico, del cimitero.

1. Nelle fasce di rispetto stradale a protezione della viabilità le attività ammesse sono:

- 1 parcheggi scoperti, sempre che non comportino la costruzione di edifici;
- 2 distributori di carburanti, con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada;
- 3 cabine di distribuzione elettrica;
- 4 sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
- 5 reti idriche, reti fognarie;
- 6 canalizzazioni irrigue;
- 7 pozzi;
- 8 metanodotti, gasdotti, ecc.;
- 9 recinzioni;

Qualora tali aree siano classificate come edificabili, la relativa volumetria di pertinenza deve essere trasferita sulle aree edificabili adiacenti.

2. La distanza delle nuove costruzioni dal elettrodotto deve essere conforme a quanto stabilito nelle scritture di servitù sottoscritte dai proprietari dei terreni attraversati con l'Ente gestore della rete.

3. È prevista, ai sensi delle norme di Legge, una fascia di tutela degli elettrodotti nella quale è prescritto il parere dell'Ente gestore.



ART. 6.16 – DISCIPLINA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

1. Al fine di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano erogate mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, ai sensi del D.Lgs. 258/2000 e D.g.r. 7/12693 del 10 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuate aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.

2. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni; essa ha un'estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta, possibilmente recintata ed adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

3. Le zone di rispetto sono graficamente individuate nelle tavole grafiche nella Tavola DP03.

In particolare nelle zone di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- 2) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- 3) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di autorizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- 4) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- 5) aree cimiteriali;
- 6) apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;
- 7) apertura di pozzi ad eccezioni di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione



dell'estrazione e dalla protezione delle caratteristiche qualitative quantitative della risorsa idrica;

- 8) gestione di rifiuti;
- 9) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- 10) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- 11) pozzi perdenti;
- 12) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda 170 Kg per ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

4. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma precedente preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

5. Si comunica in ogni caso che, ai sensi dell'art. 94, comma 4, lettera i) del D.lg. 152/2006 e dell'allegato 1, art. 3 del D.G.R. n. 7/12693 del 10/04/2003, all'interno della zona di rispetto dei pozzi, non saranno ammessi i seguenti centri di pericolo:

- 1) linea di elettrodeposizione galvanica
- 2) impianti di depurazione delle acque reflue
- 3) eventuali aree di stoccaggio /deposito di sostanze chimiche pericolose e rifiuti
- 4) reti interne di nuova realizzazione non conformi all'allegato 1, art. 3, DPR n. 71/12693.

ART. 6.17 - ACCESSIBILITA' DEGLI SPAZI PUBBLICI O DESTINATI AD USO PUBBLICO

1. Nelle sistemazioni e costruzioni degli spazi pubblici o destinati ad uso pubblico dovranno essere osservate le disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ed in particolare il decreto Presidente della Repubblica 24.07.1996 n. 503 emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 30.03.1971 n. 118, la legge 9.01.1989 n. 13, nonché, per quanto applicabili il Decreto del Ministero dei lavori pubblici



14.06.1989 n. 236 e successive modificazioni e la legge regionale
20.02.1989 n. 6.

**ART. 6.18 - TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE - ALBERATURA DI
PERTINENZA DELLE COSTRUZIONI**

1. Le aree alberate presenti nel territorio comunale devono essere tutelate al fine della conservazione e sviluppo dei valori naturali, ambientali ed ecologici.

A tale scopo, è di norma vietato l'abbattimento degli alberi di alto fusto, salvo il normale avvicendamento delle alberature stesse.

2. In tutte gli ambiti è prescritta la sistemazione a verde delle aree di pertinenza delle costruzioni, con la collocazione a dimora di alberature costituite da essenze tipiche della vegetazione locale. Negli interventi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, dovranno essere messe a dimora alberature di alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni m². 50,0 di superficie drenante. Numero, quantità, dimensioni e caratteristiche delle alberature dovranno essere indicati nel progetto.

3. Le alberature esistenti dovranno essere salvaguardate ed i progetti dovranno essere studiati in modo tale da rispettare le piante esistenti, le quali dovranno essere chiaramente indicate nei disegni e documentate con fotografie.



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PARTE V
ALLEGATI AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO 7 – ALLEGATI AL PGT

ART. 7.1 – ALLEGATI AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

1. Costituiscono parte integrante delle presenti NTA i seguenti allegati:

ALLEGATO I – NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE (AL PUNTO 4.) DELLO STUDIO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT

ALLEGATO II – NORME POLIZIA IDRAULICA – REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

ALLEGATO III – NORME POLIZIA IDRAULICA – ELENCO DEI CORSI D'ACQUA

ALLEGATO IV – NORME DI POLIZIA MORTUARIA (PIANO REGOLATORE CIMITERIALE) la relazione del piano cimiteriale, con allegate le tavole, la alleghiamo alla relazione di Piano dei Servizi?

Allegato V – ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**ALLEGATO I - NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE (AL PUNTO 4.) DELLO
STUDIO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT**

NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE

In questo Allegato vengono raccolte tutte le diverse Normative, di natura geologica, sismica ed idraulica da applicarsi agli azzonamenti del nuovo PGT comunale.

Le previsioni e gli interventi attuativi del PGT dovranno essere conformi a quanto previsto per le rispettive Classi di Fattibilità geologica, così come desumibili dalla Carta di Fattibilità e dalla relazione geologica di supporto.

Sul territorio comunale non è presente la CLASSE 1.

Per quanto concerne l' **edificato esistente** sono richieste le relazioni "*Modello geologico*" e "*Modello geotecnico*", così come previsto dalla nuova normativa ai sensi del D.M. 14/01/2008 e s.m.i., a supporto della pratica edilizia per i seguenti casi:

- demolizione totale o parziale con ricostruzione del fabbricato (Classi 2-3 con relative sottoclassi)
- interventi strutturali di consolidamento sulle fondazioni esistenti (Classi 2-3-4 con relative sottoclassi)
- richiesta di cambio di destinazione d'uso (Classi 2-3 con relative sottoclassi).

Per tutte le **nuove opere edilizie** (manufatti, edifici, infrastrutture tecnologiche, stradali, ecc.) ricadenti negli ambiti di territorio su cui sono applicate le Classi/Sottoclassi di fattibilità geologica **2 - 2a - 2b e 3- 3a - 3b - 3c1 - 3c2 e 3c3** le relazioni "*Modello geologico*" e "*Modello geotecnico*" sono obbligatorie; sono altresì obbligatorie per le nuove opere consentite in ambito di **Classe 4** con particolare riferimento a:

- opere di messa in sicurezza o mitigazione del rischio
- eventuali infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili sul territorio, le stesse dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, la relazione geologica dovrà dimostrare la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

Inoltre, come riportato nei "Criteri attuativi L.R.12/05 ..." al paragrafo 4 : ... omissis ... *le indagini, prescritti per le Classi di fattibilità geologica 2,3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutiche alla pianificazione degli stessi e alla progettazione. Non sostituiscono comunque, anche se possono comprendere, le indagini previste in fase esecutiva, dalle "Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa nazionale.*

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi (l.r.12/05, art.14), di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) o di presentazione della denuncia di inizio attività (l.r. 12/05, art. 42). ... omissis ...

La relazione "**Modello geologico**" dovrà:

- essere estesa ad un intorno topografico significativo in funzione sia dell'opera in progetto che del contesto geologico-geomorfologico ed idrogeologico locale
- essere conformi al D.M. del 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e s.m.i. ed integrate, all'occorrenza, secondo i contenuti dei "Criteri attuativi L.R.12/05 per il governo del territorio"
- essere basate e/o suffragate da apposite indagini commisurate all'entità del progetto e alla conoscenza dei luoghi.

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua superficiali, costituenti il reticolo idrografico minore, vengono individuate con la **Sottoclasse 4b** di fattibilità e sono assoggettate alle specifiche *Norme di Polizia Idraulica* (ai sensi del DGR n°7/7868 del 25.01.02 e successivamente n°7/13950 del 01.08.03) a cui si rimanda.

Le opere di mitigazione dei rischi per le aree critiche soggette a dissesto e/o esondabilità per quanto possibile dovranno essere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.

Per le zone di tutela assoluta e di rispetto delle sorgenti utilizzate a scopo idropotabile (ai sensi del DLGS n°258/2000 – art. 5, comma 4) valgono le disposizioni previste dalla DGR 10.4.2003 n°7/12693.

Per quanto concerne le aree contenute nella "**TAVOLA 8 - Carta del dissesto con legenda unificata a quella del PAI**" e riportate anche sulle "**Tavole 7 – Classi di fattibilità per le azioni di piano**" le prescrizioni da adottarsi fanno espresso riferimento all'art. 9 delle N.d.A. del PAI; si specifica che le stesse sono da considerarsi prevalenti, ove più restrittive, su quelle della classe di fattibilità assegnata nel presente studio.

NORMATIVA D'USO DELLA CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

Di seguito vengono riportate, per ciascuna Classe e/o Sottoclasse di fattibilità, le norme di carattere geologico a cui fare riferimento per l'impostazione della relativa indagine, sua estensione, grado di approfondimento e tipologia da sviluppare, eventuali prescrizioni e limiti di applicazione.

CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI

Comprende genericamente tutte le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine ed accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa.

Nel contesto territoriale di Oggiono è stata individuata una Classe 2 generica, basata sulle caratteristiche idrogeologiche/geotecniche dei terreni di copertura, e due Sottoclassi 2a e 2b sulla base dell'oscillazione del livello piezometrico della falda superficiale e della variazione del livello del lago di Annone (per le zone di esondazione dello stesso), in particolare:

CLASSE 2 (campitura piena colore giallo)

Comprende le aree pianeggianti, sub-pianeggianti o variamente acclivi con discrete caratteristiche geologico-tecniche dei terreni e del substrato roccioso. Possono essere presenti modesti fenomeni di dissesto, ben individuabili e circoscrivibili; la permeabilità dei depositi superficiali risulta da media ad alta.

In questa classe ricadono:

- i settori a pendenza medio-bassa della fascia collinare;
- alcuni settori della fascia perilacuale e dei conoidi alluvionali;
- ampi settori della fascia pianeggiante

PRESCRIZIONI : per la realizzazione di nuove opere ricadenti nelle aree di questa Classe di fattibilità si rendono necessarie indagini specifiche volte alla:

- predisposizione del modello geologico sufficientemente dettagliato, da utilizzarsi per la scelta delle opere di fondazione e il loro dimensionamento
- predisposizione del modello geotecnico da utilizzarsi per la verifica delle opere di fondazione
- verifica di stabilità dei fronti di scavo : con valutazione della stabilità dei fronti di scavo di altezza > di Hc (altezza critica tipica dei singoli litotipi);
- verifica di natura idraulica : volta a definire la metodologia dello smaltimento delle acque bianche, di prima pioggia nel reticolo idrico superficiale e delle acque nere (con esclusione di pozzi disperdenti);
- verifica di stabilità del versante : con valutazione della stabilità finale del sistema opera/versante specialmente in ambiti morfologicamente non pianeggianti e/o terrazzati;
- verifica di natura idrogeologica : volta a dimostrare la compatibilità dell'intervento con la presenza dell'eventuale falda idrica nel sottosuolo;
- verifica sismica : in funzione del grado di pericolosità sismica locale individuato e applicazione delle specifiche Norme inerenti la Pericolosità Sismica Locale.

SOTTOCLASSE 2a (campitura piena colore giallo con rigatura blu inclinata a 45°)

Comprende le aree pianeggianti e sub-pianeggianti con discrete caratteristiche geologico-tecniche dei terreni; la permeabilità dei depositi superficiali risulta da media ad alta. La Sottoclasse ricomprende quei settori caratterizzati da bassa soggiacenza della falda le cui oscillazioni possono andare ad interferire con le opere realizzate al di sotto del piano di campagna; interessa il settore compreso tra la località Trescano e Cascina Bergamina lungo la sponda idrografica destra del Torrente Gandaloglio.

PRESCRIZIONI : per la realizzazione di nuove opere ricadenti in questa Sottoclasse si rendono necessarie indagini specifiche (oltre a quelle già previste per la Classe 2) volte a fornire:

- indicazioni sui cedimenti attesi;
- indicazioni della stabilità dei fronti di scavo per la bassa soggiacenza della falda;
- indicazioni sulla possibile interferenza della falda superficiale con le opere in progetto. L'indagine dovrà altresì riportare indicazioni sui criteri costruttivi idonei per la protezione degli ambienti interrati in relazione alla dinamica della falda.

SOTTOCLASSE 2b (campitura piena colore giallo chiaro con rigatura blu inclinata a 135°)

Comprende le aree lungo la linea di costa del lago di Annone interessate direttamente dalle variazioni del livello del lago stesso; generalmente si tratta di aree sub-pianeggianti caratterizzate da depositi superficiali con caratteristiche geotecniche generalmente scadenti.

La permeabilità dei depositi superficiali risulta da media ad bassa.

PRESCRIZIONI : per la realizzazione di nuove opere ricadenti in questa Sottoclasse si rendono necessarie indagini specifiche (oltre a quelle già previste per la Classe 2) volte a fornire :

- indicazioni sulla compatibilità delle opere da realizzare in relazione alla quota assoluta di massimo innalzamento del livello del lago di Annone (quota max **224,20** m slm), con indicazione di eventuali opere di difesa spondale da adottare. Inoltre indicazioni sulla metodologia dello smaltimento delle acque bianche e di prima pioggia.

CLASSE 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

Comprende genericamente tutte le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.

Nel contesto territoriale di Oggiono sono state individuate una **CLASSE 3** generica e cinque **Sottoclassi 3a, 3b, 3c1, 3c2 e 3c3** sulla base delle caratteristiche morfologiche dei versanti, di quelle geotecniche e/o idrogeologiche dei terreni di copertura nonché sulla base della presenza di aree a rischio idraulico (Aree PAI) e precisamente:

CLASSE 3 (campitura piena colore arancione)

Comprende le aree variamente acclivi fino a 20° e/o caratterizzate da materiali con proprietà geotecniche da mediocri a scadenti; rientrano in questo ambito alcune delle zone interessate da fenomeni di subsidenza (cfr. IR_Oggiono 01-02-03-04). Il substrato è talora subaffiorante e la permeabilità risulta da media a bassa.

Vengono ricomprese altresì le aree acclivi di versante soggette all'influenza di possibili fenomeni di dissesto idrogeologico di maggior estensione e diffusione rispetto alla Classe 2 precedente.

PRESCRIZIONI : per la realizzazione di nuove opere l'indagine geologica dovrà essere estesa per un intorno significativo rispetto alla zona d'intervento e contenere:

- predisposizione del modello geologico sufficientemente dettagliato, da utilizzarsi per la scelta delle opere di fondazione ed indicazioni specifiche sui cedimenti attesi, in particolare, per le aree interessate dai fenomeni di subsidenza (cfr. IR_Oggiono 01-02-03-04);
- predisposizione del modello geotecnico da utilizzarsi per la verifica delle opere di fondazione
- verifica di stabilità dei fronti di scavo con valutazione della stabilità dei fronti di scavo di altezza > di Hc ("altezza critica" tipica per ciascun litotipo considerato);
- verifica di stabilità del versante con valutazione della stabilità finale del sistema opera/versante;
- verifica di natura idrogeologica volta a dimostrare la compatibilità dell'intervento con la presenza della falda idrica eventualmente presente e/o evidenziata in fase d'indagine diretta;
- verifica di natura idraulica volta a definire la metodologia dello smaltimento delle acque bianche, di prima pioggia nel reticolo idrico superficiale e delle acque nere (con esclusione di pozzi disperdenti);
- verifiche di compatibilità dell'opera rispetto allo stato dell'eventuale dissesto esistente con indicazioni degli interventi specifici e/o delle opere eventualmente necessarie per la mitigazione del rischio;
- verifica sismica in funzione del grado di pericolosità sismica locale individuato e applicazione delle specifiche Norme inerenti la Pericolosità Sismica Locale.

Si precisa altresì che per quanto concerne le aree evidenziate con bordatura nere + sigla "Fq – Cp – Cn – Eb ed Em", corrispondenti a quelle della "TAVOLA 8 - Carta del dissesto con legenda unificata a quella del PAI", le prescrizioni da adottarsi fanno espresso riferimento all'art. 9 delle N.d.A. del PAI; si specifica altresì che le stesse sono da considerarsi prevalenti, ove più restrittive, su quelle della classe/sottoclasse di fattibilità assegnata nel presente studio.

SOTTOCLASSE 3a (campitura piena colore arancione con rigatura verticale)

Comprende le aree acclivi con pendenze generalmente $>20^\circ$ (per i depositi superficiali) con caratteristiche geotecniche generalmente da *mediocri a scadenti* e con pendenze $>35^\circ$ (per gli affioramenti rocciosi) i cui parametri geomeccanici sono *discreti* (Classe III di Beniawsky); la permeabilità risulta da *media a bassa*.

PRESCRIZIONI : per la realizzazione di nuove opere ricadenti in questa Sottoclasse si rimanda a quanto previsto per la Classe 3.

SOTTOCLASSE 3b (campitura piena colore arancione con rigatura inclinata a 45°)

Comprende alcuni settori della fascia perilacuale caratterizzate dal rischio di esondazione dei corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI : per la realizzazione di nuove opere ricadenti in questa Sottoclasse si rendono necessarie indagini specifiche (oltre a quelle già previste per la Classe 3) volte a fornire:

- indicazioni delle eventuali opere idrauliche e/o di difesa spondale volte alla mitigazione del rischio con predisposizione di verifiche idrauliche specifiche.

SOTTOCLASSE 3c1 (campitura piena colore arancione con quadrettatura a maglia diagonale)

Comprende le aree a "*pericolosità alta H4*" della "Zona I" (ex L. 267/98) ricadente all'interno del "centro edificato" (ai sensi dell'art. 51 comma 4 e 5 della Deliberazione n.18/2001 dell'autorità di Bacino del Fiume Po), per le quali esiste una elevata probabilità di essere esposte a fenomeni di esondazione di notevole intensità, con livelli liquidi superiori a 30 cm, con punte massime di 90-100 cm nelle zone più depresse.

Interessa le porzioni di territorio ubicate in prossimità dell'alveo del Torrente Gandaloggio, comprese tra Via per Molteno e Via per Doizago, destinate per la maggior parte a verde agricolo di salvaguardia ambientale e per una limitata estensione a zona D2 per nuovi insediamenti artigianali/industriali.

PRESCRIZIONI : per la realizzazione di nuove opere ricadenti nella specifica Sottoclasse si rendono necessarie indagini specifiche (oltre a quelle già previste per la Classe 3) estese per un intorno significativo rispetto alla zona d'intervento e recepire le seguenti prescrizioni :

- divieto alla realizzazione di piani seminterrati o interrati;
- realizzazione dei piazzali destinati a depositi all'aperto con una quota minima di non inferiore a **268,0** mt slm. (franco 50 cm rispetto alla massima quota di esondazione teorica raggiungibile di 267,5 mt slm.);
- estradosso dei solai al piano terra: quota minima di **268,5** m slm. (franco 100 cm rispetto alla massima quota di esondazione teorica raggiungibile di 267,5 mt slm.);
- valutazione in fase di progettazione delle strutture portanti dei fabbricati degli effetti prodotti sul terreno (in termini di cedimenti differiti nel tempo) dai riporti necessari per il raggiungimento delle quote prescritte;
- valutazione in fase di progettazione degli effetti indotti sulle strutture dalle pressioni idriche (+ e -);
- esecuzione di indagini geognostiche accurate, con prelievo di campioni ed analisi di laboratorio volte a stabilire i parametri geomeccanici dei terreni ed il comportamento in presenza d'acqua, ai fini della corretta progettazione delle opere di fondazione;
- esecuzione di riporti stabilizzati per il raggiungimento delle quote prescritte, da effettuarsi tramite compattazione per strati successivi di spessore contenuto (30-40cm) con materiale drenante di cava di idonea distribuzione granulometrica, con stesura iniziale di geotessuto al fine di ridurre al minimo il movimento di frazione fine prodotto dai flussi idrici sotterranei e superficiali;
- mantenimento, ove possibile e compatibilmente con gli interventi in progetto, della rete secondaria di canali scolmatori presenti; realizzazione di canalizzazione con fondo e pareti in terra battuta con sviluppo perimetrale per ciascun lotto di intervento, con pendenze idonee all'allontanamento delle acque.

Inoltre l'indagine dovrà contenere:

- indicazioni specifiche sui cedimenti attesi;
- indicazioni sulla stabilità dei fronti di scavo di altezza $>$ di H_c ("altezza critica" tipica per ciascun litotipo considerato) e/o per la possibile presenza di falde idriche sotterranee;

SOTTOCLASSE 3c2 (campitura piena colore arancione con quadrettatura a maglia ortogonale)

Comprende le aree a "**pericolosità media H3**" della "Zona I" (ex L. 267/98) ricadente all'interno del "centro edificato" (ai sensi dell'art. 51 comma 4 e 5 della Deliberazione n.18/2001 dell'autorità di Bacino del Fiume Po), per le quali esiste una moderata probabilità di essere esposte a fenomeni di esondazione, con livelli liquidi massimi di 20-30cm.

Interessa le porzioni di territorio ubicate ad ovest del rilevato ferroviario, destinate a verde agricolo di salvaguardia ambientale, ed i lotti industriali compresi tra Via per Molteno, Via della Foppa e Via Mognago; gli insediamenti esistenti presentano in generale una quota media di calpestio del piano terra superiore a **267,5 mt s.l.m.** e gli eventi alluvionali verificatisi in passato hanno coinvolto le sedi stradali ed i piazzali circostanti gli edifici, morfologicamente più depressi.

PRESCRIZIONI : per la realizzazione di nuove opere ricadenti nelle specifica Sottoclasse si rendono necessarie indagini specifiche (oltre a quelle già previste per la Classe 3) estese per un intorno significativo rispetto alla zona d'intervento e recepire le seguenti prescrizioni :

1) Edifici esistenti dotati di piano seminterrato o interrato : per gli interventi di modifica sull'esistente, si vieta la posa in opera in ambienti seminterrati o interrati di impianti e/o attrezzature per la produzione e, in generale, di installazioni fisse che possano essere danneggiate dalle acque di esondazione.

2) Edifici di nuova costruzione : divieto alla realizzazione di piani seminterrati o interrati; realizzazione dell'estradosso dei solai al piano terra con quota minima pari a **268.0 mt s.l.m.** (franco di 50 cm rispetto alla massima quota di esondazione teorica raggiungibile di 267,5 mt s.l.m.).

Inoltre l'indagine dovrà contenere:

- indicazioni specifiche sui cedimenti attesi;
- indicazioni con verifiche di compatibilità dell'opera con il rischio esistente.

SOTTOCLASSE 3c3 (campitura piena colore arancione con rigatura orizzontale)

Comprende l'area a "**pericolosità bassa H2**" della "Zona I" (ex L. 267/98) ricadente all'interno del "centro edificato" (ai sensi dell'art. 51 comma 4 e 5 della Deliberazione n.18/2001 dell'autorità di Bacino del Fiume Po), per le quali non è mai stato segnalato coinvolgimento nei fenomeni di esondazione e dallo studio teorico dei fenomeni di piena risultano avere un franco di 50 cm rispetto al massimo livello raggiungibile dalle acque.

Interessa la porzione di territorio ubicata al centro della piana alluvionale del Gandaloglio e collegate dalla Via Altobello aventi una quota altimetrica compresa tra 268,00 e 270,00 m s.l.m., destinate a verde agricolo di salvaguardia ambientale,; gli insediamenti esistenti presentano in generale una quota media di calpestio del piano terra superiore a **268,3 mt s.l.m.** e gli eventi alluvionali verificatisi in passato non hanno coinvolto l'ambito.

PRESCRIZIONI : per la realizzazione di nuove opere ricadenti nelle specifica Sottoclasse si rendono necessarie indagini specifiche (oltre a quelle già previste per la Classe 3) estese per un intorno significativo rispetto alla zona d'intervento e recepire le seguenti prescrizioni :

1) Edifici di nuova costruzione : laddove lo strumento urbanistico prevede la formazione di piani interrati, cautelativamente si prescrive la realizzazione di strutture impermeabilizzate e di manufatti ed impianti (pozzetti di raccolta, pompe di sollevamento) per la raccolta e l'allontanamento di eventuali acque di infiltrazione.

Inoltre l'indagine dovrà contenere:

- indicazioni specifiche sui cedimenti attesi;
- indicazioni con verifiche di compatibilità dell'opera con il rischio esistente.

CLASSE 4 – FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso delle aree. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.

Nel contesto territoriale di Oggiono è stata individuata una **Classe generica 4**, basata sulla presenza di aree franose, di rischio di esondazione torrentizia e allagamento perenne, e tre **Sottoclassi 4a, 4b e 4c** definite sulla base della presenza, alla presenza di aree a rischio idrogeologico molto elevato ai sensi della ex L. 267/98 esterne al "centro edificato" e/o alla presenza delle fasce di rispetto del reticolo Principale e Minore e/o di zone di tutela assoluta di pozzi o sorgenti utilizzate a scopo idropotabile, e precisamente:

CLASSE 4 – FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI (retino orizzontale rosso)

La classe 4 generica comprende territorialmente:

- la fascia perilacuale le aree a rischio di esondazione in ambito di conoide alluvionale della Valle Grossa
- la fascia collinare alcuni settori a franosità diffusa lungo gli impluvi principali
- la fascia pianeggiante il settore sud-occidentale soggetta ad allagamento perenne.

PRESCRIZIONI : è esclusa qualsiasi nuova edificazione, comprese quelle interrato, ed il cambio di destinazione d'uso. Sono consentiti i seguenti interventi:

1. realizzazione di opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti (anche di nuova costruzione)
2. realizzazione di nuove eventuali infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili sul territorio, le stesse dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata la relazione "Modello geologico" e "Modello geotecnica" che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.
3. per l'edificato esistente esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo così come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativi.
4. realizzazione di opere/innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Relativamente al **punto 4** non viene richiesta nessuna valutazione di tipo geologico; solo nel caso in cui siano eseguiti interventi strutturali di consolidamento sulle fondazioni esistenti è obbligatoria la relazione "Modello geologico" e "Modello Geotecnico".

SOTTOCLASSE 4a (retino rigato verticale rosso)

Comprende, nella fascia pianeggiante sud-occidentale, le aree a rischio idrogeologico molto elevato ai sensi della ex L. 267/98 esterne al centro edificato, soggette all'esondazione del Torrente Gandaloglio (Zona I).

PRESCRIZIONI : per gli interventi ricadenti in tali ambiti si applicano le prescrizioni contenute nelle Nda della Delibera dell'Autorità di Bacino n. 18/2001 art. 51 comma 3 e precisamente:

Sono esclusivamente consentiti:

- *gli interventi di demolizione senza ricostruzione*
- *gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume*
- *gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso*

- la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti
- gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

SOTTOCLASSE 4b (retino grigliato diagonale rosso)

Comprende le fasce di rispetto del Reticolo Minore individuato con lo Studio redatto ai sensi della D.G.R. n. 7/7868; per la disciplina degli interventi consentiti, all'interno di tale fascia, si rimanda al Regolamento di Polizia Idraulica vigente.

SOTTOCLASSE 4c (retino pieno rosso)

Comprende le zone di tutela assoluta dei pozzi e sorgenti utilizzate a scopo idropotabile (Raggio = 10 metri – ai sensi del DLGS n° 258/2000 – art. 5, com ma 4) e valgono le disposizioni previste dalla DGR 10.4.2003 n° 7/12693.

Carta del dissesto con legenda unificata a quella del PAI

Per quanto concerne le aree contenute nella "TAVOLA 8 - Carta del dissesto con legenda unificata a quella del PAI" e riportate anche sulla "Tavola 7 – Classi di fattibilità per le azioni di piano" le prescrizioni da adottarsi fanno espresso riferimento all'art. 9 delle N.d.A. del PAI; si specifica che le stesse sono da considerarsi prevalenti, ove più restrittive, su quelle della classe di fattibilità assegnata nel presente studio.

Di seguito si riporta quanto previsto dall' art. 9 delle N.d.A. del PAI per le categorie individuate sul territorio di Oggiono : omissis

Art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'Elaborato 2 del Piano:
 - *frane:*
 - Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata),
 - Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata),
 - Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata),
 - *esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:*
 - Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
 - Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
 - Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata,
 - *trasporto di massa sui conoidi:*
 - Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata),
 - Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata),
 - Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa – (pericolosità media o moderata), omissis

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12.10.2000, n. 279, convertito in L. 11.12.2000, n. 365, nelle **aree Fa** sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente valicato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

3. Nelle **aree Fq**, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 05.08.1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 05.02.1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

..... *omissis*

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12.10.2000, n. 279, convertito in L. 11.12.2000, n. 365, nelle **aree Ee** sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 05.08.1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;

- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di
- entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa,
- previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

6. Nelle **aree Eb**, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

6bis. Nelle **aree Em** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24.02.1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12.10.2000, n. 279, convertito in L. 11.12.2000, n. 365, nelle **aree Ca** sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

8. Nelle **aree Cp**, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.

9. Nelle **aree Cn** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

NORME INERENTI LA "PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE – PSL"

La classificazione sismica vigente fa riferimento all' Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, recepita dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n. 1496 del 7 novembre 2003 e utilizzata come quadro di riferimento nel nuovo testo unico "Norme tecniche per le costruzioni" del 2005.

La nuova classificazione adottata risulta articolata in 4 zone, le prime tre corrispondono, dal punto di vista della relazione con gli adempimenti previsti dalla Legge 64/74, alle zone di sismicità "alta" (S=12), "media" (S=9) e "bassa" (S=6), mentre la quarta zona (denominata "zona 4") è di nuova introduzione ed in essa è data facoltà alle Regioni di imporre l'obbligo della progettazione antisismica (cfr. art. 2, comma 1).

Ciascuna zona sismica risulta caratterizzata da un diverso valore del parametro a_g , denominato "parametro di accelerazione orizzontale massima" su suolo di categoria "A".

Secondo l'allegato A della D.G.R. n. 7/14964 del 7 novembre 2003 il *Comune di Oggiono ricade in zona sismica n. "4"* caratterizzata pertanto da valori di accelerazioni orizzontali pari a **0,05 g**.

La direttiva regionale, nei comuni ricadenti in zona 4 obbliga l'applicazione delle norme tecniche di costruzione antisismica "per i soli edifici strategici e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile e per gli edifici e le opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso" di cui l'elenco completo è contenuto nel D.d.u.o. regionale n. 19904 del 21 novembre 2003 della D.G. Sicurezza, polizia locale e protezione civile, in applicazione della D.G.R. n. 7/14964 del 7 novembre 2003.

La Direttiva regionale inoltre riporta lo schema procedurale di analisi sismica valido per i comuni ricadenti nella zona sismica 4 e precisamente:

	Livelli di approfondimento e fasi di applicazione		
	1° livello Fase pianificatoria	2° livello Fase pianificatoria	3° livello Fase progettuale
Zona Sismica 4	Obbligatorio	Nelle zone PSL Z3 e Z4 solo per gli edifici strategici e rilevanti ai sensi del d.d.u.o. n. 19904/03)	- nelle aree indagate con il 2° livello quando "Fa calcolato" > valore soglia comunale - nelle zone PSL Z1, Z2, Z5 per edifici strategici e rilevanti

In caso di realizzazione di opere rientranti nella D.d.u.o. regionale n. 19904 del 21 novembre 2003, dovranno essere eseguiti ulteriori livelli di approfondimento, in fase progettuale, per le aree PSL come individuate nella soprastante tabella.

Lo studio di primo livello eseguito ha individuato le seguenti zone di amplificazione sismica locale:

Sigla	Descrizione	Effetti
Z1a	Aree interessate da franosità diffusa attiva	Instabilità
Z1b	Aree interessate da franosità diffusa quiescente	Instabilità
Z1c	Aree potenzialmente franose o esposte a rischio frana (aree con pendenze maggiori di 20 gradi nei depositi superficiali o di 35 gradi in roccia)	Instabilità
Z2a	Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (terreni di riporto poco addensati, terreni granulari fini con falda superficiale)	Cedimenti o liquefazioni
Z4a	Zone di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi	Amplificazioni litologiche e geometriche
Z4b	Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre	
Z4c	Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le coltri loessiche)	



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

150

**ALLEGATO II – NORME POLIZIA IDRAULICA – REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA IDRAULICA**

COMUNE DI OGGIONO

PROVINCIA DI LECCO

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA
DEL RETICOLO IDROGRAFICO

(L.R. 1/2000 – D.G.R. 25.01.2002, N° 7/7868 – D.G.R. 01.08.2003 N° 7/13950)

COMMITTENTE:

COMUNE DI OGGIONO
PIAZZA GARIBALDI, 14
23848 OGGIONO (LC)

LUGLIO 2004

Indice

TITOLO I: Leggi, norme, criteri e documenti utilizzati per l'individuazione e la determinazione del Reticolo Idrografico Minore.

<i>Art. 1 – Leggi, norme, criteri e documenti di riferimento</i>	pag. 3
<i>Art. 2 – Finalità e competenze</i>	pag. 4
<i>Art. 3 – Individuazione del Reticolo Idrografico Minore (RIM)</i>	pag. 4
<i>Art. 4 – Fasce di rispetto e distanze</i>	pag. 5

TITOLO II: Del Reticolo Idrografico Principale di competenza della Regione Lombardia e/o dell'Agenzia Interregionale per il Po (AIPO); determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua; attività vietate e/o soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto.

<i>Art. 5 – Attività vietate (all'interno delle fasce di rispetto del RIP)</i>	pag. 6
<i>Art. 6 – Attività soggette ad autorizzazione (all'interno delle fasce di rispetto del RIP)</i>	pag. 7

TITOLO III: Del Reticolo Idrografico Minore di competenza del Comune di Oggiono; determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori; attività vietate e/o soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori.

<i>Art. 7 – Fasce di rispetto – Autorizzazione – Concessione – Nullaosta Idraulico</i>	pag. 9
<i>Art. 8 – Attività vietate (all'interno delle fasce di rispetto del RIM)</i>	pag. 10
<i>Art. 9 – Attività soggette ad autorizzazione (all'interno delle fasce di rispetto del RIM)</i>	pag. 11
<i>Art. 10 – Attività soggette a Nullaosta Idraulico (all'interno delle fasce di rispetto del RIM)</i>	pag. 12
<i>Art. 11 – Scarichi nei corsi d'acqua del RIM</i>	pag. 12
<i>Art. 12 – Canoni di polizia idraulica</i>	pag. 13
<i>Art. 13 – Sovrapposizione con altri vincoli</i>	pag. 13
<i>Art. 14 – Distanze - oneri</i>	pag. 13
<i>Art. 15 – Concessioni in aree demaniali</i>	pag. 13
<i>Art. 16 – Ripristino di corsi d'acqua</i>	pag. 14

In allegato:

- ALLEGATO N. 1: FACSIMILE DI CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE: DECRETO, DISCIPLINARE
- ALLEGATO N. 2: FACSIMILE DI AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI: DECRETO; DISCIPLINARE
- ALLEGATO N. 3: FACSIMILE DI NULLAOSTA IDRAULICO
- ALLEGATO N. 4: CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

TITOLO I: Leggi, norme, criteri e documenti utilizzati per l'individuazione e la determinazione del reticolo idrografico minore.

Art. 1 – Leggi, norme, criteri e documenti di riferimento

1. Per l'individuazione del Reticolo Idrografico Minore di competenza comunale, si è tenuto conto della seguente normativa Nazionale e Regionale:
 - Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2002 n° 7/7868. Determinazione del reticolo idrografico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrografico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica.
 - Deliberazione di Giunta Regionale 1 agosto 2003 n° 7/13950 (Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868).
 - Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2002 n° 7/7867. Trasferimento delle funzioni alle Province, ai Comuni e alle Comunità Montane concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione delle opere di pronto intervento, relative alle aree, ai manufatti, e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti ai sensi della L.R. 5 gennaio 2000 n° 1, art. 3, comma 110, ed approvazione del regolamento di attuazione.
 - Deliberazione di Giunta Regionale 12 aprile 2002, n° 7/8743. Rettifica del dispositivo di cui al punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 7/7868 del 25 gennaio 2002 “Determinazione del reticolo idrografico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica, concernenti il reticolo idrografico minore, come indicato dall'art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia idraulica.
 - Errata Corrige n° 9/01 – SE.O.2002 “D.G.R. n° 7/7868 del 25 gennaio 2002 “Determinazione del reticolo idrografico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica, concernenti il reticolo idrografico minore, come indicato dall'art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia idraulica” pubblicata sul BURL n° 7, Il supplemento straordinario del 15 febbraio 2002.
 - Legge Regionale 02 aprile 2002 n° 5 – Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po; Rete Idrografica di competenza dell'AIPO.
 - Regio Decreto 25 luglio 1904 n° 523 – Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.
 - Regio Decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933 – Testo Unico sulle acque.

- Legge 5 gennaio 1994 n° 36 – Disposizioni in materia di risorse idriche.
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999 n° 238 – Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge n° 36/94, in materia di risorse idriche.
- Legge 5 gennaio 1994 n° 37 – Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.
- Legge Regionale 5 gennaio 2000 n° 1 – Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs 31 marzo 1998 n° 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1^a della Legge 15 marzo 1997 n° 59).
- Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’articolo 2, lettere b), d) ed e) della Legge 10 maggio 1976, n° 319 recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.
- Testo aggiornato del D.lgs 11 maggio 1999 n° 152, recante: “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”, a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al D. lgs 18 agosto 2000 n° 258.

Art. 2 – Finalità e competenze

1. L’identificazione del Reticolo Idrografico comunale e la sua suddivisione in Principale e Minore, è eseguita in attuazione di quanto previsto dal comma 114, art. 3 della Legge Regionale 1/2000, che prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica, concernenti il Reticolo Idrografico Minore.
2. I provvedimenti di polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrografico Principale rimangono di competenza della Regione Lombardia e/o dell’Agenzia Interregionale per il Po (AIPO).

Art. 3 – Individuazione del Reticolo Idrografico Minore (RIM)

1. Il Reticolo Idrografico Minore (RIM) di competenza comunale è individuato in base alla definizione data nel regolamento di attuazione della L. 36/94: “reticolo idro-

grafico costituito da tutte le acque superficiali, ad esclusione di tutte “le acque pio-
vane” non ancora convogliate in un corso d’acqua”.

2. L’individuazione dei corsi d’acqua costituenti il Reticolo Idrografico Minore ha se-
guito i criteri riportati nella D.G.R. n° 7/13950 del 1 agosto 2003. Assodato che
tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne fanno
parte del demanio pubblico, per l’individuazione dei corsi d’acqua è stata utilizzata
la cartografia ufficiale rappresentata dalle tavolette dell’Istituto Geografico Militare
(IGM) alla scala 1:25.000, la Carta Tecnica Regionale (CTR) alla scala 1:10.000 ed
i Fogli Catastali conservati nell’archivio comunale di Oggiono, alla scala 1:2.000 o
1:1.000.

3. I corsi d’acqua individuati rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:

- sono indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- sono rappresentati come corsi d’acqua nella cartografie ufficiali (IGM, CTR).

4. La denominazione “corso d’acqua” comprende “sia i corsi d’acqua naturali che
quelli artificiali, fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo
smaltimento di liquami e di acque reflue industriali”. Non sono considerati corsi
d’acqua del RIM i collettori artificiali di acque meteoriche.

Art. 4 – Fasce di rispetto e distanze

1. Le fasce di rispetto dei corsi d’acqua del RIM sono state definite sulla base dei cri-
teri individuati nell’allegato B alla D.G.R. n° 7/13950 del 1 agosto 2003.
2. Nelle fasce di rispetto valgono le limitazioni e le prescrizioni previste agli artt. 6 - 7
del presente regolamento di attuazione.
3. Le distanze dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno
o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di
sponde stabili, consolidate o protette, le distanze sono determinate con riferimento
alla linea individuata dalla piena ordinaria. Nel caso di tratti intubati o tombinati, la
“distanza dal corso d’acqua” dovrà essere misurata dal fianco esterno della con-
dotta.

TITOLO II: Del Reticolo Idrografico Principale di competenza della Regione Lombardia e/o dell’Agenzia Interregionale per il Po (AIPO); determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua; attività vietate e/o soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto.

Art. 5 - Attività vietate (all’interno delle fasce di rispetto del RIP)

1. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche costituenti il RIP, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la formazione di pescaie chiuse, pietraie, difese ed altre opere per l’esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;*
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei corsi d’acqua, a ridurre la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
- c) l’estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altri materiali dal letto dei corsi d’acqua;*
- d) lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo, sulle sponde e nelle zone di pertinenza di strutture di attraversamento, di regimazione o di difesa idraulica;*
- e) lo sradicamento o l’abbruciamento dei ceppi e delle ceppaie che contribuiscono al sostegno delle sponde dei corsi d’acqua, senza l’esecuzione di un immediato e adeguato consolidamento delle stesse per una distanza orizzontale non minore di quattro metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie;*
- f) l’esecuzione di scavi, movimenti di terra o accumuli di terreno, ad una distanza minore di metri dieci dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa;*
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti;*
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde (radenti e salienti) dei corsi d’acqua, tanto arginati come non arginati, ed ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
- i) l’apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai corsi d’acqua minore di dieci metri, per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*
- j) qualunque opera nell’alveo o contro le sponde dei corsi d’acqua, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della manutenzione dei corsi d’acqua;*
- k) l’edificazione all’interno delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua;*
- l) la tombinatura dei corsi d’acqua, tranne il caso in cui questa sia resa necessaria da ragioni di pubblica incolumità;*
- m) la realizzazione di muri spondali o d’argine verticali o ad elevata inclinazione all’esterno dei centri edificati;*
- n) la modifica del tracciato dei corsi d’acqua;*
- o) il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che ne riducano la sezione;*

- p) *il posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;*
- q) *il posizionamento di manufatti di attraversamento con intradosso a quota inferiore al piano campagna;*
- r) *la piantagione di alberi e siepi ad una distanza minore di quattro metri dal piede esterno degli argini e loro accessori;*
- s) *il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei corsi d'acqua e loro accessori;*
- t) *la posa di tubazioni e sottoservizi interrati ad una distanza minore di quattro metri da piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.*

Art. 6 - Attività soggette ad autorizzazione (all'interno delle fasce di rispetto del RIP)

1. Sono lavori ed atti che non si possono eseguire se non con specifico permesso autorizzativo da parte delle autorità competenti e con l'osservanza delle condizioni dalle medesime imposte, i seguenti:
 - a) *la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei corsi d'acqua anche se realizzate per facilitare l'accesso e la manutenzione agli stessi;*
 - b) *la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza naturale;*
 - c) *la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua.*
 - d) *la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti e tombotti sotterranei e simili esistenti negli alvei dei corsi d'acqua. La ricostruzione di botti e tombotti può essere autorizzata soltanto nel caso di impossibilità di ripristinare il corso d'acqua a cielo aperto.*
 - e) *l'attraversamento dei corsi d'acqua con manufatti di qualsiasi tipo (ponti, tubazioni, e servizi tecnologici vari).*
 - f) *la derivazione e l'attingimento da corsi d'acqua;*
 - g) *la formazione di recinzioni a pali infissi purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa.*
 - h) *la posa di tubazioni e sottoservizi interrati purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa.*
 - i) *lo scarico di acque chiare nei corsi d'acqua.*

2. Gli attraversamenti di qualsiasi tipo dei corsi d'acqua del RIP, qualora si configurino come ponti aventi luce maggiore di sei metri, dovranno essere dimensionati in base alle direttive dell'Autorità di Bacino del Po: *“Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico*

all'interno delle fasce A e B del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (L. 18.05.1989, n° 183 – d.C.I. n° 18 del 26.04.2001”.

3. È facoltà dell'Ente Competente, richiedere l'applicazione in tutto o in parte della direttiva di cui al precedente comma 2., anche per manufatti di dimensioni inferiori a quelle sopra specificate. Il progetto di tali attraversamenti deve essere in ogni caso supportato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che espliciti il dimensionamento delle opere stesse per una piena avente tempo di ritorno non inferiore a cento anni ed un franco minimo di almeno un metro.
4. Gli attraversamenti non dovranno in ogni caso restringere la sezione del corso d'acqua, avere l'intradosso ad una quota inferiore al piano campagna o comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua.

TITOLO III: Del Reticolo Idrografico Minore di competenza del Comune di Oggiono; determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori; attività vietate e/o soggette ad autorizzazione o nullaosta idraulico nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori.

Art. 7 – Fasce di rispetto – Autorizzazione – Concessione – Nullaosta Idraulico

1. Spetta al Comune di Oggiono definire le attività vietate o soggette ad autorizzazione e attuare le funzioni di polizia idraulica sul RIM.
2. I privati cittadini, proprietari delle aree situate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del RIM (frontisti) sono tenuti alla pulizia ed al mantenimento delle scarpate, delle sponde e degli argini, da detriti di ogni genere, onde garantire il normale deflusso delle acque.
3. Nel caso in cui lo stato delle scarpate e delle sponde nelle fasce di rispetto del RIM, crei condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica, la diffida a provvedere alla pulizia ed al mantenimento delle scarpate, delle sponde e degli argini potrà essere disposta con apposita Ordinanza del Comune di Oggiono. In caso di inerzia o rifiuto a intervenire da parte dei frontisti, il Comune di Oggiono potrà provvedere d'ufficio, addebitando le spese sostenute ai proprietari stessi.
4. Il Comune provvede al rilascio di Nullaosta a soli fini Idraulici, nei casi in cui le attività da realizzare all'interno delle fasce di rispetto non producano alterazioni al regime dell'alveo o nei casi in cui gli interventi proposti non siano suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua.
5. Per gli interventi non classificabili tra quelli di cui al precedente comma 4. è necessaria l'acquisizione di specifica autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune di Oggiono, ad eccezione delle fattispecie oggetto di norme specifiche, per le quali l'autorizzazione resta di competenza sovracomunale.
6. Quando l'intervento riguarda una tipologia soggetta ad autorizzazione e l'opera che si intende realizzare va ad occupare aree demaniali, è necessario, oltre all'autorizzazione di cui al precedente comma 5, anche la Concessione per occupazione di superficie demaniale.
7. Non sono soggetti a concessione, ma ad autorizzazione, gli interventi consistenti nella realizzazione di attraversamenti di tipo aereo o in subalveo, che non comportano, di fatto, occupazione di superficie demaniale.

Art. 8 - Attività vietate (all'interno delle fasce di rispetto del RIM)

1. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche costituenti il RIM, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la formazione di pescaie chiuse, pietraie, difese ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;*
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei corsi d'acqua, a ridurre la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
- c) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altri materiali dal letto dei corsi d'acqua;*
- d) lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo, sulle sponde e nelle zone di pertinenza di strutture di attraversamento, di regimazione o di difesa idraulica;*
- e) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi e delle ceppaie che contribuiscono al sostegno delle sponde dei corsi d'acqua, senza l'esecuzione di un immediato e adeguato riconsolidamento delle stesse per una distanza orizzontale non minore di quattro metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie;*
- f) l'esecuzione di scavi, movimenti di terra o accumuli di terreno, ad una distanza minore di metri quattro dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa;*
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti;*
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde (radenti e salienti) dei corsi d'acqua, tanto arginati come non arginati, ed ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
- i) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai corsi d'acqua minore di quattro metri, per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*
- j) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei corsi d'acqua, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della manutenzione dei corsi d'acqua;*
- k) l'edificazione all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua;*
- l) la tombinatura dei corsi d'acqua, tranne il caso in cui questa sia resa necessaria da ragioni di pubblica incolumità;*
- m) la realizzazione di muri spondali o d'argine verticali o ad elevata inclinazione all'esterno dei centri edificati;*
- n) la modifica del tracciato dei corsi d'acqua;*
- o) il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che ne riducano la sezione;*
- p) il posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;*
- q) il posizionamento di manufatti di attraversamento con intradosso a quota inferiore al piano campagna;*
- r) la piantagione di alberi e siepi ad una distanza minore di quattro metri dal piede esterno degli argini e loro accessori;*

- s) *il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei corsi d'acqua e loro accessori;*
- t) *la posa di tubazioni e sottoservizi interrati ad una distanza minore di quattro metri da piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.*

Art. 9 - Attività soggette ad autorizzazione (all'interno delle fasce di rispetto del RIM)

1. Sono lavori ed atti che non si possono eseguire se non con specifico permesso autorizzativo da parte delle autorità competenti per i diversi aspetti tecnico – amministrativi, e con l'osservanza delle condizioni dalle medesime imposte, i seguenti:
 - a) *la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei corsi d'acqua anche se realizzate per facilitare l'accesso e la manutenzione agli stessi;*
 - b) *la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza naturale;*
 - c) *la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua.*
 - d) *la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti e tombotti sotterranei e simili esistenti negli alvei dei corsi d'acqua. La ricostruzione di botti e tombotti può essere autorizzata soltanto nel caso di impossibilità di ripristinare il corso d'acqua a cielo aperto.*
 - e) *l'attraversamento dei corsi d'acqua con manufatti di qualsiasi tipo (ponti, tubazioni, e servizi tecnologici vari).*
 - f) *la derivazione e l'attingimento da corsi d'acqua;*
 - g) *la formazione di recinzioni a pali infissi purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa.*
 - h) *la posa di tubazioni e sottoservizi interrati purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa.*
 - i) *lo scarico di acque chiare nei corsi d'acqua.*

2. Gli attraversamenti di qualsiasi tipo dei corsi d'acqua del RIM, qualora si configurino come ponti aventi luce maggiore di sei metri, dovranno essere dimensionati in base alle direttive dell'Autorità di Bacino del Po: *“Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico all'interno delle fasce A e B del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (L. 18.05.1989, n° 183 – d.C.I. n° 18 del 26.04.2001)”*.

3. È facoltà del Comune di Oggiono richiedere l'applicazione in tutto o in parte della direttiva di cui al precedente comma 2., anche per manufatti di dimensioni inferiori

a quelle sopra specificate. Il progetto di tali attraversamenti deve essere in ogni caso supportato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che espliciti il dimensionamento delle opere stesse per una piena avente tempo di ritorno non inferiore a cento anni ed un franco minimo di almeno un metro.

4. È facoltà del Comune di Oggiono, per corsi d'acqua sprovvisti di un bacino imbrifero significativo o per opere di modesta importanza e/o impatto sul corso d'acqua, richiedere l'applicazione di tempi di ritorno e franchi di sicurezza minori di quelli esplicitati al precedente comma 3.
5. Gli attraversamenti non dovranno in ogni caso restringere la sezione del corso d'acqua, avere l'intradosso ad una quota inferiore al piano campagna o comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua.

Art. 10 - Attività soggette a Nullaosta Idraulico (all'interno delle fasce di rispetto del RIM)

1. Sono soggetti a Nullaosta Idraulico, i provvedimenti temporanei di Somma Urgenza, per i quali si procederà in conformità delle specifiche disposizioni normative.
2. Sono altresì soggetti solo a Nullaosta Idraulico le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni (difese radenti), che non alterino in alcun modo, direttamente o indirettamente, il regime dell'alveo.

Art. 11 – Scarichi nei corsi d'acqua del RIM

1. L'autorizzazione allo scarico di acque chiare nel RIM è subordinata alla presentazione di uno studio idraulico attestante la capacità del corpo idrico a ricevere e smaltire le nuove portate idriche.
2. Il manufatto di immissione delle nuove portate idriche dovrà essere realizzato in modo adeguato a facilitarne l'immissione nella stessa direzione del flusso della corrente del corso d'acqua.
3. Dovranno essere previsti, in sede di progetto, a supporto della richiesta di autorizzazione allo scarico, tutti gli accorgimenti necessari per prevenire ed impedire l'instaurarsi di fenomeni di erosione provocati dalla nuova immissione idrica nel corso d'acqua.

Art. 12 – Canoni di polizia idraulica

1. I canoni di polizia idraulica del Reticolo Idrografico Minore sono i medesimi del Reticolo Idrografico Principale e costituiscono l'allegato n° 4 al presente regolamento.

Art. 13 – Sovrapposizione con altri vincoli

1. Eventuali vincoli già esistenti nelle fasce di rispetto, così come definite nello studio di cui questo regolamento è parte integrante, restano vigenti e si sovrappongono a quelli introdotti dal presente regolamento.

Art. 14 – Distanze - Oneri

1. Gli oneri per la misurazione e la determinazione delle distanze dai corsi d'acqua, nei casi in cui un soggetto proponga un qualsivoglia progetto, sono a carico del proponente. Tali distanze sono soggette a controllo e verifica da parte del Comune di Oggiono.

Art. 15 – Concessioni in aree demaniali

1. Il Comune di Oggiono, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.
2. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. Il Comune di Oggiono dovrà in tal caso fornire il nullaosta idraulico.
3. Ai sensi del comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999, n° 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art. 16 – Ripristino di corsi d'acqua

1. In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato nelle fasce di rispetto del RIM, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza del Comune di Oggiono.

Oggiono,



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

151

ALLEGATO III – NORME POLIZIA IDRAULICA – ELENCO DEI CORSI D'ACQUA

Torrente VALLE GROSSA

		coord. Gauss-Boaga	quota in m s.l.m.
	ingresso nel territorio comunale	1533557, 5089519	350
	foce	1534881, 5089658	224
	Lunghezza	1350	m
	Inclinazione media	5	°
	Portata rilevata	60	l/min

Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	329	tombotto su un piazzale (h= 100cm, l=200cm, pendenza scarsa)	La sezione di ingresso è sottodimensionata
2	328	ponte della Via per Galbiate (h=200cm, l= 200cm)	OK
3	324	ponte carreggiabile (h= 300cm, l=450cm)	OK
4	323	ponte carreggiabile (h= 300cm, l= 200cm)	OK
5	235	ponte carreggiabile ad arco	OK (a valle del ponte la sponda destra non è difesa)
6	232	tombotto in c.a. sotto la ferrovia (h=150cm)	OK (un tubo in PVC attraversa la sezione di ingresso)
7	228	ponte carreggiabile della S.P.57 (h= 150cm, l=470cm)	OK (a valle del ponte sono presenti accumuli detritici)
8	227	ponte pedonale in c.a. (h=130cm)	OK (erosione in sponda sinistra a valle del ponte e in sponda destra a monte)

Opere di Regimazione	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	236	vasca di sedimentazione in c.a. (volume = 24mc)	La vasca è parzialmente riempita, sulla griglia di valle è presente del legname
2	236-229	muri laterali e fondo in pietra e cls (lunghezza 150m)	OK
3	235-233	due soglie in c.a.	OK

Caratteristiche del corso d'acqua

Il bacino idrografico ha origine sul versante settentrionale del monte Regina (820 m s.l.m.) in Comune di Galbiate. Il torrente discende le colline discretamente urbanizzate ed entra nel territorio comunale di Oggiono a 350 m s.l.m. Scorre quindi in una valle abbastanza incisa e ricca di vegetazione e raggiunge il Lago di Annone dopo aver attraversato la loc. Rossa.

Rio del MOTTALIO n°1-2-3

Portata rilevata

0 l/min

Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1 (sul Rio n°3)	323	Tombino a monte del muro della strada	Intasato dalla vegetazione
Regimazione dell'alveo	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
non presenti			

Caratteristiche dei corsi d'acqua

Piccoli ruscelli che si attivano solamente durante i periodi di piogge intense. Sono affluenti di sinistra della Valle Grossa e solcano il versante a valle della loc. Mottalio. Il rio n°2 e il n°3 defluiscono sulla Via per Galbiate.

Rio BARAVICO n°1

		coord. Gauss-Boaga	quota in m s.l.m.
	ingresso nel territorio comunale	1533557, 5089519	380
	foce	1534881, 5089658	224
	Lunghezza	1150 m	
	Inclinazione media	8°	
	Portata rilevata	60 l/min (in loc. Baravico)	
Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	335	tubo in cls sotto Via Baravico (Φ = 80 cm)	OK (presenza di fogliame in alveo)
2	330	tubo in cls (Φ = 100 cm)	OK
3	318	tubo in cls (Φ = 60 cm)	OK
4	307	tubo in cls sotto un prato (Φ = 30 cm)	Sottodimensionato
5	235	tubo in cls (Φ = 30cm) all'uscita della vaschetta di sedimentazione	Sbocco coperto dalla terra della scarpata della strada
6	234	ponte carreggiabile (h= 40cm)	OK
7	233	tubo in cls (Φ = 60cm)	OK
8	232	tubo in cls (Φ = 40cm)	OK (presenza di detriti e vegetazione)
9	231-226	tombotto in c.a. sotto la ferrovia, un capannone industriale e la S.P. 57 (h=70 cm, lunghezza 120 m)	OK (un tubo di ferro attraversa la sezione)
10	225	ponticello	OK (presenza di vegetazione)
Opere di Regimazione	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	318	vasca di sedimentazione in c.a. (volume = 4 mc)	OK
2	235	vaschetta di sedimentazione (volume = 1 mc) coperta da un grigliato metallico	OK
Caratteristiche del corso d'acqua			
Piccolo ruscello che raccoglie le acque del versante a monte della loc. Baravico, la attraversa e raggiunge il lago di Annone. In prossimità del lago attraversa intubato la ferrovia, un capannone industriale e la S.P. 57			

Rio BARAVICO n°2

		coord. Gauss-Boaga	quota in m s.l.m.
	ingresso nel territorio comunale	1533557, 5089519	370
	foce	1534881, 5089658	323
	Lunghezza	330 m	
	Inclinazione media	8°	
	Portata rilevata	5 l/min (in loc. Baravico)	
Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	342-323	tratto tombinato (ingresso 30x30cm)	OK (presenza di detriti a monte)
Opere di Regimazione	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
non presenti			
Caratteristiche del corso d'acqua			
Piccolo ruscello che raccoglie le acque del versante a monte della loc. Baravico, è tombinato sotto via Baravico e si immette nella Valle Grossa a 323m s.l.m.			

Rio BARAVIGHETTO

	coord. Gauss-Boaga	quota in m s.l.m.
sorgente	1533557, 5089519	355
foce	1534881, 5089658	224
Lunghezza	850 m	
Inclinazione media	9°	
Portata rilevata	10 l/min (in prossimità del Lago)	

Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	342	tubo in PVC che, probabilmente, si immette nella tombinatura comunale (F= 25cm)	Alveo a monte con detriti e terra, rischio intasamento del tubo
2	314	emergenza d'acqua a valle della Via per Galbiate	Fitta vegetazione
3	232	tubo in cls (F= 30cm) all'uscita della vaschetta di sedimentazione	Alveo a valle in condizioni pessime
4	236	tubo in cls (Φ= 40cm)	OK (presenza di detriti e vegetazione)
5	231-226	tombotto in c.a. sotto la ferrovia, un capannone industriale e la S.P. 57 (h=170 cm, lunghezza 110 m)	OK
6	225	ponticello carrabile	OK

Opere di Regimazione	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	236	vaschetta di sedimentazione (volume = 1 mc) coperta da un grigliato metallico	OK (la griglia sull'ingresso si intasa facilmente)

Caratteristiche del corso d'acqua

Piccolo ruscello che raccoglie le acque del versante a monte della loc. Baravighetto, probabilmente è immesso nella tombinatura comunale a 342 m s.l.m. A 314m s.l.m. ricompare il ruscello che raggiunge il lago di Annone. In prossimità del lago attraversa intubato la ferrovia, un capannone industriale e la S.P. 57

Torrente LAGHETTO

		coord. Gauss-Boaga	quota in m s.l.m.
	ingresso nel territorio comunale	1534865, 5089473	478
	foce	1534842, 5089612	224
	Lunghezza	1700 m	
	Inclinazione media	8°	
	Portata rilevata	200 l/min	

Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	478	tombotto sulla S.P.58	OK
2	448	tombotto su via Bosolasco	OK
3	346	ponte in c.a. (h= 90 cm, l= 200 cm)	OK
4	328	tombotto sotto l'ex. Filatoio Cà dei Ratti e la via Baravico (h=120 cm, l=150cm)	A monte scarpata sinistra in frana, il crollo di una parte del fabbricato pericolante potrebbe ostruire il tombotto. (AREA SOGGETTA ALLE SPECIFICHE NORME TECNICHE DEL PIANO DI INTERVENTO INTEGRATO).
5	304	ponte della via per Galbiate (h = 900cm)	OK
6	288	ponte carrabile (h=60cm)	Erosione in sponda sinistra a monte
7	240	ponte della S.P. 57 (h=250cm, l=200cm)	OK
8	235	ponte in c.a. (h= 300 cm, l= 400 cm)	OK
9	233	tombotto sotto la ferrovia (h= 150cm, pendenza discreta)	OK
10	230	ponte ad arco della via D. Alighieri (h centrale= 100cm, L=300cm, pendenza scarsa)	OK (sezione di deflusso di ampiezza appena sufficiente)

Opere di Regimazione	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	346-344	muretti laterali in pietra e cls (lunghezza 5 m circa)	OK
2	242	vasca di sedimentazione in c.a. (volume 12 mc)	Parzialmente riempita
3	242-240	muretti laterali in pietra a secco (lunghezza 35 m)	OK
4	239-224	scogliere in pietra (lunghezza 280m)	Opere progettate (luglio 2003) e appaltate (dicembre 2003)

Caratteristiche del corso d'acqua

Il bacino idrografico comprende una parte del territorio comunale di Galbiate (fraz. Bartesate e Vergano). Il torrente, dopo un primo tratto in cui scorre sul confine comunale, entra nel territorio di Oggiono a 350 m s.l.m. in località Cimavalle. Scorre quindi in una valle abbastanza incisa e ricca di vegetazione, sottopassa l'ex filatoio Cà dei Ratti, e costeggia diversi vecchi mulini. Raggiunge il Lago di Annone dopo aver costeggiato il campeggio Quattro Stagioni.

Rio RONCAROLO

		coord. Gauss-Boaga	quota in m s.l.m.
	sorgente	1523487, 5071967	240
	foce	1523274, 5072019	224
	Lunghezza	300 m	
	Inclinazione media	3°	
	Portata rilevata	30 l/min	

Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	236	tubo in cls $\Phi = 40$ cm	OK
2	231	tombotto in muratura sotto la ferrovia (h = 180cm, l = 130	OK
3	228	tubo in cls $\Phi = 40$ cm	OK
4	227	tubo in cls $\Phi = 50$ cm sotto via D. Alighieri	OK (il tratto a monte e a valle è intasato dalla vegetazione e andrebbe pulito)

Opere di Regimazione	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
non presenti			

Caratteristiche del corso d'acqua

Piccolo fosso che raccoglie le acque sorgive a valle della loc. Roncarolo. Sottopassa la ferrovia e la via D. Alighieri.

Rio CA' BIANCA

		coord. Gauss-Boaga	quota in m s.l.m.
	sorgente	1523497, 5071533	298
	foce	1523247, 5071549	228
	Lunghezza	270	m
	Inclinazione media	15°	
	Portata rilevata	0	l/min

Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	267	tubo in cls $\Phi = 60$ cm sotto via Per Lecco	OK
2	244	tombotto in muratura sotto la ferrovia (h = 140cm, l = 80 cm)	OK
3	228	ingresso nella tombinatura comunale a monte di via D. Alighieri mediante un tubo protetto da una griglia e tre tombini appena a valle.	E' necessaria la costruzione di una vaschetta di sedimentazione prima dell'ingresso nella tombinatura comunale. Attualmente la griglia presente e i 3 tombini posti poco più a valle si intasano facilmente provocando l'esondazione del Rio su Via D. Alighieri.

Opere di Regimazione	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	288-267	in sponda destra, muro in cls	OK
2	267-264	in sponda sinistra, muro in c.a.	OK (poco più a valle è presente un tratto d'alveo soggetto a forte erosione)

Caratteristiche del corso d'acqua

Piccolo ruscello che raccoglie le acque della parte bassa della frazione di Imberido. Dopo aver attraversato la S.P. 57 percorre un ripido versante in un alveo soggetto a forte erosione. Sottopassa la ferrovia e termina a monte di via D. Alighieri.

Rio di IMBERIDO

		coord. Gauss-Boaga	quota in m s.l.m.
	sorgente	1523956, 5071270	377
	foce	1523875, 5071291	354
	Lunghezza	90 m	
	Inclinazione media	14°	
	Portata rilevata	10 l/min	
Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	354	ingresso nella tombinatura comunale (tuboΦ = 50 cm)	Rischio di esondazione su Via Piave
Opere di Regimazione	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	370-360	gabbionate in sponda destra e con funzione di briglie	Le reti dei gabbioni sono ormai rotte.
2	357	2 vaschette di sedimentazione in sequenza (100 x100 cm) coperte e precedute da un grigliato	La griglia posta all'ingresso e sopra alle vaschette si intasa facilmente. Rischio di esondazione del Rio su Via Piave.

Caratteristiche del corso d'acqua

Piccolo ruscello che raccoglie le acque del versante a monte della frazione di Imberido e della tombinatura di via Bosolasco. Si immette nella tombinatura comunale a monte di Imberido a quota 354m s.l.m. Le acque confluiscono poi nel torrente Guarnera.

Torrente GUARNERA

		coord. Gauss-Boaga	quota in m s.l.m.
	sorgente	1533853, 5088867	345
	foce	1534905, 5089705	290
	Lunghezza	340 m	
	Inclinazione media	9°	
	Portata rilevata	50 l/min	

Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	337	tubo in cls (Φ = 70cm) attraversamento privato	OK
2	334	tubo in cls (Φ = 70cm) attraversamento privato	OK
3	304	tombotto con grigliato in copertura (h= 40cm, l= 70cm)	OK (a monte sono presenti detriti e vegetazione). A valle viene immessa l'acqua della tombinatura di Imberido con un tubo in cls (Φ = 60cm)
4	294	tubo in cls (Φ = 80cm) attraversamento privato	OK (la sezione è appena sufficiente)

Opere di Regimazione	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	300-290	difese spondali in pietrame e cls (lunghezza 90m circa)	Opere progettate (gennaio 2003) ma non ancora realizzate

Caratteristiche del corso d'acqua

Piccolo ruscello che, con l'urbanizzazione degli ultimi 50 anni, si è trasformato in un torrente. Raccoglie infatti le acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabilizzate della fraz. di Imberido e quelle provenienti dalle strade a monte.

Torrente BOMBOLDO

		coord. Gauss-Boaga	quota in m s.l.m.
	ingresso nel territorio comunale	1534136, 5088030	380
	foce	1534374, 5088376	224
	Lunghezza	1100 m	
	Inclinazione media	8°	
	Portata rilevata	50 l/min (provenienti dal T. Guarnera)	

Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	349	tombotto in c.a. e muratura sotto la via Piave (h=190 cm)	OK
2	300	tombotto in c.a. con griglia in copertura (h=100cm, l=100 cm) (Opera progettata gennaio 2003 ma non ancora realizzata)	OK
3	288	tubo metallico sotto la via per Galbiate (Φ = 250 cm)	OK
4	275	ponte carrabile in c.a. con spalle in muratura (h= 800 cm)	OK
5	246	tombotto in muratura sotto la ferrovia (h=300 cm)	OK
6	236	ponte carreggiabile in c.a. di via D. Alighieri (h= 60cm)	OK
7	230	ponte carreggiabile in c.a. (h= 60cm)	OK

Opere di Regimazione	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	290-288	difese spondali in pietrame e cls in sponda destra (lunghezza 30m circa)	Opere progettate nel gennaio 2003 ma non ancora realizzate
2	230-224	difese spondali in pietrame e cls in sponda destra (lunghezza 150m circa, pendenza scarsa)	OK (se il canale è mantenuto pulito dai detriti)

Caratteristiche del corso d'acqua

Valletto che scorre nei boschi con scarsa portata idrica fino alla confluenza con il T. Guarnera a 290m s.l.m. Dopo la via per Galbiate il torrente Bomboldo compie un salto di oltre 15 m tra banconi di arenarie erose, chiuso tra due versanti molto scoscesi. L'ultimo tratto d'alveo prima dell'immissione nel lago è invece pianeggiante.

Rio BOSOLASCO

		coord. Gauss-Boaga	quota in m s.l.m.
	sorgente	1534412, 5087635	414
	uscita dal territorio comunale	1534882, 5088544	412
	Lunghezza	160 m	
	Inclinazione media	0.7°	
	Portata rilevata	10 l/min	
Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	412	tubo in cls (Φ=60 cm)	OK (a monte il fosso è intasato dalla vegetazione)
Regimazione dell'alveo	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
non presenti			
Caratteristiche del corso d'acqua			
Fosso che riceve le acque del troppopieno di un bacino nella parte meridionale del pianoro di Bosolasco			

Torrente BOSISOLO

		coord. Gauss-Boaga	quota in m s.l.m.
	ingresso nel territorio comunale	1534364, 5088259	358
	foce	1534931, 5088223	224
	Lunghezza	630 m	
	Inclinazione media	12°	
	Portata rilevata	50 l/min (in loc. Bosisolo)	

Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	357	tombotto sotto la strada dopo la fontana di Castello	OK (nell'alveo a valle c'è molta vegetazione)
2	285-279	tratto (lunghezza 90m) tombinato sotto l'ospedale e via Locatelli. L'ingresso è posto a valle della vasca di sedimentazione ed è protetto con un grigione Dimensioni della sezione variabili (circa 100x80cm). L'uscita ha una sezione di circa 90x70 cm.	OK (se la vasca viene regolarmente svuotata e se periodicamente si pulisce la parte alta dell'alveo dalla vegetazione)
3	278.5	tombotto sotto una casa (h=130 cm, l=100 cm)	OK
4	277-246	tombinatura comunale (lunghezza 620 m)	OK
5	245-237	tubo in cls nel bosco (Φ = 100 cm, lunghezza 60m)	OK
6	224	tubo in cls sotto via Bagnolo e la spiaggia (Φ = 80 cm, lunghezza 38 m, pendenza 1%)	Il torrente esonda sulla via Bagnolo, tubo sottodimensionato.

Regimazione dell'alveo	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	289	vasca di sedimentazione (volume = 15 mc)	OK (se la vasca viene regolarmente svuotata e se periodicamente si pulisce la parte alta dell'alveo dalla vegetazione che potrebbe intasare il grigione a valle della vasca)
2	278,5-277	canale in c.a. (larghezza 80-100cm, altezza 80-100 cm) lunghezza 25 m.	OK
3	247	canale in curva in muratura e pietrame (lunghezza 8m)	OK (sono previste opere di manutenzione nel progetto di regimazione approvato nel luglio 2003 e appaltato nel dicembre 2003)
4	231-229	difesa spondale in sponda destra in massi e cls	OK (sono previste opere di manutenzione nel progetto di regimazione approvato nel luglio 2003 e appaltato nel dicembre 2003)
5	227-225	muri laterali in c.a. (lunghezza 40 m)	OK (sono previste opere di manutenzione nel progetto di regimazione approvato nel luglio 2003 e appaltato nel dicembre 2003)

Caratteristiche del corso d'acqua

Il torrente Bosisolo, nasce in comune di Ello, attraversa la piana del Castello di Oggiono e scende quindi lungo una vallata molto incisa, tra cigli di scarpate e degradazione corticale diffusa. Prima dell'ingresso nel paese è presente una vasca di sedimentazione. Il torrente è quindi intubato e attraversa tutto il centro abitato, raccogliendo le acque meteoriche delle superfici impermeabilizzate. La tubazione termina in loc. Bagnolo, il torrente riprende il suo corso prima tra i boschi e poi in un canale in c.a. oggetto delle opere di regimazione progettate nel luglio 2003.

Valle MOLERA

		coord. Gauss-Boaga	quota in m s.l.m.
	sorgente	1534127, 5087834	356
	foce	1534654, 5088206	275
	Lunghezza	380 m	
	Inclinazione media	12°	
	Portata rilevata	1 l/min	

Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	356-354	tubo in cls ($\Phi = 60$ cm)	OK
2	284-280	tubo in cls sotto un prato ($\Phi = 30$ cm)	OK solo per la portata liquida (dopo la costruzione della vasca di sedimentazione a monte).
3	275	ingresso nella tombinatura comunale	Verificare sezioni e pendenza delle tubazioni della tombinatura

Regimazione dell'alveo	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	290	vasca di sedimentazione (volume 50 mc)	OK
2	288-284	canaletto in cls (h =40cm, l=30 cm) lunghezza 20 m	OK solo per la portata liquida (dopo la costruzione della vasca di sedimentazione a monte)
3	288-284	canaletta in cls prefabbricato (h = 30cm, l= 20+30 cm) lunghezza 60 m	OK solo per la portata liquida (dopo la costruzione della vasca di sedimentazione a monte)

Caratteristiche del corso d'acqua

Valletta che percorre il versante a valle della loc. Molera. Nell' autunno 2002 due smottamenti hanno provocato delle colate detritiche che hanno invaso i giardini delle abitazioni di via Verdi. somma urgenza è stato costruito un vascone di sedimentazione per contenere eventuali nuove colate detritiche. A valle dell'opera il canaletto e le tubazioni sono di dimensioni ridotte e consentono di smaltire la sola portata liquida. E' in corso lo studio idrologico della valle cui farà seguito la progettazione preliminare degli interventi di sistemazione delle sponde e regimazione dell'alveo.

Valle MALAVOGLIA

		coord. Gauss-Boaga	quota in m s.l.m.
	sorgente	1534412, 5087635	320
	foce	1534882, 5088544	275
	Lunghezza	190 m	
	Inclinazione media	13°	
	Portata rilevata	0 l/min	
Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
non presenti			
Regimazione dell'alveo	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
non presenti			
Caratteristiche del corso d'acqua			
Avvallamento sul versante boscato a valle della loc. Malavoglia. E' indicato sulla mappa catastale comunale			

Valle del LAZZARETTO

		coord. Gauss-Boaga	quota in m s.l.m.
	ingresso nel territorio comunale	1534598, 5087880	366
	foce	1534759, 5087933	275
	Lunghezza	450 m	
	Inclinazione media	11°	
	Portata rilevata	0 l/min	
Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	275	ingresso nella tombinatura comunale (griglia 60x100 cm)	La griglia si ostruisce facilmente
Regimazione dell'alveo	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
non presente			
Caratteristiche del corso d'acqua			
Valletta che percorre il versante a monte della Chiesa del Lazzaretto. Riceve le acque provenienti dal territorio comunale di Elk			

Valle di ELLO

		coord. Gauss-Boaga	quota in m s.l.m.
	ingresso nel territorio comunale	1534598, 5087880	350
	uscita dal territorio comunale	1534759, 5087933	330
	Lunghezza	500 m	
	Inclinazione media	2 °	
	Portata rilevata	100 l/min	

Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	345	ponete carrabile	OK

Regimazione dell'alveo	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
non presente			

Caratteristiche del corso d'acqua

Valle che scende dal paese di Ello e segna il confine (per 500m in un 'area boscata) tra i comuni di Oggiono ed Ello

Rio PESLAGO

		coord. Gauss-Boaga	quota in m s.l.m.
	sorgente	1534866, 5087896	320
	foce	1534931, 5088003	270
	Lunghezza	630 m	
	Inclinazione media	5°	
	Portata rilevata	5 l/min	

Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
1	277	tubo in cls ($\Phi = 30$ cm)	sottodimensionato e a rischio di intasamento
2	274-272	tubo in cls sotto la centrale dell'ENEL ($\Phi = 50$ cm) lunghezza 140m. pendenza minima	OK (se vengono mantenuti puliti dalla vegetazione l'ingresso e l'uscita)
3	271	tubo in cls ($\Phi = 30$ cm)	Sottodimensionato e intasato dalla vegetazione. L' acqua esce sulla strada e si immette nel T. Gandaloglio

Regimazione dell'alveo	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
non presente	274	vaschetta di sedimentazione in cls prefabbricato (volume = 1mc)	OK (L'uscita, quasi sul fondo, riduce la quantità di detriti accumulabile)

Caratteristiche del corso d'acqua

Rio che raccoglie le acque della zona del Trescano e del Chiarè. L'alveo nella parte terminale è infestato dalla vegetazione. Si immette nel torrente Gandaloglio a 271m s.l.r

Cavo GAVAZZI

		coord. Gauss-Boaga	quota in m s.l.m.
	sorgente	1534849, 5087601	268
	uscita dal territorio comunale	1534978, 5087709	264
	Lunghezza	1750 m	
	Inclinazione media	0.1°	
	Portata rilevata	20 l/min (all' uscita dal territorio comunale)	

Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
vari	268-264	tubi in cls e ponticelli carrabili	Tutto il tratto è intasato dalla vegetazione, scarsa portata

Regimazione dell'alveo	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
non presente			

Caratteristiche del corso d'acqua

Fosso nel quale defluiscono le acque dei campi nella parte occidentale del territorio comunale. Anticamente raccoglieva le acque del T. Bosisolo che attraversavano il centro abitato di

Fosso dei PASCOLI n°1-2-3-4

Portata rilevata

0 l/min

Attraversamenti	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
vari	264,5-264	tubi in cls e ponticelli carrabili	OK

Regimazione dell'alveo	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
non presente			

Caratteristiche dei corsi d'acqua

Antichi fossi per l'irrigazione dei campi

Fosso RETTOLA, Fosso ALTOBELLO, Fosso REDAELLA

Portata rilevata	5 l/min (solo nel fosso Rettola)
------------------	----------------------------------

Attraversamenti vari	Quota (m s.l.m.) 266-264	Tipologia tubi in cls e ponticelli carrabili	Efficienza OK
-------------------------	-----------------------------	---	------------------

Regimazione dell'alveo non presente	Quota (m s.l.m.)	Tipologia	Efficienza
--	------------------	-----------	------------

Caratteristiche dei corsi d'acqua

Antichi fossi per l'irrigazione dei campi



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO IV – NORME DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI OGGIONO
PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, D.P.R. 10/09/1990 n. 285, Circolare Ministero della Sanità del 24/09/1993 n° 24, Circolare Ministero della Sanità del 31/07/1998 n° 10, D.P.R. 396/2000 – regolamento per la revisione e semplificazione ordinamento stato civile, Legge 130/01 – disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, D.M. del 01/07/2002 n° 107, Legge del 01/08/2002 n° 166 e per quanto concerne il Piano Cimiteriale Legge Regionale del 18/11/2003 n° 22, Regolamento Regione Lombardia del 09/11/2004 n° 6, Regolamento Regione Lombardia del 06/02/2007 n° 1, Legge Regionale del 14/11/2008 n° 28, Legge Regionale del 30/12/2009 n° 33 – T.U. Leggi Sanitarie Regione Lombardia capo III da art. 67 a 77, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. E pertanto per tutti gli articolati successivi si dovrà fare riferimento alle specifiche di cui alle norme competenti sopraelencate.

Articolo 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 31, 112, 113 e 114 del D. Lvo 18 agosto 2000 n. 267 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti

dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.18/1;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

Presso l'Ufficio del servizio di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del DPR 285 del 10/9/1990 perchè possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dell'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del competente servizio dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del DPR 13/2/1964, n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del competente servizio dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato che solo nel caso per trasporti del feretro all'estero avverrà da parte di personale sanitario ASL ai sensi dell'art. 36 del R.R. 6/2004.

Il Dirigente del competente servizio dell'ASL o personale tecnico da lui indicato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art.9.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del DPR 10/9/1990 n.285, od eventuali prescrizioni intervenute all'interno delle norme sopracitate all'articolo 1.
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art.68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR 10/9/1990 n.285,

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'esterno qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 10/9/1990 n. 285, se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente in feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art.30, punto 5, del DPR 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del competente servizio dell'ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura a cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del DPR 10/9/1990 n.285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

In meglio si farà riferimento ai rispettivi articoli della L.R. nr. 22 del 2003 (artt. 6, 7, 8, etc.) e del Regolamento generale regionale nr. 01/2007 (artt. 12, 20, 31, 36, etc.)

Articolo 10

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte, o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 11

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione, e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

TITOLO II
TRASPORTI FUNEBRI
CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

Articolo 12

Definizione di trasporto funebre

Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazioni.

Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.

Il trasporto funebre è disciplinato dal capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 N.285, dai vigenti regolamenti locali di igiene e di polizia mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.

Al trasporto di resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui alla circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, si applicano le norme di cui all'art. 6, non costituendo trasporto di cadavere.

In particolare si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalla L.R. nr. 22/2003 (art. 6, etc.) e Regolamento generale Regionale nr. 01/2007 (art. 36, etc).

Articolo 13

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dell'Ufficio comunale.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.20 deve restare in consegna al vettore.

In particolare si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalla L.R. nr. 22/2003 (art. 6, etc.) e Regolamento generale Regionale nr. 01/2007 (art. 36, etc).

Articolo 14

Esercizio del trasporto funebre

Il servizio di trasporto funebre è esercitato, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento.

Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato.

Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte, nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

In particolare si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalla L.R. nr. 22/2003 (art. 6, etc.) e Regolamento generale

Regionale nr. 01/2007 (art. 36, etc).

Articolo 15

Disciplina dell'attività di trasporto funebre

Compete al Sindaco disciplinare la modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a :

- a) orari e modalità di svolgimento dei servizi
- b) giorni di sospensione dell'attività funebre
- c) percorso dei veicoli interessati ai trasporti
- d) luoghi per la sosta di auto funebri in transito.

In particolare si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalla L.R. nr. 22/2003 (art. 6, etc.) e Regolamento generale Regionale nr. 01/2007 (art. 36, etc).

Articolo 16

Trasporti funebri istituzionali

Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune, che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di :

- a) salme provenienti da abitazioni inadatte dirette al deposito di osservazione
- b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari
- c) salme di cui non sia possibile accertare l'identità
- d) cadaveri destinati allo studio ed alla ricerca
- e) parti anatomiche riconoscibili

In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

E' sempre gratuito ed effettuato a cura del Comune nei modi di legge il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e su disposizione della Autorità Giudiziaria.

Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino. In tali casi l'autorizzazione al trasporto dovrà riportare, in via sintetica, la motivazione della scelta.

Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs. 31.3.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n. 130 e loro strumenti attuativi.

Articolo 17

Trasporti funebri a pagamento

I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale, diversi dai casi di cui al comma 4 dell'art. 16, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri sono effettuati da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 18

Trasporto di resti mortali

Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.

E' comunque da usarsi un carro chiuso tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

Articolo 19

Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 285/90, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione.

CAPO II - AUTORIZZAZIONI E REQUISITI

Articolo 20

Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento

Le imprese che organizzano ed effettuano trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri devono essere in possesso della licenza per l'attività di Agenzia di affari di cui all'art.115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773.

Articolo 21

Dotazione organica di mezzi e personale per il trasporto nell'ambito del Comune

Le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento nel Comune devono dimostrare all'ufficio comunale, per il tramite di idonea documentazione, la disponibilità continuativa di una dotazione sufficiente di auto funebri autorizzate e di personale dipendente per assicurare il regolare e decoroso disimpegno del servizio.

La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre ed adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme.

La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive integrazioni e modifiche. Il Comune di limita a prendere atto dell'esistenza del documento della sicurezza.

Il Sindaco con propria ordinanza individua le dotazioni minimali per le diverse fattispecie di trasporto, condizioni alle quali le ditte, nelle more della definizione del Piano di Sicurezza, dovranno attenersi. Dopo varranno le dotazioni specificate da ogni Piano di Sicurezza.

Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata.

L'impresa esercente il trasporto funebre a pagamento, può per altro, documentare la possibilità di fare affidamento in maniera continuativa nell'anno sui mezzi di soggetti terzi dotati delle caratteristiche richieste anche con contratto di leasing o noleggio di lunga durata.

Tutto il personale adibito al servizio deve indossare, durante lo stesso, divise decorose e deve tenere sempre un contegno corretto e serio, quale si addice all'attività cui è addetto.

Articolo 22

Autorizzazione al trasporto funebre fuori dal Comune

La autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, è rilasciata dagli uffici del Comune all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato nel presente regolamento.

In particolare, prima del rilascio, il personale incaricato dal Sindaco dovrà verificare, per ciascun trasporto:

- a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
- b) la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
- c) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
- d) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune,

ove non sia già depositata una tantum.

All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo.

Ove possibile è preferibile la trasmissione per via telematica, nelle forme consentite dalla legge.

Articolo 23

Effettuazione dei funerali

Per l'effettuazione dei funerali l'auto funebre e relativo personale dovranno essere a disposizione per tutto il periodo della cerimonia, fino alla consegna della salma al cimitero.

In casi eccezionali, il Sindaco o suo delegato può autorizzare il trasporto della salma senza l'uso di auto funebre. E' comunque necessaria la presenza di un numero di addetti sufficiente ad assicurare il trasporto a spalla.

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Il Dirigente del competente servizio dell'ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme per quanto di competenza ma esclusivamente per trasporti all'esterno e senza alcuna procedura di rendicontazione al Comune.

In particolare si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalla L.R. nr. 22/2003 (art. 2, etc.).

Articolo 24

Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 25

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del competente servizio dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc... ed i trasporti al cimitero dei nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 26

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse, il Dirigente del competente servizio dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidermica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del competente servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

Articolo 27

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente del competente servizio dell'ASL o di personale tecnico da lui indicato, relativo alla verifica di cui all'art.8.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 28

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 29

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del Regolamento precitato.

Articolo 30
Auto funebre

L'auto funebre utilizzato per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuto idoneo dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

L'auto funebre deve essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste e deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'art. 20 del D.P.R. 285/90.

All'interno dell'auto funebre deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.

Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

L'idoneità per i servizi di pulizia e di disinfezione dei carri stessi è accertata dal Dirigente del competente servizio dell'ASL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendi.

Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esiste, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'Ufficio Comunale.

CAPO III - TARIFFE E DIRITTI

Articolo 31

Tariffe del trasporto funebre a pagamento

Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta all'applicazione di tariffe inferiori o uguali al tariffario prestabilito, all'inizio di ogni anno ed a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti, oltre al deposito presso l'ufficio comunale.

La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale.

Articolo 32

Diritti fissi

I trasporti funebri a pagamento, nell'ambito del territorio comunale, e il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni altri Stati, da chiunque eseguiti non sono soggetti al diritto fisso di cui all'art. 19 del D.P.R. 285/1990.

CAPO IV - CONTROLLI

Articolo 33

Controlli comunali sui trasporti funebri

L'Amministrazione Comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale.

Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 10.9.1990, n.285.

Articolo 34

Inadempimenti

Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.

TITOLO III
CIMITERI
CAPO I - CIMITERI

Articolo 35

Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- I) OGGIONO
- II) IMBERIDO

Articolo 36

Disposizioni generali - Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10/9/1990 n.285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31,112, 113 e 114 del D. Lvo 18 agosto 2000 n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10/9/1990 n.285.

Il Dirigente del competente servizio dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 37

Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato dalla Giunta Municipale per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 38

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza o religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme delle persone decedute fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del DPR 10/9/1990 n.285;

- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;
- f) i resti mortali di cittadini onorari e/o persone che in vita hanno dato lustro al Comune di Oggiono;
- g) i resti mortali di sacerdoti o religiosi nativi e/o che hanno esercitato il loro ministero ad Oggiono;

E' inoltre consentita, compatibilmente con la disponibilità dei posti, l'ammissione in tombe individuali, loculi, colombari, nicchie ossario e cinerarie delle salme, resti, ceneri delle persone che abbiano avuto in vita la residenza nel Comune di Oggiono per almeno 10 anni oppure di coloro che siano stati coniugi, figli, genitori, nonni di residenti in Oggiono.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.37, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Per le salme di cui alle lettere c) e comunque per i non residenti nel comune di Oggiono, ad eccezione dei punti f) e g), verrà applicata maggiorazione del 50% sulle tariffe competenti

Articolo 39

Ammissione nel cimitero di Frazione

Nel cimitero di frazione sono di preferenza accolte le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nella frazione stessa. Nel caso di indisponibilità di posti, le salme di residenti nella frazione dovranno essere tumulate nell'altro cimitero.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 40

Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10/9/1990 n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del DPR 10/9/1990 n.285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10/9/1990 n.285 e dal successivo art.31.

Dovrà farsi riferimento all'art. 28 della Legge 166/2002 nonché all'art. 9 della L.R. 22/2003.

Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 41

Piano regolatore cimiteriale

Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni e dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento generale 09/11/2004 nr. 6 e aggiornamento e modifica 6/2/2007 nr. 1 nonché quanto previsto dagli artt. dal 67 al 77 del Capo III TLSRL nr. 33 del 30/12/2009.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL.

Si applica l'art. 139 del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267.

Nella elaborazione del piano il Responsabile dell'Ufficio Comunale dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali dei posti - salma per sepoltura a

- sistema di inumazione e tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) (campi per fosse ad inumazione per sepolture private);
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia a costruzione comunale);
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del DPR 10/9/1990 n.285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano regolatore cimiteriale individua altresì le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

- a) superficie dell'area: cm. 90 per cm. 200
- b) distanza dai viali: cm. 30 su ogni lato

Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 42

Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento. Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco, in caso di operazioni relative a persona indigente od appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari la sepoltura in campo comune, è gratuita;
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 43

Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3o comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 1,40 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del DPR 10/9/1990 n.285.

Articolo 44

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle misure previste dall'allegato 2 del Regolamento Regionale generale nr. 01/2007:

- a) loculi: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75
- b) ossari: lunghezza m. 0,70, altezza m. 0,30 e larghezza m. 0,30
- c) nicchie cinerarie: lunghezza m. 0,40, altezza m. 0,40 e larghezza m. 0,40.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n.285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10/9/1990 n.285.

Articolo 45

Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio Comunale limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore ai 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio Comunale.

A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito

cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 46

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazione ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'Ufficio Comunale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 47

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile dell'Ufficio Comunale autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile dell'Ufficio Comunale curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 48

Esumazione straordinaria

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie si svolgono alla presenza di personale addetto alla gestione cimiteriale: la presenza di personale ASL può essere richiesta solo nel caso sia necessario adottare particolari misure igienico-sanitarie (art. 20 R.R. 6/2004).

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del DPR 10/9/1990 n.285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del competente servizio dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni / estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza di un medico con competenze medico-legali dalla stessa incaricato (quindi non necessariamente medico ASL).

Articolo 49

Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio Comunale cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.50 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'Ufficio Comunale può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Si farà riferimento all'art. 20 del Regolamento Regionale generale nr. 01/2007.

Articolo 50

Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Su segnalazione dei sevizi sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere eseguite gratuitamente le operazioni di esumazione ordinaria in caso di persona indigente od appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari..

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23/12/1865 n.2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Articolo 51

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 52

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Comunale (Servizi Demografici).

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio Comunale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 53

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 54

Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvarrà dell'impianto funzionante più vicino.

Il solo servizio di cremazione è gratuito nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.

Articolo 55

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui alla Legge n. 130 del 30.03.2001 e successive modifiche, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

Articolo 56

Urne cinerarie

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e

cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art.79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

La dispersione delle ceneri è consentita ai sensi del Decreto Ministeriale del 01 luglio 2002, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 57

Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'Ufficio Comunale, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 58

Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode o dall'Ufficio Comunale al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile dell'Ufficio Comunale può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 59

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Comunale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Comunale;
- o) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito dall'autorità giudiziaria.

Articolo 60

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio Comunale.

Articolo 61

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli che devono essere possibilmente adeguati alle caratteristiche di quelli già esistenti all'interno del cimitero. Il monumento deve avere le seguenti dimensioni: cm. 90 X cm. 200, h m. 1,40.

Dovrà essere comunque presentato uno schizzo planimetrico in cui si evincono le dimensioni del monumento e il tipo di materiale utilizzato.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue e/o latina e/o locale, purché in caratteri dell'alfabeto latino e/o greco ed il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art.87.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. Altezza massima m. 1.40.

Articolo 62

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositati. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'Ufficio Comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 63

Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile dell'Ufficio Comunale disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.43 in quanto applicabili.

TITOLO IV

CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 64

Sepulture private

Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art.41, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepulture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepulture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posi, campetti, celle, edicole, ecc.).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10/9/1990 n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto – tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio Comunale cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza a tempo determinato o revocabile.

Articolo 65

Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del DPR 10/9/1990 n.285 e dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento Regionale nr. 01/2007.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, rinnovabili una sola volta;
- b) in anni 60 per i manufatti realizzati dal Comune destinati a sepolture per famiglie e collettività;
- c) in 40 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali, rinnovabili una sola volta;
- d) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali (di cui all'art. 42), rinnovabili una sola volta.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa vigente tempo per tempo.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

Articolo 66

Modalità di concessione

La concessione per le sepolture di cui alla lettera c) e b) dell'art. 65, può essere rilasciata solo in presenza della salma, ceneri o resti mortali.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, di cui alla lettera a) e b) dell'art. 65 saranno disposte a seguito di asta pubblica. Per tali concessioni il canone stabilito tempo per tempo costituirà importo a base d'asta.

La concessione non può essere rilasciata a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per la concessione di manufatti di nuova costruzione o in caso di ristrutturazione e riordino dei campi cimiteriali l'Amministrazione Comunale si riserva, con modalità e procedure stabilite dalla Giunta Comunale, la facoltà di assegnare concessioni senza salma fino al 50% dei posti risultanti a seguito dei lavori.

Articolo 67

Uso delle sepolture private – Sovrapposizione di salme

Salvo quanto già previsto dall'art.65 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle dalla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Nelle cappelle private è possibile procedere alla estumulazione di una salma e alla tumulazione, nello stesso sepolcro, di un'altra salma avente diritto ai sensi del precedente articolo, dietro pagamento della tariffa stabilita dal Consiglio Comunale.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art.93 del DPR 10/9/1990 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzato di volta in volta dal titolare della concessione con una

apposita dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, N.445 da presentare al Responsabile dell'Ufficio Comunale che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 200, n. 445, del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio Comunale almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Nelle sepolture private in muratura è ammessa la sovrapposizione della terza salma, previa collocazione di tombette in cemento. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte.

Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dal DPR 285/90 e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa allegata al presente regolamento.

La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione. Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

Le sovrapposizioni sono ammesse soltanto per :

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado
- b) fratelli e sorelle consanguinee
- c) coniuge.

E' ammesso anche il collocamento di cassettoni con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario od in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Articolo 68

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se contenuto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite od installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;

– gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2a comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Articolo 69

Costruzione dell'opera - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art.54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art.70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 70

Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.57 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio Comunale esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di anni 1 senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento Regionale generale nr. 01/2007.

Articolo 71

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso proporzionale del canone corrisposto esclusa qualsiasi rivalutazione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 72

Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 73

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art.65, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Responsabile dell'Ufficio Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

Articolo 74

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art.64, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, d'intesa con il Responsabile dell'Ufficio Comunale.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 73.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 75

Revoca

Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del DPR 10/9/1990 n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento Regionale generale nr. 01/2007.

Articolo 76

Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 66, terzo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 69, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.58;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficio Comunale.

Si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento Regionale generale nr. 01/2007.

Articolo 77

Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando

i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 78

Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 67, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del DPR 10/9/1990 n.285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento Regionale generale nr. 01/2007.

TITOLO V

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 79

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc... e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Comunale.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui artt. 60 e 61 in quanto compatibili.

Articolo 80

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/9/1990 n.285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento di

ogni loculo in più, del canone di tariffa.

Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate col permesso del Responsabile dell'Ufficio Comunale.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Comunale.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Comunale, lapidi, ricordi e similari.

Articolo 81

Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art.79, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 82

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Comunale.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 83

Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Comunale.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 84

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Comunale.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dell'Ufficio Comunale.

Articolo 85

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Il Sindaco in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 86

Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 79 e 81.

Articolo 87

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se o per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 88

Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U. delle legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 89

Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 90

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 91

Mappa

Presso l'Ufficio Comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 92

Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che

si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 93

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del DPR 10/9/1990 n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 94

Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

L'Ufficio Comunale, sulla scorta del registro di cui all'art. 92, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero o per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- le generalità del defunto;
- il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 90

Articolo 95

Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile dell'Ufficio Comunale è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 96

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è

comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Le disposizioni di cui all'art.68 hanno decorrenza a partire dall'anno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adempimenti di cui all'art.70, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 97

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (Trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc...) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 98

Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comunale

Ai sensi dell'art. 107, 3.o comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, spetta al dirigente Responsabile dell'Ufficio Comunale, ove previsto dallo Statuto, o, in sostituzione, al Segretario l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile dell'Ufficio o al Segretario Comunale su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco ai sensi degli artt.42 e 50 del D.Lvo 18.8.2000 n.267.

Articolo 99

Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art.96, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 100

Sepulture private a tumulazioni pregresse

Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per dar luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Articolo 101
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio a:

A) PIANO CIMITERIALE

- Legge Regionale del 18/11/2003 n° 22
- Regolamento Regione Lombardia del 09/11/2004 n° 6
- Regolamento Regione Lombardia del 06/02/2007 n° 1 (allegato 1: documentazione piano cimiteriale, allegato 2: requisiti loculi per tumulazione)
- Legge Regionale del 14/11/2008 n° 28
- Legge Regionale del 30/12/2009 n° 33 – T.U. Leggi Sanitarie Regione Lombardia

B) REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

- R.D. 1265/34 testo Unico delle Leggi Sanitarie
- DPR n.285 del 10/9/1990 e successive modifiche ed integrazioni
- Circolare Ministero della Sanità del 24/09/1993 n° 24
- Circolare Ministero della Sanità del 31/07/1998 n° 10
- D.P.R. 396/2000 – regolamento per la revisione e semplificazione ordinamento stato civile
- Legge 130/01 – disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
- D.M. Del 01/07/2002 n° 107
- Legge del 01/08/2002 n° 166

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Competenze
- Articolo 3 – Responsabilità
- Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 6 – Depositi di osservazione ed obitori
- Articolo 7 – Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 – Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 – Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 11 – Piastrina di riconoscimento

TITOLO II – TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I – CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

- Articolo 12 – Definizione di trasporto funebre
- Articolo 13 – Norme generali per i trasporti
- Articolo 14 – Esercizio di trasporto funebre
- Articolo 15 – Disciplina dell'attività di trasporto funebre
- Articolo 16 – Trasporti funebri istituzionali
- Articolo 17 – Trasporti funebri a pagamento
- Articolo 18 – Trasporto di resti mortali
- Articolo 19 – Trasposto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

CAPO II – AUTORIZZAZIONI E REQUISITI

- Articolo 20 – Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a Pagamento
- Articolo 21 – Dotazione organica di mezzi e personale per il trasporto nell'ambito del Comune
- Articolo 22 – Autorizzazione al trasporto funebre fuori dal Comune
- Articolo 23 – Effettuazione dei funerali
- Articolo 24 – Riti religiosi
- Articolo 25 – Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 26 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di Radioattività
- Articolo 27 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 28 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 29 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 30 – Auto funebre

CAPO III – TARIFFE E DIRITTI

- Articolo 31 – Tariffe del trasporto funebre a pagamento
- Articolo 32 – Diritti fissi

CAPO IV – CONTROLLI

- Articolo 33 – Controlli comunali sui trasporti funebri
- Articolo 34 – Inadempimenti

TITOLO III – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

- Articolo 35 – Elenco cimiteri
- Articolo 36 – Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 37 – Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 38 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Articolo 39 – Ammissione nel cimitero di Frazione

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 40 – Disposizioni generali
- Articolo 41 – Piano regolatore cimiteriale

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 42 – Inumazione
- Articolo 43 – Cippo
- Articolo 44 – Tumulazione
- Articolo 45 – Deposito provvisorio

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 46 – Esumazioni ordinarie
- Articolo 47 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 48 – Esumazione straordinaria
- Articolo 49 – Estumulazioni
- Articolo 50 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento
- Articolo 51 – Raccolta delle ossa
- Articolo 52 – Oggetti da recuperare
- Articolo 53 – Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE

- Articolo 54 – Crematorio
- Articolo 55 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 56 – Urne cinerarie

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 57 – Orario
- Articolo 58 – Disciplina dell'ingresso
- Articolo 59 – Divieti speciali
- Articolo 60 – Riti funebri
- Articolo 61 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 62 – Fiori e piante ornamentali
- Articolo 63 – Materiali ornamentali

TITOLO IV - CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 64 – Sepolture private
- Articolo 65 – Durata delle concessioni
- Articolo 66 – Modalità di concessione
- Articolo 67 – Uso delle sepolture private – sovrapposizione di salme
- Articolo 68 – Manutenzione, canone annuo, affrancazione
- Articolo 69 – Costruzione dell'opera – Termini

CAPO II – SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 70 – Subentri

Articolo 71 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Articolo 72 – Rinuncia a concessione di aree libere

Articolo 73 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Articolo 74 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 75 – Revoca

Articolo 76 – Decadenza

Articolo 77 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 78 – Estinzione

TITOLO V – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 79 – Accesso al cimitero

Articolo 80 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Articolo 81 – Responsabilità – Deposito cauzionale

Articolo 82 - Recinzione aree – Materiali di scavo

Articolo 83 – Introduzione e deposito di materiali

Articolo 84 – Orario di lavoro

Articolo 85 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

Articolo 86 – Vigilanza

Articolo 87 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II – IMPRESE E POMPE FUNEBRI

Articolo 88 – Funzioni – Licenza

Articolo 89 – Divieti

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 90 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Articolo 91 – Mappa

Articolo 92 – Annotazioni in mappa

Articolo 93 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 94 – Schedario dei defunti

Articolo 95 – Scadenzario delle concessioni

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 96 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 97 – Cautele

Articolo 98 – Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comunale

Articolo 99 – Concessioni pregresse

Articolo 100 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

Articolo 101 – Norme di rinvio

ALLEGATI



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO V - ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

154

ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTO DI PIANO

-RELAZIONE GENERALE

-ALLEGATI

A-Schede d'indirizzo progettuale ambiti perequati del DdP 1:2.000

-TAVOLE

DP 01 Inquadramento territoriale 1:25.000

DP 02 Quadro della pianificazione sovralocale(fonte PTCP) varie

DP 03 Tavola dei vincoli 1:5.000

DP 04 Elementi del paesaggio e ambiente naturale 1:5.000

DP 05 Assetto viabilità esistente e in progetto 1:5.000

DP 06 Assetto del sistema insediativo 1:5.000

DP 07 Stato di attuazione del PRG pre-vigente 1:5.000

DP 08 Classificazione dei servizi esistenti 1:5.000

DP 09 Obiettivi di piano 1:5.000

DP 10 Segnalazioni dei cittadini all'avvio del procedimento di PGT 1:5.000

DP 11 Localizzazione ambiti del DdP 1:5.000

DP 12 Modalità attuative 1:5.000

DP 13 Assetto del territorio non urbanizzato 1:5.000

DP 14 Rete ecologica comunale 1:5.000

DP 15 Aree generanti consumo di suolo 1:5.000

PIANO DEI SERVIZI

-RELAZIONE GENERALE

-ALLEGATI

A-SCHEDA SERVIZI ESISTENTI

B-DOTAZIONE AREE PER SERVIZI DI PIANO

-TAVOLE

PS-1.1 Servizi esistenti - Attrezzature di interesse collettivo 1:10.000

PS-1.2 Servizi esistenti - Attrezzature scolastiche 1:10.000

PS-1.3 Servizi esistenti - Attrezzature per la mobilità 1:10.000

PS-1.4 Servizi esistenti - Sistema del verde 1:10.000

PS-1.5 Servizi esistenti - Servizi tecnologici e ambientali 1:10.000

PS-1.6 Servizi esistenti - Edilizia pubblica 1:10.000

PS-1.7 Servizi esistenti - Servizi di livello sovracomunale 1:10.000



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PS-2.1 Servizi esistenti - Grado di Accessibilità attrezzature Scolastiche	1:10.000
PS-2.2 Servizi esistenti - Grado di Accessibilità attrezzature di interesse collettivo	1:10.000
PS-2.3 Servizi esistenti - Grado di accessibilità aree verdi attrezzate per lo sport ed il tempo libero	1:10.000
PS-3.1 Classificazione dei servizi esistenti	1:5.000
PS-4.1 Servizi esistenti - Attività commerciali	1:5.000
PS-5.1 Attuazione aree standard PRG pre-vigente	1:5.000
PS-6.1 Assetto di piano	1:5.000
PS-7.1 Sistema delle aree standard	1:5.000
PS-8.1 Progetto sistema del verde e dei percorsi	1:5.000

PIANO DELLE REGOLE

-RELAZIONE GENERALE

-ALLEGATI

A- SCHEDE BENI STORICO-ARTISTICO-MONUMENTALI VINCOLATI

-TAVOLE

PR-1.1 Densità del costruito	1:10.000
PR-1.2 Destinazioni d'uso principale degli edifici	1:10.000
PR-1.3 Numero di piani fuori terra	1:10.000
PR-2.1 Destinazioni d'uso Centro storico di Oggiono	1:2.000
PR-2.2 Stato di conservazione Centro storico di Oggiono	1:2.000
PR-2.3 Modalità di intervento Centro storico di Oggiono	1:2.000
PR-2.4 Destinazioni d'uso Nuclei di antica formazione	1:2.000
PR-2.5 Stato di conservazione Nuclei di antica formazione	1:2.000
PR-2.6 Modalità di intervento Nuclei di antica formazione	1:2.000
PR-3.1 Azzonamento del territorio urbanizzato e non	1:5.000
PR-3.2a Azzonamento del territorio urbanizzato e non	1:2.000
PR-3.2b Azzonamento del territorio urbanizzato e non	1:2.000
PR-3.2c Azzonamento del territorio urbanizzato e non	1:2.000
PR-3.2d Azzonamento del territorio urbanizzato e non	1:2.000
PR-3.2e Azzonamento del territorio urbanizzato e non	1:2.000
PR-4.1 Sensibilità paesistica	1:5.000
PR-5.1 Sovrapposizione previsioni di piano e carta sintesi classi geologiche	1:5.000
PR-6.1 Sovrapposizione assetto di piano e azzonamento acustico	1:5.000



Comune di Oggiono
Provincia di Lecco

PGT

Piano di Governo del Territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- RAPPORTO AMBIENTALE
- SINTESI NON TECNICA